STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

SETTIMANA FISCALE

NUMERO 44 2026

Rassegna settimanale di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

ANNO I • NUMERO 44 | SETTIMANA 26 - 30 OTTOBRE 2026 | EDIZIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Rottamazione-quinquies enti territoriali: le FAQ AdER su rate, dilazioni e decadenza

Rottamazione-quinquies enti territoriali: le FAQ AdER chiariscono singoli carichi, dilazioni sospese fino al 31 marzo 2027, rate saltate e decadenza.

IL 15 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER, il soggetto che incassa le cartelle) ha diffuso 16 FAQ sulla rottamazione-quinquies dei carichi degli enti territoriali e ha reso operativi i servizi online per richiedere il Prospetto informativo, ossia il documento che riporta i debiti definibili e gli importi da versare. Le domande di adesione si presentano dal 16 ottobre, entro il 15 dicembre 2026. L'agevolazione copre i debiti tributari e non tributari affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dagli enti territoriali che hanno deliberato l'applicazione entro il 31 luglio 2026; sono escluse le condanne...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Contribuenti con debiti di enti territoriali, imprese e intermediari fiscali

Quadro Normativo: D.L. 38/2026, art. 10-quinquies, FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 15 ottobre 2026

Rischio Operativo: il mancato rispetto della nuova scadenza perentoria comporta l'inefficacia definitiva della definizione e la ripresa dei...

Azione di Studio: Se hai un piano misto, separa nel prospetto AdER i carichi ammessi dagli esclusi e continua a pagare questi ultimi; registra tutte le rate della definizione e recupera subito ogni versamento saltato

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per l'analisi preventiva di conformità contabile e documentale.

ANALISI INTEGRALE E QUADRO NORMATIVO

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'OSSERVATORIO DELLO STUDIO
di Sabatino Pizzano

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

Errori contabili nel modello REDDITI 2026: quando serve la dichiarazione integrativa

Con il modello REDDITI 2026, riferito al periodo d'imposta 2025, si misurano per la prima volta in concreto le ricadute del D.Lgs. 192/2025, il decreto correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale, sul trattamento tributario della correzione degli errori contabili. Le nuove regole si applicano alle correzioni rilevate nei bilanci di esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025: rileva l'esercizio in cui l'errore viene corretto, non quello in cui è stato commesso. Il decreto ha infatti limitato in modo deciso la cosiddetta procedura semplificata, cioè lo strumento che...

L'ANALISI A PAGINA 7 →

I PRINCIPALI FOCUS TEMATICI DELLA SETTIMANA

APPROFONDIMENTI E CASI PRATICI

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Codici tributo per la sanzione unica da ravvedimento: le istruzioni F24

L'Agenzia delle entrate ha istituito con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026 i codici tributo destinati al versamento della sanzione unica da ravvedimento operoso, ossia quella determinata attraverso il cumulo giuridico. Con tale criterio, anziché sommare le sanzioni...

SEGUE A PAGINA 10 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

Affitti turistici e piattaforme estere: IVA e TD17 per i forfetari

Chi dà in affitto immobili a uso turistico tramite portali stranieri e applica il regime forfetario è portato a credere che l'IVA non lo tocchi, visto che non la addebita agli ospiti. Per gli acquisti, però, la situazione è diversa. La commissione trattenuta dalla...

SEGUE A PAGINA 14 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

IRAP delle holding: due test di prevalenza e due basi imponibili diverse

Il carico IRAP di una medesima società di partecipazione può variare parecchio in funzione della qualifica che le viene attribuita. L'art. 162-bis del TUIR ripartisce i soggetti in tre categorie: intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di...

SEGUE A PAGINA 18 →

RASSEGNA NORMATIVA & ALTRI APPROFONDIMENTI DEL NUMERO

GUIDA RAPIDA ALLE PAGINE INTERNE

IMPRESE & SOCIETÀ — PAG. 21
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: la voce A1 del bilancio

FISCO & IMPOSTE — PAG. 33
Quadro RO e REDDITI SC 2026: chi si indica e chi firma la dichiarazione

FISCO & IMPOSTE — PAG. 44
Credito d'imposta carburante trasporti: codice tributo 7082 e F24 entro il 2026

ACCERTAMENTO — PAG. 25
Rottamazione-quinquies enti territoriali: domande dal 16 ottobre al 15 dicembre

LAVORO & PREV. — PAG. 35
Forfettario senza ricavi: la dichiarazione dei redditi è obbligatoria?

FISCO & IMPOSTE — PAG. 46
Concordato preventivo biennale: il punteggio ISA 2025 decide quanto costa

ACCERTAMENTO — PAG. 28
Ravvedimento con cumulo giuridico per le tardive fatturazioni: codice 8965

FISCO & IMPOSTE — PAG. 38
Detrazione IVA e dichiarazione omessa: le fatture da sole non bastano

FISCO & IMPOSTE — PAG. 49
Provvigioni agenti: competenza fiscale per l'agente e per la mandante

LAVORO & PREV. — PAG. 31
Forfettari: acquisti senza fattura e quadro RS in bianco, i rischi 2026

FISCO & IMPOSTE — PAG. 41
Integrativa dopo l'avviso di irregolarità: si può correggere il quadro RU?

FISCO & IMPOSTE — PAG. 53
Concordato preventivo biennale: rigo P04 e correzione degli errori sul 2025

MACRO-AREE TRATTATE: ACCERTAMENTO: 5 · FISCO & IMPOSTE: 19 · IMPRESE & SOCIETÀ: 1 · LAVORO & PREV.: 2

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Settimanale e Quotidiana
Riproduzione riservata © 2026

Indice Generale del Settimanale

Guida ragionata e rinvio ipertestuale a tutti gli approfondimenti del numero

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE — 5 APPROFONDIMENTI

- Rottamazione-quinquies enti territoriali: le FAQ AdER su rate, dilazioni e decadenza — PAG. 3
- Codici tributo per la sanzione unica da ravvedimento: le istruzioni F24 — PAG. 10
- Rottamazione-quinquies enti territoriali: domande dal 16 ottobre al 15 dicembre — PAG. 25
- Ravvedimento con cumulo giuridico per le tardive fatturazioni: codice 8965 — PAG. 28
- Naspi e pignoramento dell'Agenzia della riscossione: colpite anche le rate future — PAG. 77

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE — 15 APPROFONDIMENTI

- Errori contabili nel modello REDDITI 2026: quando serve la dichiarazione integrativa — PAG. 7
- Affitti turistici e piattaforme estere: IVA e TD17 per i forfetari — PAG. 14
- IRAP delle holding: due test di prevalenza e due basi imponibili diverse — PAG. 18
- Quadro RO e REDDITI SC 2026: chi si indica e chi firma la dichiarazione — PAG. 33
- Detrazione IVA e dichiarazione omessa: le fatture da sole non bastano — PAG. 38
- Integrativa dopo l'avviso di irregolarità: si può correggere il quadro RU? — PAG. 41
- Concordato preventivo biennale: il punteggio ISA 2025 decide quanto costa — PAG. 46
- Provvigioni agenti: competenza fiscale per l'agente e per la mandante — PAG. 49
- Concordato preventivo biennale: rigo P04 e correzione degli errori sul 2025 — PAG. 53
- Quadro DI del modello 770/2026: chi lo compila e come indicare il credito — PAG. 57
- Dichiarazione IRAP 2026: scadenza, soggetti obbligati e versamenti — PAG. 61
- Partite IVA inattive: 60 giorni per opporsi alla chiusura d'ufficio dell'Agenzia — PAG. 65
- Modello IVA TR terzo trimestre 2026: scadenza 2 novembre, rimborso e compensazione — PAG. 70
- Redditi 2026: prospetto aiuti di Stato nel quadro RS, righi RS401 e RS402 — PAG. 73
- Rimborso accise: l'istanza presentata a un ufficio incompetente è valida — PAG. 83

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ — 1 APPROFONDIMENTI

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: la voce A1 del bilancio — PAG. 21

LAVORO & PROFESSIONI — 2 APPROFONDIMENTI

- Forfettari: acquisti senza fattura e quadro RS in bianco, i rischi 2026 — PAG. 31
- Forfettario senza ricavi: la dichiarazione dei redditi è obbligatoria? — PAG. 35

FISCO & AGGIORNAMENTI — 4 APPROFONDIMENTI

- Credito d'imposta carburante trasporti: codice tributo 7082 e F24 entro il 2026 — PAG. 44
- Previdenza complementare e fallimento: quali crediti hanno il privilegio — PAG. 68
- Concordato semplificato: il compenso del professionista non è prededucibile — PAG. 80
- Modello Redditi PF 2026: scadenza il 2 novembre, chi deve inviarlo e cosa rischia — PAG. 86

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

11 MIN LETTURA 27/10/2026

Rottamazione-quinquies enti territoriali: le FAQ AdER su rate, dilazioni e decadenza

Rottamazione-quinquies enti territoriali: le FAQ AdER chiariscono singoli carichi, dilazioni sospese fino al 31 marzo 2027, rate saltate e decadenza. Il 15 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER, il soggetto che incassa le cartelle) ha diffuso 16 FAQ sulla rottamazione-quinquies dei carichi degli enti territoriali e ha reso operativi i servizi online per richiedere il Prospetto informativo, ossia il documento che riporta i debiti definibili e gli importi da versare. Le domande di adesione si presentano dal 16 ottobre, entro il 15 dicembre 2026. L'agevolazione copre i debiti tributari e non tributari affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dagli enti territoriali che hanno deliberato l'applicazione entro il 31 luglio 2026; sono escluse le condanne della Corte dei conti.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Rottamazione quinques.

Norme chiave
D.L. 38/2026, art. 10-quinquies · FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 15 ottobre 2026 · D.P.R. 602/1973, art. 19.

Destinatari
Contribuenti con debiti di enti territoriali, imprese e intermediari fiscali.

Punto pratico
Se hai un piano misto, separa nel prospetto AdER i carichi ammessi dagli esclusi e continua a pagare questi ultimi; registra tutte le rate della definizione e recupera subito ogni versamento saltato.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Riapertura straordinaria dei termini di versamento per i contribuenti decaduti dalla rottamazione dei ruoli.
- 💡 **Impatto operativo:** Mantenimento dello stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione a seguito del pagamento delle rate residue.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il mancato rispetto della nuova scadenza perentoria comporta l'inefficacia definitiva della definizione e la ripresa dei pignoramenti.

Il 15 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER, il soggetto che incassa le cartelle) ha diffuso 16 FAQ sulla rottamazione-quinquies dei carichi degli enti territoriali e ha reso operativi i servizi online per richiedere il Prospetto informativo, ossia il documento che riporta i debiti definibili e gli importi da versare. Le domande di adesione si presentano dal 16 ottobre, entro il 15 dicembre 2026. L'agevolazione copre i debiti tributari e non tributari affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 dagli enti territoriali che hanno deliberato l'applicazione entro il 31 luglio 2026; sono escluse le condanne della Corte dei conti. Le FAQ fanno luce su tre aspetti di grande rilievo pratico: è possibile definire anche un solo carico di una cartella, le dilazioni già in essere restano sospese fino al 31 marzo 2027 e poi vengono revocate per i carichi ammessi, mentre la decadenza opera con regole meno severe di quanto si potrebbe temere. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali, ciascuna di almeno 100 euro, con interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027. AdER comunicherà l'esito delle domande entro il 28 febbraio 2027. Chi non paga due rate, anche non consecutive, o l'ultima, perde la definizione e non potrà più rateizzare quei carichi.

QUADRO NORMATIVO: DA DOVE PRENDE ORIGINE LA MISURA

La definizione agevolata dei carichi degli enti territoriali trova fondamento nell'articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38 del 2026, convertito dalla legge n. 88 del 2026 e successivamente modificato dalla legge n. 113 del 2026. Tali estremi provengono dalla stampa specializzata che ha commentato le FAQ; ai fini di questo articolo il testo coordinato delle norme non è stato consultato direttamente, perciò va verificato prima di citarlo in un atto. Secondo la stampa, anche i termini iniziali per la domanda sono stati più volte prorogati, e la data a cui fare riferimento è quella indicata da AdER: 15 dicembre 2026.

Con la rottamazione il debito si estingue senza sanzioni, interessi e aggio (il compenso dovuto all'agente della riscossione), mentre restano a carico del contribuente il capitale, le spese delle procedure esecutive e i diritti di notifica, stando a quanto riferiscono le fonti. L'aspetto che qui conta di più, anche se meno evidente, è il comportamento da tenere nella pratica, dalla richiesta del Prospetto fino all'eventuale perdita del beneficio.

PLATEA E LIMITI: QUALI CARICHI POSSONO ESSERE DEFINITI

Possono essere definiti solo i carichi degli enti territoriali che hanno adottato la delibera entro il 31 luglio 2026. Sul

sito di AdER è consultabile l'elenco, che conta circa 1.500 enti. Se il Comune, la Regione o l'ente locale non ha aderito, i suoi carichi restano fuori dalla domanda, pur ricadendo nel periodo 2000–2023.

Sono esclusi anche i tributi locali riscossi direttamente dall'ente o per il tramite di concessionari privati. In questi casi la legge di bilancio 2026 permette agli enti di disciplinare forme autonome di definizione, con regole che ciascun ente fissa per proprio conto. Chi ha cartelle di origine diversa dovrà quindi separare quelle affidate ad AdER dalle altre.

Possono essere ammessi anche i debiti già inclusi in precedenti definizioni agevolate da cui il contribuente è decaduto. Per i carichi della rottamazione-quater e della relativa riammissione rileva la situazione al 30 settembre 2025: si possono definire soltanto quelli per cui, a tale data, non risultavano regolarmente versate tutte le rate scadute. Chi è in regola con un vecchio piano, di fatto, rimane in quel piano.

PROSPETTO INFORMATIVO: COME OTTENERLO E A COSA SERVE

Il Prospetto informativo elenca i carichi definibili e gli importi dovuti, al netto degli eventuali diritti di notifica, delle spese per le procedure esecutive e degli interessi previsti in caso di rateizzazione. Lo si chiede in due modi, che richiedono tempi differenti.

- Nell'area riservata del sito AdER, con SPID, CIE o CNS oppure, per imprese e professionisti, con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate: entro 12 ore dalla richiesta giunge un'e-mail con il collegamento per scaricare il documento, che resta utilizzabile per cinque giorni.
- Nell'area pubblica: bisogna compilare il modulo e allegare un documento di riconoscimento, convalidare entro 72 ore il collegamento ricevuto con la prima e-mail e attendere il controllo della documentazione. Segue il collegamento per il download, valido anch'esso cinque giorni.

Il Prospetto non è un passaggio obbligatorio. Nell'area riservata il servizio di adesione espone direttamente i carichi definibili, selezionabili senza allegare alcun documento di riconoscimento. Nell'area pubblica, al contrario, è possibile indicare solo le cartelle che contengono almeno un carico ammesso. Gli intermediari fiscali possono avvalersi del servizio EquiPro, tanto per richiedere il Prospetto quanto per inoltrare le domande dei propri assistiti.

Ne discende un suggerimento di metodo. Per chi ha SPID o credenziali equivalenti, l'area pubblica offre pochi vantaggi, perché comporta più passaggi e più giorni. Chi è costretto a servirsene dovrebbe agire in anticipo, per non trovarsi a ridosso del 15 dicembre con i tempi di convalida e di verifica ancora da superare.

SINGOLI CARICHI: È POSSIBILE DEFINIRE SOLO UNA PARTE DELLA CARTELLA

Una cartella include spesso più voci, ad esempio la Tari di un anno e una multa di un altro. Le FAQ confermano che l'adesione può riguardare un solo carico, di cui si indica lo specifico riferimento, senza dover includere gli altri debiti della cartella. La scelta è utile se alcuni carichi non convengono, perché già esigui o contestati con buoni argomenti.

Nel compilare la domanda va indicata anche la modalità di pagamento prescelta: soluzione unica o rate. Nella domanda possono rientrare anche i carichi in contenzioso, a condizione che il contribuente dichiari di rinunciare alle controversie riguardanti le cartelle interessate. Su questo punto conviene ragionare con il difensore: la rinuncia è il prezzo per entrare nella definizione, e se il pagamento poi non va a buon fine il contenzioso abbandonato non si riapre in automatico.

Per le istanze inviate nell'area riservata, la ricevuta (indicata nella fonte con il codice R-DA-2026-ET) è allegata all'e-mail con cui la domanda viene presa in carico. Nell'area pubblica la richiesta va convalidata entro 72 ore e la ricevuta scaricata entro cinque giorni dalla ricezione del collegamento.

EFFETTI DELLA DOMANDA: COSA SI BLOCCA DA SUBITO

Con la domanda, per i carichi definibili, non possono partire nuove procedure cautelari o esecutive e quelle già avviate non proseguono, a meno che il primo incanto (il primo tentativo di vendita all'asta) si sia già tenuto con esito positivo. Rimangono invece efficaci i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti: la domanda non li elimina, e per vederli cancellati bisognerà attendere il pagamento della definizione.

Per i carichi indicati nella richiesta si sospendono anche i termini di prescrizione e decadenza. Il contribuente non viene considerato inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, ossia le disposizioni che bloccano, rispettivamente, le compensazioni con i crediti d'imposta e i pagamenti delle pubbliche amministrazioni a favore di chi ha debiti iscritti a ruolo. Per un'impresa che fornisce enti pubblici, questo effetto può pesare quanto lo sconto sul debito.

DILAZIONI IN CORSO: SOSPESE FINO AL 31 MARZO 2027

Molti contribuenti sono già inseriti in un piano di rateizzazione ordinaria. Per i debiti ricompresi in tali piani gli obblighi di pagamento restano sospesi fino al 31 marzo 2027, che è la scadenza della prima rata o della rata unica della definizione. Alla medesima data le dilazioni riferite ai carichi con domanda accolta sono revocate in automatico: non occorre fare alcuna richiesta.

Il caso più delicato è quello del piano misto, che contiene sia carichi definibili sia carichi esclusi. Secondo le FAQ la sospensione investe solo i primi. Per gli altri il contribuente deve proseguire con i versamenti, pena la decadenza dal piano ordinario. Fino al 31 marzo 2027 questi pagamenti si potranno effettuare con il servizio "Paga online" sul sito AdER e sull'App EquiClick, oppure agli sportelli. Dopo tale data saranno disponibili moduli aggiornati che riportano solo gli importi residui del piano ordinario.

SITUAZIONE DEL PIANO	EFFETTO DELLA DOMANDA ACCOLTA
Piano con soli carichi definibili	Versamenti sospesi fino al 31 marzo 2027, poi dilazione revocata
Piano con carichi definibili ed esclusi	Sospesi unicamente i versamenti dei carichi definibili; per gli altri si continua a pagare
Piano con soli carichi esclusi	Nessuna sospensione, le rate vanno versate

L'ultima riga della tabella discende dalla logica delle regole illustrate più che da un'indicazione esplicita della fonte, e conviene controllarla con AdER nel caso specifico.

ESITO E SCADENZE: COSA ACCADE DOPO L'INVIO

AdER comunicherà l'esito delle domande entro il 28 febbraio 2027. Se la domanda è accolta, indicherà gli importi dovuti, le scadenze e i moduli per pagare. Per le istanze inviate dall'area riservata, la comunicazione sarà consultabile solo al suo interno: bisognerà dunque accedervi per non smarrire i dati. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, nessuna inferiore a 100 euro, con interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027.

Un esempio aiuta a valutare l'effetto. Su un debito definito di 6.000 euro, pagando in 54 rate bimestrali si avrebbero rate prossime a 111 euro, interessi esclusi, dunque sopra la soglia minima di 100 euro. Con un debito di 3.000 euro, al contrario, le rate dovrebbero per forza essere meno numerose, perché 54 rate risulterebbero inferiori a 100 euro ciascuna. Il calcolo ha valore illustrativo: l'importo effettivo delle rate sarà quello comunicato da AdER.

RATE SALTATE: QUANDO SI INCORRE NELLA DECADENZA

La definizione perde efficacia se il pagamento in unica soluzione è omesso o insufficiente, se non si versano due rate, anche non consecutive, o se non si versa l'ultima rata. La tolleranza di cinque giorni vale unicamente per il pagamento in soluzione unica e per l'ultima rata del piano; per le rate intermedie non è prevista.

La FAQ n. 14 porta un chiarimento rilevante: se manca il pagamento di una sola rata intermedia, la decadenza non scatta subito. Tuttavia il versamento successivo viene attribuito alla rata precedente rimasta insoluta, anche se effettuato alla scadenza di un'altra rata. L'Agenzia fa l'esempio di un piano in tre rate: se il contribuente versa la prima e la terza ma non la seconda, il pagamento eseguito per la terza viene imputato alla seconda. Resta così scoperta l'ultima rata, con decadenza se l'importo mancante non è regolarizzato nei termini ammessi.

Una rata dimenticata diventa dunque una trappola a scoppio ritardato: chi la salta e poi torna a pagare con puntualità si ritrova ugualmente con un debito sull'ultima scadenza, quella che non tollera ritardi. La precauzione è sanare subito la rata mancata, senza aspettare la scadenza successiva.

CONSEGUENZE FINALI: PERDITA DEL BENEFICIO E COME MUOVERSI

Quando la definizione perde efficacia, le somme già pagate sono trattate come acconti sul debito complessivo. I termini e le procedure di recupero riprendono, e i carichi non possono più essere rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973. Il contribuente rinuncia quindi allo sconto e alla possibilità di tornare a un piano ordinario per quei debiti.

Il percorso consigliabile, per imprese e famiglie, si riassume in pochi passaggi:

- accertare nell'elenco AdER che l'ente creditore abbia aderito;
- decidere quali carichi definire, anche uno soltanto per cartella, dopo aver considerato gli eventuali contenziosi;
- inviare la domanda entro il 15 dicembre 2026, privilegiando l'area riservata o un intermediario;
- proseguire con il pagamento delle rate dei carichi esclusi dai piani misti;
- esaminare la comunicazione di esito entro il 28 febbraio 2027 e segnare in agenda il 31 marzo 2027 e le scadenze bimestrali;
- sanare subito ogni rata saltata, tenendo presente che la tolleranza di cinque giorni non opera per le rate intermedie.

Le informazioni qui riportate provengono da una fonte giornalistica che riferisce il contenuto delle FAQ. Il numero delle singole FAQ e il loro testo letterale vanno verificati sul sito di AdER, che resta il riferimento ufficiale.

DOMANDE FREQUENTI

POSSO ROTTAMARE SOLO UNA PARTE DELLA CARTELLA?

Sì, l'adesione può riguardare anche un solo carico contenuto nella cartella, indicandone lo specifico riferimento. Non è necessario includere gli altri debiti: la selezione permette di valutare separatamente le posizioni da definire e quelle eventualmente contestate.

DEVO CONTINUARE A PAGARE LE RATE DI UN PIANO MISTO?

Sì, per i carichi esclusi dalla definizione i versamenti devono proseguire. Nei piani misti la sospensione fino al 31 marzo 2027 riguarda soltanto i debiti definibili; interrompere i pagamenti degli altri espone alla decadenza dal piano ordinario.

COSA SUCCEDE SE SALTO UNA RATA INTERMEDIA?

Una sola rata intermedia non pagata non determina subito la decadenza, ma il versamento successivo viene imputato all'arretrato. Occorre recuperare tempestivamente l'importo: due rate omesse, anche non consecutive, o l'ultima rata non versata fanno perdere il beneficio.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/rottamazione-quinquies-enti-territoriali-faq-rate-decadenza/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 29/10/2026

Errori contabili nel modello REDDITI 2026: quando serve la dichiarazione integrativa

Errori contabili e REDDITI 2026: il D.Lgs. 192/2025 restringe la procedura semplificata e fa crescere i casi di dichiarazione integrativa. Esempi e sanzioni. Con il modello REDDITI 2026, riferito al periodo d'imposta 2025, si misurano per la prima volta in concreto le ricadute del D.Lgs. 192/2025, il decreto correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale, sul trattamento tributario della correzione degli errori contabili. Le nuove regole si applicano alle correzioni rilevate nei bilanci di esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025: rileva l'esercizio in cui l'errore viene corretto, non quello in cui è stato commesso.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni.

Norme chiave
D.Lgs. 192/2025 · TUIR, art. 83 · OIC 29 · Circolare Assonime 20/2026.

Destinatari
Società, responsabili amministrativi, revisori e consulenti contabili e fiscali.

Punto pratico
Per ogni errore corretto nel bilancio 2025 annota anno di competenza, rilevanza e scrittura adottata; verifica i requisiti della procedura semplificata e raccorda variazioni e integrative per evitare deduzioni duplicate o perdute.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** La rilevanza fiscale della correzione contabile semplificata ex art. 83 TUIR è limitata agli errori non rilevanti e all'esercizio immediatamente successivo.
- 💡 **Impatto operativo:** Consente di recepire l'errore a conto economico con diretta rilevanza fiscale senza dover presentare dichiarazioni integrative per l'annualità originaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: gli errori rilevanti, fraudolenti o corretti dopo controlli fiscali avviati restano esclusi dal beneficio e richiedono la dichiarazione integrativa.

Con il modello REDDITI 2026, riferito al periodo d'imposta 2025, si misurano per la prima volta in concreto le ricadute del D.Lgs. 192/2025, il decreto correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale, sul trattamento tributario della correzione degli errori contabili. Le nuove regole si applicano alle correzioni rilevate nei bilanci di esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2025: rileva l'esercizio in cui l'errore viene corretto, non quello in cui è stato commesso. Il decreto ha infatti limitato in modo deciso la cosiddetta procedura semplificata, cioè lo strumento che permette di attribuire rilevanza fiscale alla correzione nell'esercizio della scrittura, evitando di presentare dichiarazioni integrative per le annualità passate. Ne deriva, con tutta evidenza, un aumento dei casi in cui l'integrativa diventa necessaria. Le due strade producono poi effetti diversi sulle sanzioni e, talvolta, sulle imposte dovute. Nelle pagine che seguono si chiarisce la distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti, si propongono due esempi numerici sul costo omesso e si segnalano i passaggi più delicati quando lo stesso errore compare in più esercizi.

NUOVE REGOLE: CHE COSA CAMBIA DAL 2025

In termini semplici, un errore contabile è una registrazione sbagliata od omessa che non deriva da una stima; per le società che adottano i principi contabili nazionali la definizione è contenuta nel principio OIC 29. Quando una società si accorge di non aver contabilizzato un costo di un esercizio precedente, deve sistemare il bilancio e poi stabilire come trattare la correzione ai fini delle imposte.

Finora numerose correzioni trovavano riconoscimento fiscale nell'esercizio della loro registrazione, e ciò permetteva di non rifare le dichiarazioni degli anni coinvolti. Il D.Lgs. 192/2025 è intervenuto sull'art. 83 del TUIR e sulle norme IRAP corrispondenti, riducendo l'ambito soggettivo, oggettivo e temporale di tale meccanismo. Stando alle prime ricostruzioni di prassi e dottrina, il riconoscimento fiscale dell'errore non rilevante nell'esercizio della correzione spetta soltanto ai soggetti il cui bilancio è sottoposto a revisione legale e alle correzioni effettuate entro un termine collegato all'esercizio successivo. Le fonti consultate non concordano sul termine preciso: per esaminare il singolo caso occorre quindi fare riferimento al testo del decreto.

La disciplina abbraccia ogni situazione riconducibile agli errori contabili, perciò la casistica concreta è assai vasta: costi non registrati, ricavi attribuiti all'anno sbagliato, fatture dimenticate, ammortamenti calcolati in modo scorretto.

ERRORI RILEVANTI: CONTO ECONOMICO O PATRIMONIO NETTO

La rilevanza dell'errore determina quale scrittura contabile adottare. Un errore non rilevante si corregge attraverso il conto economico dell'esercizio della scoperta. Un errore rilevante, invece, comporta una rettifica imputata direttamente al patrimonio netto, senza passare dal conto economico. Stabilire la rilevanza richiede una valutazione soggettiva, legata a quanto l'errore pesa sul bilancio, e non sempre il giudizio è immediato.

Dalla classificazione contabile dipende il percorso fiscale. Una volta registrata la correzione, bisogna accertare, caso per caso, se ci sono le condizioni per far valere la rettifica nell'esercizio in corso o se si deve invece agire sulle dichiarazioni degli anni passati. Questo passaggio è decisivo, dato che dalle condizioni della procedura semplificata discende anche l'obbligo di presentare l'integrativa.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si pensi a un costo non registrato nel 2024, scoperto e corretto nel 2025 come errore giudicato non rilevante. La correzione transita dal conto economico 2025 quale componente negativo di reddito.

Quando risultano soddisfatti i presupposti soggettivi, oggettivi e temporali della procedura semplificata, la posta correttiva assume rilevanza fiscale nel 2025. In REDDITI 2026 non va effettuata alcuna variazione e la dichiarazione integrativa non si presenta.

Se mancano i presupposti, lo scenario muta. Nella dichiarazione del periodo in cui l'errore è corretto, ossia REDDITI 2026, si deve operare una variazione in aumento, poiché il costo transitato a conto economico non è riconosciuto fiscalmente in quell'anno. Il contribuente ha allora la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore per il modello REDDITI 2025, attribuendo il costo al periodo d'imposta 2024 con una variazione in diminuzione. Soltanto così si recupera la deduzione nell'anno di competenza.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si supponga adesso che l'errore sia rilevante, che la correzione venga rilevata nel 2025 a patrimonio netto e che il costo omesso appartenesse al 2022. In tale ipotesi mancano i presupposti oggettivi e temporali della procedura semplificata.

Nella dichiarazione del 2025 (REDDITI 2026) nessuna variazione in aumento va effettuata, giacché la correzione non ha attraversato il conto economico. Per ottenere il riconoscimento del costo occorre presentare una dichiarazione integrativa a favore per il modello REDDITI 2023, riferito al periodo d'imposta 2022, con una variazione in diminuzione. Il costo ritorna così, sul piano fiscale, nell'anno in cui è sorto, e non in quello in cui è stato scoperto.

SITUAZIONE	DICHIARAZIONE REDDITI 2026	INTEGRATIVA
Errore non rilevante 2024, procedura semplificata applicabile	Nessuna variazione	Non necessaria
Errore non rilevante 2024, procedura non applicabile	Variazione in aumento	A favore su REDDITI 2025, variazione in diminuzione
Errore rilevante di competenza 2022, correzione a patrimonio netto	Nessuna variazione in aumento	A favore su REDDITI 2023, variazione in diminuzione

ERRORE RIPETUTO: PIÙ ESERCIZI, PIÙ REGOLE

Le cose si complicano se il medesimo errore è stato commesso in diversi esercizi, ad esempio un costo ricorrente rimasto non contabilizzato per tre anni di fila. A causa del limite temporale della procedura semplificata, lo stesso errore può ricevere riconoscimento fiscale in modi diversi, secondo l'anno considerato. Per i periodi più recenti potrebbe essere sufficiente la rilevanza nell'esercizio della correzione, mentre per quelli più remoti sarà necessaria l'integrativa.

Ne consegue una gestione per singolo periodo d'imposta, con un prospetto che riporti per ogni anno la modalità prescelta. Un quadro ordinato scongiura doppie deduzioni o recuperi dimenticati, due rischi tutt'altro che teorici quando le variazioni si distribuiscono su più dichiarazioni.

SANZIONI E NATURA DEI COMPONENTI: COSA CAMBIA TRA LE PROCEDURE

Le varie procedure di correzione hanno effetti dissimili sulle sanzioni e potrebbero influire anche sulle imposte dovute. Stando alla Relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2025, nella procedura semplificata le poste correttive conservano la natura dei componenti di reddito colpiti dall'errore, ma assumono rilevanza fiscale nell'esercizio della correzione, entro i limiti e alle condizioni previsti. Lo stesso chiarimento è ripreso dalla circolare Assonime n. 20/2026.

Nella pratica, prima di optare per la procedura semplificata o per l'integrativa, conviene mettere a

confronto gli esiti di entrambe: l'integrativa a favore può determinare un credito e va gestita entro i termini ordinari, mentre la correzione nell'esercizio corrente risparmia la rettifica delle dichiarazioni precedenti, ma, in assenza dei presupposti, può tradursi in una variazione in aumento definitiva. Alla luce delle novità, società e consulenti farebbero bene a controllare per tempo il bilancio 2025, in particolare se hanno già contabilizzato scritture di correzione.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO SERVE UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CORREGGERE UN ERRORE CONTABILE?

La dichiarazione integrativa serve quando non ricorrono i presupposti per riconoscere fiscalmente la correzione nell'esercizio in cui viene registrata. Il costo va allora recuperato nell'anno di competenza, raccordando la rettifica contabile con le variazioni fiscali per evitare deduzioni duplicate.

CHE DIFFERENZA C'È TRA ERRORI CONTABILI RILEVANTI E NON RILEVANTI?

Un errore non rilevante si corregge nel conto economico dell'esercizio della scoperta. Un errore rilevante richiede invece una rettifica del patrimonio netto. La classificazione contabile precede la verifica delle condizioni per attribuire alla correzione rilevanza fiscale nell'esercizio corrente.

COME SI GESTISCE LO STESSO ERRORE CONTABILE RIPETUTO IN PIÙ ANNI?

Occorre esaminare separatamente ciascun periodo d'imposta e predisporre un prospetto con la procedura applicabile a ogni annualità. I limiti temporali possono consentire il riconoscimento nell'esercizio della correzione per periodi recenti e richiedere l'integrativa per quelli più remoti.

PROCEDURA OPERATIVA: GESTIONE DEGLI ERRORI CONTABILI

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **VALUTAZIONE SOGLIA DI RILEVANZA**
   Verificare secondo i principi contabili OIC se l'errore è non rilevante ai fini della disciplina fiscale semplificata.
2. **VERIFICA REQUISITO REVISIONE LEGALE**
   Accertare l'assoggettamento obbligatorio del bilancio alla revisione legale e la non negatività della base imponibile IRAP.
3. **RILEVAZIONE ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO**
   Imputare la correzione a bilancio prima dell'approvazione del rendiconto dell'anno successivo e prima di accessi dell'Amministrazione.
4. **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ORDINARIA**
   Per errori rilevanti o emersi oltre il limite temporale, predisporre la dichiarazione integrativa ordinaria a favore o a sfavore.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/correzione-errori-contabili-redditi-2026-integrativa/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

9 MIN LETTURA 30/10/2026

Codici tributo per la sanzione unica da ravvedimento: le istruzioni F24

Codici tributo sanzione unica da ravvedimento: la risoluzione 38/E indica i codici da 8960 a 8979 e come compilare F24, F24 Accise ed ELIDE. L'Agenzia delle entrate ha istituito con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026 i codici tributo destinati al versamento della sanzione unica da ravvedimento operoso, ossia quella determinata attraverso il cumulo giuridico. Con tale criterio, anziché sommare le sanzioni delle singole violazioni, si applica una sola sanzione, parametrata sulla violazione più grave e poi maggiorata. Il D.Lgs. n. 87/2024 ha portato questo meccanismo anche nel ravvedimento, ma fino a oggi non esisteva lo strumento concreto per effettuare il pagamento.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Ravvedimento operoso.

Norme chiave
Ris. Agenzia Entrate 38/E/2026 · Art. 12 D.Lgs. 472/1997 · Art. 13, comma 2-bis, D.Lgs. 472/1997 · D.Lgs. 87/2024.

Destinatari
Commercialisti, consulenti fiscali, imprese e contribuenti che regolarizzano violazioni con il ravvedimento.

Punto pratico
Per pagare la sanzione unica da ravvedimento si usano i codici da 8960 a 8979 nell'F24 ordinario, 8984 e 8985 nell'F24 Accise e 8986 nell'F24 ELIDE. Vanno scelti per singolo tributo e anno d'imposta, con attenzione alle eccezioni per Regioni, Comuni e successioni.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Prima della riforma, questo meccanismo spettava all'Amministrazione, che lo utilizzava in fase di accertamento.
- 💡 **Impatto operativo:** 38/E del 23 ottobre 2026 i codici tributo destinati al versamento della sanzione unica da ravvedimento operoso, ossia quella determinata attraverso il cumulo giuridico.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: 38/E del 23 ottobre 2026 i codici tributo destinati al versamento della sanzione unica da ravvedimento operoso, ossia quella determinata attraverso il cumulo giuridico.

L'Agenzia delle entrate ha istituito con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026 i codici tributo destinati al versamento della sanzione unica da ravvedimento operoso, ossia quella determinata attraverso il cumulo giuridico. Con tale criterio, anziché sommare le sanzioni delle singole violazioni, si applica una sola sanzione, parametrata sulla violazione più grave e poi maggiorata. Il D.Lgs. n. 87/2024 ha portato questo meccanismo anche nel ravvedimento, ma fino a oggi non esisteva lo strumento concreto per effettuare il pagamento. I codici sono 20 per il modello F24 ordinario (da 8960 a 8979), due per il modello F24 Accise (8984 e 8985) e uno per il modello F24 ELIDE (8986). Di regola vanno riportati nella sezione «Erario», nella colonna «importi a debito versati», con l'anno d'imposta nel formato AAAA. Regioni, addizionale comunale e imposta di successione seguono invece regole di compilazione specifiche. Chi si ravvede con il cumulo deve dunque individuare il codice corretto per ogni tributo, dato che la sanzione unica si quantifica distintamente per tributo, per periodo d'imposta e per istituto.

QUADRO NORMATIVO: IL CUMULO GIURIDICO APPRODA NEL RAVVEDIMENTO

Il cumulo giuridico è un criterio pensato per le violazioni reiterate o continuate. Anziché addizionare le sanzioni di ciascuna violazione, si prende quella della violazione più grave e la si maggiora entro i limiti stabiliti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. L'esito è una sanzione complessivamente inferiore a quella che risulterebbe dalla semplice somma.

Prima della riforma, questo meccanismo spettava all'Amministrazione, che lo utilizzava in fase di accertamento. L'art. 3 del D.Lgs. n. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024, ha novellato il citato art. 12 e ha previsto in modo espresso il cumulo anche nel caso in cui sia il contribuente a sanare spontaneamente la propria posizione. Il comma 8 dell'art. 12 dispone che, per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o il ravvedimento, la sanzione unica sia determinata in modo distinto per ogni tributo, per ogni periodo d'imposta e per ogni istituto deflativo (ossia per ogni strumento che consente di ridurre la sanzione e di chiudere la lite o la violazione). In pratica, due annualità differenti o due imposte differenti non confluiscono in un'unica sanzione.

La riforma ha inoltre introdotto il comma 2-bis nell'art. 13 del medesimo decreto, dedicato al ravvedimento operoso. Secondo la disposizione, quando la sanzione è calcolata con il cumulo giuridico, la misura della riduzione è legata alla prima violazione. È previsto altresì che la sanzione unica sulla quale applicare la riduzione possa essere quantificata anche mediante le procedure rese

disponibili dall'Agenzia. Quanto alla decorrenza, il nuovo impianto interessa le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, mentre per quelle anteriori continuano ad applicarsi le regole previgenti, con ravvedimento da eseguire violazione per violazione.

SANZIONE UNICA: COME SI QUANTIFICA E PERCHÉ OCCORRE UN CODICE

Per comprendere la necessità di nuovi codici, giova partire dal pagamento di un ravvedimento tradizionale. Imposta, sanzione e interessi hanno ognuno un proprio codice tributo. Con il cumulo giuridico, la sanzione non equivale più alla somma di molte sanzioni riferite alle singole violazioni, ma diventa un importo unico, calcolato sull'insieme. Per versarlo serve perciò un codice che individui proprio questo importo e il tributo cui si collega.

Il legame con la norma è esplicito: stando alla ricostruzione disponibile, i codici sono istituiti ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 472/1997. I nuovi codici riguardano soltanto la sanzione: per imposta e interessi, in mancanza di indicazioni differenti, si presume che continuino a valere i codici già in uso, aspetto da riscontrare nel testo della risoluzione. Rimane fermo che la sanzione unica si calcola per ciascun tributo e per ciascun anno: chi regolarizza IVA e IRES, oppure la stessa imposta relativa a due periodi, dovrà compilare più righe di versamento, ognuna con il codice e l'anno esatti.

MODELLO F24 ORDINARIO: VENTI CODICI, DA 8960 A 8979

Per il modello F24 ordinario la risoluzione ha previsto 20 codici, da 8960 a 8979, uno per ciascuna tipologia di imposta. Ecco il quadro completo.

CODICE	DENOMINAZIONE
8960	Sanzione unica da ravvedimento IRPEF
8961	Sanzione unica da ravvedimento addizionale comunale all'IRPEF
8962	Sanzione unica da ravvedimento addizionale regionale all'IRPEF
8963	Sanzione unica da ravvedimento IRES
8964	Sanzione unica da ravvedimento IRAP
8965	Sanzione unica da ravvedimento IVA
8966	Sanzione unica da ravvedimento ritenute
8967	Sanzione unica da ravvedimento imposta sostitutiva
8968	Sanzione unica da ravvedimento IVIE
8969	Sanzione unica da ravvedimento IVAFE
8970	Sanzione unica da ravvedimento imposta di registro
8971	Sanzione unica da ravvedimento imposta di bollo
8972	Sanzione unica da ravvedimento imposta ipotecaria
8973	Sanzione unica da ravvedimento imposta catastale
8974	Sanzione unica da ravvedimento imposta di successione
8975	Sanzione unica da ravvedimento imposta sulle donazioni
8976	Sanzione unica da ravvedimento imposta sui servizi digitali (webtax)
8977	Sanzione unica da ravvedimento imposta sulle transazioni finanziarie
8978	Sanzione unica da ravvedimento global minimum tax
8979	Sanzione unica da ravvedimento canone TV

Qualche sigla richiede un chiarimento. L'IVIE è l'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero, mentre l'IVAFE riguarda le attività finanziarie detenute oltreconfine; entrambe gravano sulle persone fisiche residenti in Italia. La global minimum tax è l'imposta minima globale applicata ai grandi gruppi multinazionali. L'elenco dimostra che il cumulo giuridico nel ravvedimento è concepito per tutti i tributi, e non soltanto per le imposte sui redditi e per l'IVA.

COMPILAZIONE ORDINARIA: SEZIONE ERARIO E ANNO DI RIFERIMENTO

La regola di base è lineare. I codici da 8960 a 8979 vanno esposti nella sezione «Erario» del modello F24, unicamente nella colonna «importi a debito versati»: la sanzione unica non può essere compensata con crediti, va pagata. Nel campo «anno di riferimento» si riporta l'anno d'imposta cui il pagamento si riferisce, nel formato AAAA.

Nella pratica occorre evitare di scambiare l'anno del versamento con quello di appartenenza della violazione. Chi sana nel 2026 una dichiarazione omessa o infedele relativa al 2024 dovrà indicare 2024. Tale accuratezza è importante perché il cumulo opera per periodo d'imposta e l'Agenzia deve poter collegare ciascun versamento alla corrispondente sanzione unica.

ECCEZIONI DI COMPILAZIONE: REGIONI, COMUNI E SUCCESSIONI

Per alcuni tributi la regola generale non è sufficiente, o perché il gettito va a enti diversi dallo Stato, o perché occorrono i dati di più soggetti. La risoluzione ne individua tre.

- **Addizionale regionale all'IRPEF e IRAP** (codici 8962 e 8964): si espongono nella sezione «Regioni», unitamente al codice della Regione interessata, desumibile dalla tabella T0 pubblicata sul sito dell'Agenzia;
- **Addizionale comunale all'IRPEF** (codice 8961): si espone nella sezione «IMU e altri tributi locali», riportando nel campo «codice ente/codice comune» il codice catastale del Comune, che si trova nella tabella T4;
- **Imposta di successione** (codice 8974): nella sezione «Contribuente» vanno inseriti codice fiscale e dati anagrafici dell'erede, mentre il codice fiscale del defunto compare nel campo del coobbligato, con codice identificativo «08».

Per gli enti pubblici che si servono del modello F24 EP, la risoluzione chiarisce che saranno utilizzabili i codici già istituiti per il pagamento delle sanzioni in regime di ravvedimento. Sul piano dei codici, dunque, per gli enti pubblici nulla muta.

ACCISE E ELIDE: TRE CODICI PER I MODELLI SPECIALI

Accanto ai venti codici dell'F24 ordinario, la risoluzione ne prevede altri tre per imposte che si pagano con modelli differenti. Il modello F24 Accise ne riceve due: l'8984, «Sanzione unica da ravvedimento imposta sulle assicurazioni», e l'8985, «Sanzione unica da ravvedimento imposta sugli intrattenimenti». Ambedue si collocano nella sezione «Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione», colonna «importi a debito versati».

Con il codice 8984 il campo «ente» si compila con la lettera «A», specificando mese e anno di riferimento; per i debiti derivanti dalla denuncia annuale il mese si indica per convenzione come dicembre, mentre l'anno è quello di riferimento dei premi. Con il codice 8985 il campo «ente» contiene la lettera «M», insieme all'anno di riferimento del versamento.

Per il modello F24 ELIDE (il modello con elementi identificativi, che chiede dati ulteriori rispetto all'F24 ordinario) è stato istituito il codice 8986, «Sanzione unica da ravvedimento imposta sugli aerotaxi», che attiene all'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. Oltre ai dati identificativi del vettore, nella sezione «Erario ed altro» si devono riportare il tipo «R», il numero di passeggeri per ciascuna tratta, la lettera che identifica la distanza del volo e la data di effettuazione del servizio, secondo le modalità illustrate nel testo della risoluzione.

INDICAZIONI OPERATIVE: LE VERIFICHE PRIMA DI VERSARE

La novità lascia invariato il calcolo della sanzione, ma consente di pagarla in modo ordinato. Per un professionista o un'impresa che intenda ravvedersi con il cumulo, risultano utili alcuni controlli. Il primo concerne la data in cui le violazioni sono state commesse: per quelle precedenti al 1° settembre 2024 valgono le regole previgenti, mentre il cumulo si applica a quelle successive. Il secondo riguarda l'ambito del calcolo: la sanzione unica si determina per tributo, per periodo d'imposta e per istituto, per cui bisogna predisporre un prospetto per ogni gruppo, con la riduzione propria riferita alla prima violazione.

Il terzo controllo è di natura formale: scegliere il codice giusto, collocarlo nella sezione appropriata del modello e indicare l'anno d'imposta, ricordando le eccezioni previste per Regioni, Comuni e imposta di successione. Un codice errato o una sezione sbagliata possono portare ad attribuire il versamento a un tributo diverso e rendere necessaria una richiesta di correzione. Dato che il testo integrale della risoluzione contiene il dettaglio di compilazione dei singoli campi, soprattutto per l'imposta sugli aerotaxi, è opportuno leggerlo sul sito dell'Agenzia prima di preparare il modello. Se sul calcolo restano incertezze, la norma permette di ricorrere alle procedure che l'Agenzia mette a disposizione.

DOMANDE FREQUENTI

COME SI CALCOLA LA SANZIONE UNICA NEL RAVVEDIMENTO CON CUMULO GIURIDICO?

La sanzione si determina sulla violazione più grave, con la maggiorazione prevista dal cumulo giuridico, separando tributo e periodo d'imposta. La riduzione da ravvedimento si collega alla prima violazione: annualità o imposte diverse non confluiscono nello stesso importo.

QUALI MODELLI F24 SI USANO PER LA SANZIONE UNICA?

Sono previsti venti codici per l'F24 ordinario, da 8960 a 8979, due per l'F24 Accise e uno per l'ELIDE. Occorre abbinare il codice al tributo e verificare sezione, anno di riferimento e dati identificativi richiesti dal modello.

DA QUANDO SI APPLICA IL CUMULO GIURIDICO NEL RAVVEDIMENTO?

Il nuovo impianto riguarda le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per le violazioni anteriori continuano a operare le regole previgenti, con regolarizzazione distinta per ciascuna violazione: prima del pagamento serve quindi ricostruire la data delle irregolarità.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/codici-tributo-sanzione-unica-ravvedimento-cumulo-giuridico-risoluzione-38e-2026/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

12 MIN LETTURA 29/10/2026

Affitti turistici e piattaforme estere: IVA e TD17 per i forfetari

Affitti turistici su piattaforme estere: il forfetario deve assolvere l'IVA con reverse charge sulle commissioni, con TD17, senza detrazione. Regole e scadenze. Chi dà in affitto immobili a uso turistico tramite portali stranieri e applica il regime forfetario è portato a credere che l'IVA non lo tocchi, visto che non la addebita agli ospiti. Per gli acquisti, però, la situazione è diversa. La commissione trattenuta dalla piattaforma estera è un servizio ricevuto da un soggetto non residente: quando risulta territorialmente rilevante in Italia, il forfetario, che rimane soggetto passivo, deve assolvere l'imposta con l'inversione contabile (reverse charge), versandola cioè in prima persona.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
L. 190/2014, art. 1, commi 58 e 64 · D.P.R. 633/1972, artt. 7-ter, 7-quater e 17 · D.Lgs. 127/2015, art. 1, comma 3-bis · D.Lgs. 81/2025 · Circolare Agenzia delle Entrate 26/E/2022.

Destinatari
Operatori di affitti turistici in regime forfetario, gestori e consulenti fiscali.

Punto pratico
Riconcilia fatture delle commissioni, contratti e rendiconti del portale; individua il committente e la territorialità del servizio, calcola l'IVA indetraibile e annota separatamente le scadenze del TD17 e del versamento.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Affitti turistici su piattaforme estere: il forfetario deve assolvere l'IVA con reverse charge sulle commissioni, con TD17, senza detrazione. Regole e scadenze.
- 💡 **Impatto operativo:** Il documento da impiegare è il TD17, da inviare al Sistema di interscambio entro il giorno 15 del mese successivo, mentre il versamento risponde a scadenze sue.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Un secondo errore ricorrente consiste nell'estendere alle commissioni dei portali il limite di 10.000 euro previsto per alcuni acquisti intracomunitari di beni.

Chi dà in affitto immobili a uso turistico tramite portali stranieri e applica il regime forfetario è portato a credere che l'IVA non lo tocchi, visto che non la addebita agli ospiti. Per gli acquisti, però, la situazione è diversa. La commissione trattenuta dalla piattaforma estera è un servizio ricevuto da un soggetto non residente: quando risulta territorialmente rilevante in Italia, il forfetario, che rimane soggetto passivo, deve assolvere l'imposta con l'inversione contabile (reverse charge), versandola cioè in prima persona. L'IVA dovuta in questo modo non si detrae e si trasforma in un costo effettivo. Il documento da impiegare è il TD17, da inviare al Sistema di interscambio entro il giorno 15 del mese successivo, mentre il versamento risponde a scadenze sue. Per le commissioni non esiste alcuna franchigia di 10.000 euro: la soglia interessa soltanto certi acquisti intracomunitari di beni. Quanto ai ricavi, vanno considerati al lordo delle commissioni: se la piattaforma incassa 72.000 euro e ne trattiene 10.800, l'accredito è di 61.200 euro ma i ricavi restano 72.000. Su 10.800 euro di commissioni, l'IVA al 22% da versare ammonta a 2.376 euro. Per sanare le irregolarità occorre tenere separate l'omessa inversione, il mancato pagamento e la mancata comunicazione dei dati.

RENDICONTO DEL PORTALE: PUNTO DI PARTENZA DEI CONTROLLI

Per l'host, il rendiconto della piattaforma è di frequente il documento attraverso cui si verificano prenotazioni e accrediti. Il saldo finale, tuttavia, non coincide per forza né con il ricavo rilevante ai fini fiscali né con il costo totale dell'intermediazione. Il portale riscuote il corrispettivo per conto dell'operatore, trattiene la propria commissione, si occupa di cancellazioni e rimborsi e gli trasferisce solo la differenza.

In questo passaggio si intrecciano tre operazioni distinte: il servizio di alloggio fornito all'ospite, il servizio di intermediazione acquistato dal portale e il regolamento finanziario dei rispettivi importi. Il regime forfetario, previsto dall'articolo 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014, rende più semplice la determinazione del reddito e contempla esoneri IVA specifici, ma non fa venire meno questa distinzione, né gli obblighi relativi agli acquisti in cui il contribuente è debitore dell'imposta. La verifica amministrativa dovrebbe perciò prendere avvio dalle fatture delle commissioni e dai contratti, senza fermarsi ai bonifici incassati: la trattenuta del portale è un modo di pagare il servizio, non un motivo per lasciarlo fuori dall'analisi IVA.

SOGGETTIVITÀ IVA: PERCHÉ IL FORFETARIO RESTA COINVOLTO

Il fraintendimento più comune è ritenere che chi non applica di regola l'IVA ai propri clienti ne sia estraneo anche nei rapporti con i fornitori. In realtà l'imprenditore individuale in regime forfetario mantiene la qualifica di soggetto passivo. Se acquista servizi destinati all'attività, la sua posizione differisce da quella di un privato che si serve della piattaforma per bisogni personali.

Secondo l'articolo 1, comma 58, lettera d), della Legge n. 190/2014, alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti si applicano le regole degli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, come ricordato anche dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016. Bisogna quindi accertare dove il servizio abbia rilevanza territoriale. Se l'operazione è imponibile in Italia e il prestatore non è stabilito nel territorio dello Stato, l'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 trasferisce l'obbligo di assolvere l'imposta al committente soggetto passivo italiano. Il regime forfetario non costituisce, di per sé, un'eccezione a tale meccanismo.

SERVIZIO E COMMITTENTE: COSA SI ACQUISTA DAVVERO

Prima di applicare il reverse charge occorre individuare il servizio comprato. Il termine commissione può abbracciare intermediazione, promozione, gestione della prenotazione o altre prestazioni, e la qualificazione discende dalle condizioni contrattuali. Per i servizi generici resi tra imprese (B2B), l'articolo 7-ter fissa la territorialità nello Stato del committente. Le prestazioni relative a beni immobili, invece, seguono l'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), da leggere insieme al Regolamento UE n. 282/2011. Il collegamento commerciale con un alloggio non è sufficiente per qualificare come prestazione immobiliare ogni servizio offerto dal portale.

Il controllo deve estendersi anche al destinatario. Il proprietario dell'immobile, il titolare dell'attività, l'intestatario dell'account e chi acquista l'intermediazione possono essere persone diverse. Se un gestore opera in nome proprio e compra il servizio dalla piattaforma, l'obbligo IVA va valutato nella sua posizione. Se invece opera in nome e per conto del proprietario, il rapporto si ricostruisce in modo diverso. Contratto, fattura e rendiconto devono risultare coerenti: l'imputazione dell'imposta non può dipendere soltanto dal conto corrente su cui giunge l'accredito.

NESSUNA FRANCHIGIA: IL TETTO DI 10.000 EURO NON SI APPLICA

Un secondo errore ricorrente consiste nell'estendere alle commissioni dei portali il limite di 10.000 euro previsto per alcuni acquisti intracomunitari di beni. L'articolo 38, comma 5, lettera c), del D.L. n. 331/1993 regola un'esclusione specifica per gli acquisti di beni compiuti alle condizioni indicate, anche da soggetti con imposta totalmente indetraibile. Non prevede una franchigia generale per gli acquisti dall'estero.

Quando il servizio generico è ricevuto da un soggetto estero ed è rilevante in Italia, l'obbligo di assolvere l'imposta sussiste anche se il corrispettivo è modesto. La circolare n. 10/E/2016 ribadisce la necessità di tenere distinti i servizi dagli acquisti intracomunitari di beni. Una commissione di poco conto comporta dunque gli stessi adempimenti documentali di una elevata. Il numero delle prenotazioni e l'importo complessivo influiscono sul debito da versare, ma non sull'esistenza del presupposto.

DOCUMENTO TD17: FATTURA ESTERA E COMUNICAZIONE

Il modo in cui si assolve l'imposta varia in base allo Stato in cui il prestatore è stabilito. Se il fornitore ha sede nell'Unione europea, la fattura va integrata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, richiamati dall'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Se invece è extra-UE, il committente provvede con un'autofattura.

Accanto alla gestione dell'imposta c'è la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. Per gli acquisti di servizi dall'estero si utilizza il tipo documento TD17, da inviare al Sistema di interscambio entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento che attesta l'operazione o a quello di effettuazione dell'operazione, a seconda dei casi. La circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 distingue l'invio dei dati dagli obblighi sostanziali: la mancata trasmissione del TD17 non prova di per sé l'omesso versamento, e il suo invio non dimostra che il pagamento sia avvenuto.

Nei controlli sulle annualità pregresse pesa anche la decorrenza degli obblighi telematici. L'articolo 18 del D.L. n. 36/2022 li ha estesi dal 1° luglio 2022 ai soggetti che nel 2021 avevano superato 25.000 euro di ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, e dal 1° gennaio 2024 ai restanti contribuenti interessati.

SCADENZE DI VERSAMENTO: MENSILE E TRIMESTRALE

L'IVA dovuta sulle commissioni non può essere recuperata tramite detrazione: per il forfetario costituisce un onere effettivo, da imputare al conto economico dell'attività. Per quanto riguarda i termini, alle operazioni effettuate fino al 30 settembre 2025 si applica il previgente versamento mensile, da eseguire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione. Per le operazioni dal 1° ottobre 2025, il D.Lgs. n. 81/2025 ha introdotto il pagamento trimestrale contemplato dall'articolo 1, comma 58, lettera e-bis), della Legge n. 190/2014, da eseguire entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre, considerando i differimenti applicabili.

La cadenza del pagamento non modifica automaticamente la scadenza della comunicazione con TD17, perciò conviene tenere due scadenzari separati: uno per i documenti e uno per i versamenti. Nel ricostruire più annualità non si può adottare un criterio unico: la data di effettuazione delle operazioni stabilisce la scadenza da assumere e, di conseguenza, il calcolo degli interessi.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si supponga che la piattaforma riscuota per conto dell'operatore corrispettivi per 72.000 euro e trattenga commissioni per 10.800 euro. L'accredito netto è pari a 61.200 euro, ma i ricavi restano 72.000 euro. La commissione rappresenta un costo dell'attività. Se il servizio è imponibile al 22%, l'IVA da assolvere con reverse charge ammonta a 2.376 euro (10.800 x 22%). L'operatore deve perciò tenere presenti sia la trattenuta del portale sia l'imposta indetraibile, senza scambiarle per una diminuzione dei ricavi.

Per il reddito forfetario, l'articolo 1, comma 64, della Legge n. 190/2014 stabilisce il coefficiente di redditività dell'attività. Commissioni e relativa IVA non sono deducibili in modo analitico, poiché il sistema riconosce i costi attraverso il coefficiente, salve le deduzioni espressamente ammesse. La riconciliazione tra prenotazioni, rimborsi, commissioni e accrediti assolve dunque a due scopi: determinare in modo corretto i ricavi e quantificare l'IVA sugli acquisti di servizi.

INCROCI DI DATI: COSA VEDE IL FISCO

Gli scambi informativi IVA, le comunicazioni DAC7 regolate dal D.Lgs. n. 32/2023 e i documenti presenti nel Sistema di interscambio consentono all'amministrazione di far emergere disallineamenti. L'assenza di un documento telematico, tuttavia, va letta assieme alla fattura, al contratto e ai versamenti.

Un caso delicato si ha quando il portale ha già applicato l'IVA italiana, considerando l'utente un consumatore finale. Ignorare la circostanza non è corretto, ma non si può nemmeno dare per scontato che essa liberi il committente dagli obblighi previsti nei rapporti tra imprese. L'articolo 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. n. 471/1997 regola l'errato assolvimento dell'imposta da parte del prestatore quando sussistevano i presupposti dell'inversione contabile.

REGOLARIZZAZIONE: DISTINGUERE LE SINGOLE VIOLAZIONI

Nel ricostruire le irregolarità occorre tenere separate l'omessa inversione contabile, l'eventuale mancato pagamento e la mancata comunicazione dei dati. Le norme di riferimento sono gli articoli 6, 13 e 11, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 471/1997, nelle formulazioni applicabili alle singole violazioni. Il ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 esige un prospetto per ciascuna operazione o periodo, con fattura, imponibile, IVA, scadenza originaria, pagamento e trasmissione. L'emissione tardiva del TD17 non è sufficiente a perfezionare la regolarizzazione.

Anche il cumulo giuridico deve rispettare le condizioni poste dalla norma e non si estende indistintamente agli omessi versamenti. Per quantificare correttamente si parte dall'individuazione delle violazioni effettive, non dalla somma automatica di tutte le sanzioni richiamabili in astratto.

RIEPILOGO OPERATIVO: LE VERIFICHE IN TABELLA

AREA DI VERIFICA	REGOLA DA APPLICARE	RIFERIMENTI
Servizio acquistato	Analizzare il contratto e distinguere intermediazione, servizi generici e prestazioni immobiliari	Artt. 7-ter e 7-quater, D.P.R. 633/1972; Reg. UE 282/2011
Destinatario della commissione	Stabilire chi acquista in concreto il servizio nell'esercizio dell'attività	Art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972
Qualità del forfetario	Il regime non fa venire meno la soggettività IVA né gli obblighi sugli acquisti esteri	Art. 1, comma 58, L. 190/2014; circolare 10/E/2016
Importo del servizio	Per le commissioni non vale alcuna franchigia di 10.000 euro	Art. 38, comma 5, lett. c), D.L. 331/1993
Documento IVA	Integrazione della fattura UE oppure autofattura se il prestatore è extra-UE	Art. 17, D.P.R. 633/1972; artt. 46 e 47, D.L. 331/1993
Comunicazione dei dati	TD17, con scadenza diversa da quella del pagamento	Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015; circolare 26/E/2022
Versamento	Mensile fino al 30 settembre 2025, trimestrale dal 1° ottobre 2025	L. 190/2014; D.Lgs. 81/2025
Costo dell'IVA	Imposta non detraibile; costi non dedotti in modo analitico dal reddito forfetario	Art. 1, commi 58 e 64, L. 190/2014
Ricavi dell'attività	Le commissioni non abbassano i ricavi fino all'importo accreditato	Art. 1, commi 54 e 64, L. 190/2014
Controlli e correzioni	Riconciliare dati, fatture e pagamenti; sanare separatamente ciascun obbligo violato	Art. 6-bis, L. 212/2000; circolare 26/E/2022; art. 13, D.Lgs. 472/1997

DOMANDE FREQUENTI

IL FORFETARIO PAGA L'IVA SULLE COMMISSIONI DELLE PIATTAFORME ESTERE?

Il forfetario resta soggetto passivo IVA. Quando il servizio acquistato dalla piattaforma estera è imponibile in Italia, deve assolvere l'imposta con reverse charge senza poterla detrarre. Prima occorre verificare il contratto, la natura del servizio e chi ne è il committente.

LA SOGLIA DI 10.000 EURO VALE ANCHE PER LE COMMISSIONI DEI PORTALI?

La soglia di 10.000 euro riguarda alcuni acquisti intracomunitari di beni e non costituisce una franchigia per i servizi delle piattaforme. Se la commissione è territorialmente rilevante in Italia, l'obbligo di assolvere l'IVA sussiste anche per importi modesti.

LA SCADENZA DEL TD17 COINCIDE CON QUELLA DEL VERSAMENTO IVA?

Il TD17 segue un termine distinto dal pagamento: va trasmesso entro il giorno 15 del mese successivo secondo il documento ricevuto o l'operazione effettuata. Per le operazioni dal 1° ottobre 2025 il versamento è trimestrale, con i differimenti applicabili.

I RICAVI DEL FORFETARIO SI CALCOLANO PRIMA O DOPO LE COMMISSIONI?

I ricavi restano al lordo delle commissioni trattenute dalla piattaforma: un accredito netto inferiore non riduce i corrispettivi dell'attività. Commissioni e relativa IVA non sono deducibili analiticamente nel regime forfetario, che riconosce i costi attraverso il coefficiente di redditività.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/affitti-turistici-e-piattaforme-estere-forfetari-iva-td17/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 26/10/2026

IRAP delle holding: due test di prevalenza e due basi imponibili diverse

IRAP holding: il decreto Omnibus affianca al test patrimoniale un test sui ricavi per le finanziarie di gruppo. Due basi imponibili, industriale e finanziaria. Il carico IRAP di una medesima società di partecipazione può variare parecchio in funzione della qualifica che le viene attribuita. L'art. 162-bis del TUIR ripartisce i soggetti in tre categorie: intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria, ovvero le holding industriali. Per stabilire a quale gruppo appartenga la società si applica un test di prevalenza costruito sui dati di bilancio: partecipazioni e altri rapporti con le partecipate devono eccedere il 50% dell'attivo patrimoniale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRAP.

Norme chiave
TUIR, art. 162-bis · D.Lgs. 148/2026, art. 5 · D.M. 53/2015, art. 3, comma 2 · D.Lgs. 446/1997, artt. 5, 6 e 11.

Destinatari
Holding industriali e finanziarie, società miste, finanziarie di gruppo e consulenti fiscali.

Punto pratico
Ripeti a ogni bilancio il test patrimoniale e, per le finanziarie di gruppo, quello sui ricavi; documenta i calcoli e applica la base IRAP coerente con la qualifica della società, distinguendo le norme dalle interpretazioni di categoria.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 5) introduce un secondo test, misurato sui ricavi del conto economico e rivolto alle finanziarie che agiscono unicamente all'interno del gruppo.
- 💡 **Impatto operativo:** Chiusa la fase della qualificazione, la base imponibile IRAP prende due percorsi distinti, ma l'aliquota ordinaria resta in entrambi i casi del 4,65%, fatte salve le maggiorazioni regionali.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Si tratta di un'interpretazione della prassi di categoria, non di una norma di legge, e va quindi trattata con cautela.

Il carico IRAP di una medesima società di partecipazione può variare parecchio in funzione della qualifica che le viene attribuita. L'art. 162-bis del TUIR ripartisce i soggetti in tre categorie: intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria, ovvero le holding industriali. Per stabilire a quale gruppo appartenga la società si applica un test di prevalenza costruito sui dati di bilancio: partecipazioni e altri rapporti con le partecipate devono eccedere il 50% dell'attivo patrimoniale. Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026, art. 5) introduce un secondo test, misurato sui ricavi del conto economico e rivolto alle finanziarie che agiscono unicamente all'interno del gruppo. La novità si applica a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, cioè dal 2026 per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, e non tocca la dichiarazione Redditi 2026 riferita al 2025. Chiusa la fase della qualificazione, la base imponibile IRAP prende due percorsi distinti, ma l'aliquota ordinaria resta in entrambi i casi del 4,65%, fatte salve le maggiorazioni regionali. Chi segue famiglie imprenditoriali deve quindi ripetere la verifica a ogni bilancio.

TRE CATEGORIE: IN QUALE CLASSE RIENTRA UNA HOLDING

Nel comma 1 dell'art. 162-bis del TUIR sono individuati tre tipi di soggetti. Alla lettera a) figurano gli intermediari finanziari, vale a dire i soggetti abilitati a concedere finanziamenti al pubblico. Alla lettera b) si trovano le società di partecipazione finanziaria, cioè le holding bancarie e finanziarie che svolgono in modo esclusivo o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari. Alla lettera c) rientrano le società di partecipazione non finanziaria, o holding industriali, che acquisiscono partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

A quest'ultima categoria sono ricondotti pure i cosiddetti soggetti assimilati, ossia società che esercitano attività finanziaria non rivolta al pubblico ma limitata all'interno di un gruppo industriale. Nella maggior parte delle holding di famiglia, che possiedono quote di società operative, la base imponibile IRAP segue in linea di principio la disciplina ordinaria delle imprese industriali e commerciali, con un correttivo particolare che verrà illustrato più avanti.

TEST PATRIMONIALE: IL LIMITE DEL 50%

Il test tradizionale è dettato dal comma 2 dell'art. 162-bis del TUIR. Lo si ritiene superato se, sulla base del bilancio

approvato per l'ultimo esercizio, il valore complessivo delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali in essere con le partecipate eccede il 50% dell'attivo patrimoniale. Per le sole holding finanziarie hanno peso anche gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.

Numerosi profili applicativi sono stati chiariti dalla prassi, che la fonte sintetizza nel modo seguente:

- sono esclusi dal test i crediti originati da rapporti commerciali con le partecipate, quali canoni di locazione, royalties o crediti da consolidato fiscale (interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 2019);
- nel caso delle sub-holding si adotta un criterio di trasparenza (risposta n. 49 a Telefisco 2019);
- sono escluse le società che operano in trading su strumenti finanziari non partecipativi (risposta a interpello n. 121 del 2020);
- quando nessuna categoria di partecipazioni prevale da sola, la natura della società dipende dalla componente maggioritaria (risposta a interpello n. 40 del 2021);
- le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante con finalità speculative non contano, mentre contano quelle riclassificate dalle immobilizzazioni in attesa di realizzo (risposte a interpello n. 266 e n. 363 del 2021 e circolare Assonime n. 20 del 2021);
- qualsiasi finanziamento erogato alla partecipata entra nel test (risposta a interpello n. 177 del 2022), mentre impegni e garanzie hanno rilievo solo per le holding finanziarie (risposta a interpello n. 178 del 2022).

Tali riferimenti derivano dalla fonte e non sono stati controllati singolarmente sui documenti originali: prima di fondarvi una decisione operativa, è opportuno leggere i testi richiamati.

TEST SUI RICAVI: L'INNOVAZIONE INTRODOTTA DAL DECRETO OMNIBUS

L'art. 5 del D.Lgs. n. 148/2026 riguarda i soggetti assimilati alle holding non finanziarie, di solito le finanziarie di gruppo o captive, che erogano finanziamenti e garanzie nell'esclusivo interesse del gruppo. Per la prima volta è richiesto che tali attività siano rivolte in via esclusiva o prevalente a soggetti diversi dal pubblico, secondo l'art. 3, comma 2, del D.M. n. 53/2015. Vi è prevalenza quando, sulla base del bilancio dell'ultimo esercizio, i ricavi e proventi derivanti da queste attività eccedono il 50% dei ricavi e proventi complessivi.

Si tratta, di fatto, di un secondo test di prevalenza che si distingue per un aspetto essenziale: a essere misurate non sono più le grandezze dell'attivo, bensì le voci del conto economico. Il decreto porta la data del 7 agosto 2026 ed è in vigore dal 12 agosto 2026. Stando alla fonte, le prime letture operative sono contenute nella circolare Federholding n. 15 del 2026, e la norma confluirà dal 2027 nell'art. 161 del D.Lgs. n. 117/2026, riferimento non verificato.

SOCIETÀ MISTE: IL PERICOLO DI RIENTRARE DALLA FINESTRA

Per le finanziarie di gruppo pure, senza partecipazioni, l'effetto è contenuto: è sufficiente accertare la prevalenza reddituale delle attività contemplate dal D.M. n. 53/2015. Più delicato è il caso delle società con attività mista, per esempio una holding e immobiliare che concede anche finanziamenti infragruppo. Federholding suggerisce di eseguire prima il test patrimoniale, per capire se si tratti di una holding di partecipazione, e solo in caso di esito negativo il nuovo test sui ricavi, ai fini dell'assimilazione.

Il rischio è che vengano attratte nel perimetro società che il test patrimoniale aveva lasciato fuori, perché per esempio gli immobili valgono più delle partecipazioni, ma che nel conto economico presentano interessi attivi sui finanziamenti alle partecipate superiori ai canoni di locazione. Si propone di risolvere il problema escludendo dal test sui ricavi i proventi già considerati in quello patrimoniale, nell'esempio tali interessi attivi. Quanto al calcolo, il numeratore è composto dai ricavi delle attività del D.M. n. 53/2015, mentre il denominatore dalle voci A.1, C.15 e C.16 del conto economico per i soggetti che applicano gli OIC, e non dall'insieme dei ricavi di bilancio. Si tratta di un'interpretazione della prassi di categoria, non di una norma di legge, e va quindi trattata con cautela.

BASE IMPONIBILE: HOLDING INDUSTRIALI E FINANZIARIE A CONFRONTO

Definita la natura della holding, cambia il modo di determinare la base IRAP. Le holding industriali applicano le regole ordinarie previste per le società industriali, commerciali e di servizi (artt. 5 e 11 del D.Lgs. n. 446/1997), con un'integrazione: al valore della produzione si aggiunge la differenza fra interessi attivi e passivi, rilevante al 96%. Rimangono fuori i proventi tipici, ossia dividendi, plusvalenze e minusvalenze, rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni, e, secondo la fonte, ormai anche proventi e oneri da trading (risposta a interpello n. 266 del 2021, che supera le più restrittive risposte n. 121 e n. 323 del 2020, con la circolare Assonime n. 28 del 2021).

Le holding finanziarie, al contrario, seguono le regole proprie degli intermediari finanziari (art. 6, commi da 1 a 8, del D.Lgs. n. 446/1997). La base risulta dalla somma algebrica del margine di intermediazione, ridotto del 50% dei dividendi, del 90% degli ammortamenti strumentali, del 90% delle altre spese amministrative e delle rettifiche nette sui crediti verso clientela. Non si deducono i compensi per collaborazioni coordinate e continuative e lavoro assimilato, la quota interessi dei canoni di leasing e l'IMU.

ASPETTO	HOLDING INDUSTRIALE	HOLDING FINANZIARIA
Disciplina IRAP	Artt. 5 e 11 D.Lgs. 446/1997, con interessi netti al 96%	Art. 6, commi 1–8, D.Lgs. 446/1997
Dividendi e plusvalenze su partecipazioni	Esclusi	Dividendi ridotti del 50% nel margine di intermediazione
Costo del lavoro e spese amministrative	Regole ordinarie	90% delle altre spese amministrative; non deducibili co.co.co., quota interessi leasing e IMU
Aliquota ordinaria	4,65%	4,65%

CLASSIFICAZIONE: IL MOTIVO PER CUI NON VA RINVIATA

Stabilire la base IRAP non è un compito da relegare alla fase conclusiva della dichiarazione. Essa condiziona voci spesso consistenti, come interessi infragruppo, dividendi e plusvalenze, e con il nuovo test reddituale richiede di tenere sotto controllo il conto economico oltre allo stato patrimoniale. Anche uno scostamento minimo può far passare la società da un regime all'altro, oppure farla ricadere, senza averlo voluto, nel perimetro delle holding.

L'indicazione pratica è lineare: a ogni bilancio occorre verificare il test patrimoniale e, per le società con finanziamenti infragruppo, anche quello sui ricavi; conviene inoltre documentare i criteri di calcolo, dato che la prassi sul secondo test è appena agli inizi, e allineare la qualificazione IRAP a quella ai fini IRES, che discende dalla medesima norma.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO UNA SOCIETÀ RIENTRA NEL PERIMETRO DELLE HOLDING AI FINI IRAP?

Il test patrimoniale dell'articolo 162–bis del TUIR considera il bilancio approvato: partecipazioni e altri rapporti con le partecipate devono superare il 50% dell'attivo. La distinzione fra holding finanziarie e industriali dipende dai soggetti partecipati: intermediari finanziari oppure soggetti diversi.

CHE COSA INTRODUCE IL D.LGS. 148/2026 PER L'IRAP DELLE HOLDING?

Un secondo test, sui ricavi, per i soggetti assimilati alle holding non finanziarie. C'è prevalenza quando i ricavi da attività verso soggetti diversi dal pubblico superano il 50% dei ricavi complessivi. Vale dal periodo d'imposta 2026 per chi ha esercizio coincidente con l'anno solare.

QUAL È L'ALIQUOTA IRAP ORDINARIA DI UNA HOLDING?

L'aliquota ordinaria è del 4,65% in entrambi i percorsi di base imponibile, fatte salve le maggiorazioni regionali. Cambia la base su cui si applica, in base alla qualifica attribuita alla società.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/irap-holding-test-prevalenza-basi-imponibili/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

15 MIN LETTURA 30/10/2026

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: la voce A1 del bilancio

Voce A1 del conto economico: cosa comprende e come si rileva secondo codice civile, Tuir e OIC 34, con esempi pratici e le novità fiscali 2025–2026. Guida operativa alla prima e più corposa voce del valore della produzione, tra regole civilistiche, disciplina fiscale e principio contabile OIC 34. La voce A1 del conto economico raccoglie i ricavi delle vendite e delle prestazioni, cioè il cuore dell'attività caratteristica di un'impresa. È la voce che, più di ogni altra, racconta quanto un'azienda incassa (o matura il diritto a incassare) vendendo prodotti, merci o servizi. Le regole per iscriverla correttamente intrecciano il codice civile, il Tuir e, dal 2024, il nuovo principio contabile OIC 34.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Bilancio.

Norme chiave
Codice civile, artt. 2423-bis e 2425-bis · TUIR, artt. 57, 85, 107, 108 e 109 · OIC 12 · OIC 34 · D.M. 27 giugno 2025 · Circolare Assonime 13/2026.

Destinatari
Amministratori, responsabili amministrativi, redattori di bilancio e consulenti contabili.

Punto pratico
Riconcilia i contratti di vendita e servizio con i ricavi di competenza: separa A1 da A5, sottrai resi e premi e verifica le unità contabili dell'OIC 34; registra a parte le differenze fiscali sugli accantonamenti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Voce A1 del conto economico: cosa comprende e come si rileva secondo codice civile, Tuir e OIC 34, con esempi pratici e le novità fiscali 2025–2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Guida operativa alla prima e più corposa voce del valore della produzione, tra regole civilistiche, disciplina fiscale e principio contabile OIC 34.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Quando un contratto promette al cliente più beni o servizi distinti, ciascuno va trattato come unità elementare separata, salvo che siano tra loro integrati o interdipendenti.

Guida operativa alla prima e più corposa voce del valore della produzione, tra regole civilistiche, disciplina fiscale e principio contabile OIC 34

La voce A1 del conto economico raccoglie i ricavi delle vendite e delle prestazioni, cioè il cuore dell'attività caratteristica di un'impresa. È la voce che, più di ogni altra, racconta quanto un'azienda incassa (o matura il diritto a incassare) vendendo prodotti, merci o servizi. Le regole per iscriverla correttamente intrecciano il codice civile, il Tuir e, dal 2024, il nuovo principio contabile OIC 34. A queste si è aggiunto nel 2025 un decreto di coordinamento fiscale che sta ancora generando dibattito tra gli addetti ai lavori.

CHE COSA COMPRENDE LA VOCE A1

Nella voce A1 confluiscono i ricavi derivanti dall'attività ordinaria dell'impresa, limitatamente alla parte che ha natura caratteristica: vendite di beni e prestazioni di servizi. L'espressione "valore della produzione" va intesa in senso ampio, riferita non solo alle imprese industriali ma anche a quelle commerciali e di servizi. Rientrano tipicamente in questa voce i ricavi da vendita di merci, prodotti finiti, semilavorati e materie prime, i corrispettivi per prestazioni di servizi, i canoni di locazione attiva di immobili strumentali quando rappresentano attività caratteristica, i ricavi da noleggio e le provvigioni attive, quando l'intermediazione costituisce l'oggetto principale dell'impresa.

Il codice civile non impone una suddivisione per categorie omogenee di ricavi all'interno della voce A1, ma se questa informazione è significativa per la comprensione del bilancio va comunque riportata in nota integrativa, con riferimento alle categorie di attività e alle aree geografiche in cui opera l'impresa.

COMPETENZA E INDICAZIONE AL NETTO: LE REGOLE DEL CODICE CIVILE

Due articoli del codice civile governano l'iscrizione dei ricavi in A1. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.c., i ricavi vanno indicati nel rispetto del principio di competenza economica, indipendentemente dal momento dell'incasso: conta quando la vendita o la prestazione si è compiuta, non quando arriva il bonifico del cliente. Secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis c.c., invece, i ricavi devono essere esposti al netto di resi, sconti, abbuoni, premi e delle imposte direttamente collegate alla vendita, come le imposte di fabbricazione.

Lo stesso art. 2425-bis stabilisce che i ricavi in valuta estera vanno determinati al cambio corrente alla data in cui l'operazione si perfeziona, e che i proventi da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (comprese le differenze tra prezzo a termine e

prezzo a pronti) devono essere rilevati per competenza, quota per quota.

LA NOZIONE FISCALE DI RICAVO NEGLI ARTT. 57 E 85 DEL TUIR

Sul fronte fiscale, gli artt. 57 e 85 del D.P.R. 917/1986 offrono una definizione di ricavo più ampia di quella contabile, con regole specifiche per ciascuna fattispecie. Costituiscono ricavi, tra l'altro:

- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, esclusi i beni strumentali;
- i corrispettivi delle cessioni di azioni, quote, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non sono iscritti come tali in bilancio.

Un caso particolare riguarda le indennità. Sono considerate ricavi le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni le cui cessioni generano normalmente corrispettivi (tipicamente le merci). Le indennità che risarciscono danni diversi, invece, si qualificano come sopravvenienze attive e vanno collocate altrove nel conto economico, non in A1.

Esempio pratico – indennizzo assicurativo su merce danneggiata.
La ditta Tessuti Marino Srl subisce un allagamento del magazzino che danneggia un lotto di stoffe pronte per la vendita, del valore di 8.400 euro. La compagnia assicurativa liquida un indennizzo di pari importo. Poiché il danno riguarda beni-merce la cui cessione avrebbe generato ricavi ordinari, l'indennizzo va contabilizzato in dare di Banca c/c e in avere della voce A1 (sottoconto "Indennizzi sulla produzione"), per 8.400 euro. Se invece l'assicurazione avesse risarcito, ad esempio, un danno all'immagine dell'azienda, la stessa somma sarebbe stata rilevata come sopravvenienza attiva, fuori dalla voce A1.

SCONTI, RESI, ABBUONI E PREMI: LE RETTIFICHE DI A1

Le rettifiche in diminuzione delle vendite sono componenti negativi di reddito che riducono ricavi già rilevati. Si tratta di variazioni facoltative per il venditore: se questi decide di esercitarle, per l'acquirente sorge invece l'obbligo di eseguire la corrispondente rettifica in diminuzione dei propri costi. Le cause più frequenti sono resi per merce difettosa o non conforme all'ordine, errori di fatturazione, abbuoni qualitativi o quantitativi, ribassi e premi.

Quando un cliente restituisce la merce per differenze di qualità o quantità rispetto a quanto pattuito, il venditore ha facoltà di emettere una nota di accredito. Al termine dell'esercizio è inoltre possibile stanziare un accantonamento per premi da erogare, calcolato su basi oggettive (ad esempio sulle vendite già effettuate nell'anno): l'importo va scomputato direttamente dalla voce A1. Sul piano IVA, i premi di quantità concessi al raggiungimento di un certo volume di acquisti scontano la stessa aliquota dei beni cui si riferiscono, mentre i premi di fedeltà corrisposti in denaro, senza che il cliente assuma alcun obbligo, restano fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

Va infine ricordato che, secondo quanto chiarito dalla prassi (circolare 25/E del 1979), le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono, anche se concordate dopo la contrattazione originaria, non sono mai equiparabili a cessioni gratuite: sono sempre collegate a un'operazione commerciale, a differenza degli omaggi puri e semplici.

Esempio pratico – reso e nota di accredito.
Falegnameria Corte Alta Srl vende a un cliente 40 sedie a 45 euro cadauna più IVA al 22%, per un totale fattura di 2.196 euro (1.800 + 396 di IVA). Il cliente ne restituisce 6 per un difetto di verniciatura. Il venditore emette nota di accredito per 329,40 euro (270 euro di merce più 59,40 di IVA), con contropartita in dare della voce A1 "Resi su vendite" per 270 euro. Il ricavo netto della fornitura resta quindi pari a 1.530 euro (1.800 - 270).

PROVVIGIONI ATTIVE E NOLEGGI: QUANDO RESTANO IN A1

Non sempre un provento da intermediazione o da noleggio finisce automaticamente in A1. Secondo l'OIC 12, le provvigioni attive percepite da un agente vanno rilevate nella voce A1 solo se rappresentano ricavi propri dell'attività caratteristica dell'impresa. Se invece l'attività di intermediazione è meramente accessoria rispetto a quella effettivamente esercitata, le stesse provvigioni confluiscono nella voce A5, "Altri ricavi e proventi".

Lo stesso criterio vale per i canoni di noleggio attivo: chi noleggia veicoli o attrezzature come oggetto tipico della propria attività li rileva in A1; chi lo fa in via occasionale o accessoria li colloca in A5. In entrambi i casi, se i canoni sono stati incassati anticipatamente rispetto al periodo di competenza, in chiusura d'esercizio occorre stornare la quota non di competenza tramite un risconto passivo.

AUTOCONSUMO, ASSEGNAZIONE AI SOCI E VALORE NORMALE

Quando l'imprenditore preleva beni per uso personale o li assegna ai soci al di fuori di una vendita ordinaria, quei beni vanno comunque valorizzati come ricavi, al loro valore normale: il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie, in condizioni di libera concorrenza, allo stesso stadio di commercializzazione e nel medesimo contesto di tempo e luogo. Diverso è il trattamento delle prestazioni di servizi gratuite: non generano ricavi imponibili, ma i relativi costi diventano indeducibili.

Esempio pratico – assegnazione di beni ai soci.
La società Ceramiche del Borgo Srl assegna ai suoi tre soci, in parti uguali, un lotto di piastrelle il cui valore normale complessivo è 9.000 euro più IVA al 22% (1.980 euro), per un totale di 10.980 euro. La scrittura movimenta i conti "Socio c/prelievi" per 3.660 euro ciascuno, in contropartita della voce A1 "Merci c/vendite" per 9.000 euro e di IVA c/vendite per 1.980 euro. Il ricavo di 9.000 euro concorre alla formazione del valore della produzione dell'esercizio esattamente come una vendita a terzi.

IL CONTRATTO RENT TO BUY E I SUOI RIFLESSI IN A1

Il rent to buy è una fattispecie contrattuale composita: unisce una locazione operativa, un preliminare di compravendita (con obbligo unilaterale del proprietario e facoltà di acquisto per il conduttore) e, se e quando l'opzione viene esercitata, una vera cessione. Finché il conduttore non esercita l'opzione, l'unico negozio giuridicamente rilevante resta la locazione: i canoni concorrono alla formazione del reddito imponibile pro-rata temporis, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del Tuir.

Sul piano contabile, la quota dei canoni imputabile al godimento dell'immobile va rilevata in A1 come locazione attiva (se l'attività di locazione è caratteristica per il locatore), mentre la quota imputata ad acconto sul prezzo finale resta sospesa tra i debiti, senza transitare da conto economico fino al momento del riscatto. Quando il conduttore esercita l'opzione di acquisto e si perfeziona il trasferimento della proprietà, emerge un componente di reddito pari alla differenza tra il prezzo di cessione pattuito e il costo fiscale dell'immobile, da rilevare in A1 come ricavo da cessione.

LA RILEVAZIONE DEI RICAVI SECONDO IL PRINCIPIO CONTABILE OIC 34

Dal 1° gennaio 2024 si applica il nuovo OIC 34 "Ricavi", che ha riscritto in modo organico i criteri di rilevazione iniziale del ricavo. Il principio riguarda tutte le società che redigono il bilancio secondo le regole del codice civile, comprese quelle in forma abbreviata e le micro-imprese, e si applica a ogni transazione che comporti l'iscrizione di ricavi da vendita di beni o prestazione di servizi, indipendentemente dalla voce di conto economico in cui confluiscono. Restano fuori dal perimetro dell'OIC 34 i ricavi da lavori in corso su ordinazione, le cessioni d'azienda, i fitti attivi e le operazioni prive di finalità di compravendita.

La rilevazione iniziale del ricavo si fonda su quattro elementi: il prezzo complessivo del contratto, le unità elementari di contabilizzazione, i corrispettivi variabili e l'eventuale diritto di reso riconosciuto al cliente.

LE UNITÀ ELEMENTARI DI CONTABILIZZAZIONE

Quando un contratto promette al cliente più beni o servizi distinti, ciascuno va trattato come unità elementare separata, salvo che siano tra loro integrati o interdipendenti. Il prezzo complessivo va poi allocato a ogni unità in proporzione al rispettivo prezzo di vendita; se manca un prezzo contrattualmente definito, si può stimare con il metodo dei prezzi di mercato, quello dei costi attesi più margine, oppure per differenza residuale.

Esempio pratico – unità elementari e assistenza gratuita post-vendita.
Impianti Solari Meridione Srl vende un impianto fotovoltaico industriale a 180.000 euro, comprensivo di due anni di manutenzione gratuita. Il listino interno valorizza l'impianto da solo a 168.000 euro e il pacchetto di manutenzione biennale a 12.000 euro (6.000 euro per annualità). In bilancio ordinario, alla vendita si rileva un credito di 180.000 euro, un ricavo in A1 di 168.000 euro per l'impianto e un risconto passivo di 12.000 euro; negli esercizi successivi il risconto si libera per 6.000 euro all'anno, con imputazione a ricavi da prestazioni di servizi man mano che la manutenzione viene erogata. Una micro-impresa, in alternativa, potrebbe rilevare l'intero corrispettivo di 180.000 euro come ricavo unico e accantonare a fondo rischi il costo stimato dell'assistenza da erogare.

CORRISPETTIVI VARIABILI E DIRITTO DI RESO

Sconti, abbuoni, penalità e resi attesi riducono il ricavo iscritto in base alla miglior stima possibile, utilizzando il metodo della media ponderata dei possibili importi oppure quello dell'importo più probabile, a seconda di quale meglio approssima il risultato atteso. Quando il venditore riconosce al cliente un diritto di reso, il ricavo va rilevato al lordo solo se esiste ragionevole certezza che il bene non sarà restituito; in caso contrario occorre stimare la quota di vendite che rientrerà, riducendo il ricavo e iscrivendo un fondo rischi per i rimborsi futuri, oltre a una voce separata di rimanenze per il valore dei beni che si prevede di riavere indietro.

Esempio pratico – vendita con diritto di reso.
Calzature Nord Est Srl vende 3.000 paia di scarpe a un rivenditore online, a 40 euro cadauna (120.000 euro totali), con diritto di reso entro 90 giorni. Il costo medio unitario è 26 euro. Sulla base dello storico, l'azienda stima che il 4% dei prodotti (120 paia, per 4.800 euro) verrà restituito. Il ricavo di 120.000 euro viene quindi ridotto di 4.800 euro, con contropartita in un fondo rischi per resi attesi, e il costo dei beni che si prevede di riavere indietro (120 paia x 26 euro = 3.120 euro) viene stornato dalla variazione delle rimanenze e riclassificato in una voce separata dell'attivo circolante, in attesa dell'effettivo reso.

IL COORDINAMENTO FISCALE DEL D.M. 27 GIUGNO 2025 E LE NOVITÀ 2026

Con il D.M. 27 giugno 2025 il Ministero dell'Economia ha definito le disposizioni di coordinamento fiscale tra le nuove regole contabili dell'OIC 34 e le basi imponibili Ires e Irap, intervenendo anche sulle modifiche apportate a OIC 16 e OIC 31 in materia di obblighi di smantellamento e ripristino dei cespiti. Il principio guida è quello della derivazione rafforzata: dove il decreto non dispone diversamente, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dall'OIC 34 assumono piena rilevanza fiscale, anche in deroga alle disposizioni ordinarie del Tuir.

Assumono così rilevanza fiscale diretta, tra l'altro, gli sconti e gli abbuoni (anche se determinati su base statistica), le operazioni a premio collegate a sconti sui prodotti ceduti, la segmentazione o il raggruppamento dei contratti in unità elementari. Fa eccezione la disciplina delle penalità contrattuali e degli accantonamenti per resi stimati per massa, che restano qualificati fiscalmente come accantonamenti ai sensi dell'art. 107 del Tuir: sono quindi indeducibili al momento della rilevazione contabile e diventano deducibili solo quando l'importo si consolida con certezza e determinabilità oggettiva.

FENOMENO	RILEVANZA FISCALE
Sconti, abbuoni, resi stimati su base statistica	Rilevanza fiscale diretta (derivazione rafforzata)
Segmentazione o raggruppamento dei contratti	Rilevanza fiscale diretta
Penalità contrattuali stimate	Indeducibili fino a quando diventano certe e determinabili (art. 107 Tuir)
Fondo per resi stimati per massa	Indeducibile fino al momento dell'effettivo reso (art. 107, comma 4, Tuir)
Costi di ottenimento del contratto capitalizzati	Deducibili per quote secondo l'art. 108, comma 1, Tuir

Nella prima metà del 2026 il dibattito tecnico su questo decreto si è intensificato. Assonime, con la circolare n. 13 del 28 aprile 2026, ha esaminato in dettaglio le disposizioni fiscali su ricavi e costi di smantellamento e ripristino, segnalando alcune criticità operative: in particolare, per i costi di attualizzazione dei fondi legati agli obblighi di ripristino dei siti, il decreto introduce un regime di sostanziale doppio binario, poiché le quote imputate a conto economico per il trascorrere del tempo restano indeducibili fino a quando non acquisiscono certezza e oggettiva determinabilità. Le imprese interessate da operazioni di smantellamento, ripristino o da contratti articolati su più unità elementari dovrebbero quindi monitorare gli sviluppi della prassi, poiché il tema resta aperto anche dopo l'entrata in vigore del decreto.

UN CASO PRATICO RIEPILOGATIVO

Per fissare i concetti, si consideri Manifattura Tessile Colli Srl, che nel corso dell'esercizio realizza le seguenti operazioni: vendita di tessuti per 85.000 euro, prestazioni di confezionamento per conto terzi per 22.000 euro, un reso di merce per 1.200 euro, uno stanziamento per premio quantità a fine anno di 2.500 euro e provvigioni attive da un'attività di intermediazione commerciale accessoria (quindi non caratteristica) per 3.000 euro. In A1 confluiranno: 85.000 euro di vendite, 22.000 euro di prestazioni di servizi, al netto di 1.200 euro di resi e 2.500 euro di premi da erogare. Il ricavo netto della voce A1 sarà quindi pari a 103.300 euro (85.000 + 22.000 - 1.200 - 2.500), mentre le provvigioni attive di 3.000 euro, non essendo attività caratteristica, andranno correttamente iscritte in A5 e non in A1.

PERCHÉ UNA CORRETTA CLASSIFICAZIONE IN A1 È IMPORTANTE

Una collocazione precisa dei ricavi delle vendite e delle prestazioni in A1, distinta da altre voci del valore della produzione come A5, non è un mero esercizio formale: incide sulla lettura degli indicatori di redditività operativa, sulla trasparenza verso banche e investitori e sulla corretta determinazione della base imponibile Irap, che si costruisce proprio a partire dal valore della produzione netto. Un errore di classificazione, ad esempio confondendo un ricavo accessorio con uno caratteristico, altera il quadro reddituale che il bilancio è chiamato a rappresentare in modo veritiero e corretto secondo l'art. 2423 c.c.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/ricavi-vendite-prestazioni-voce-a1-bilancio/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

6 MIN LETTURA 27/10/2026

Rottamazione-quinquies enti territoriali: domande dal 16 ottobre al 15 dicembre

Rottamazione-quinquies per cartelle di Comuni e Regioni: domande online dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, debiti ammessi e risparmio. La fase operativa della Rottamazione-quinquies per le cartelle degli enti territoriali è ormai partita. Sul proprio sito Agenzia delle entrate-Riscossione ha attivato il servizio con cui si individuano i debiti che si possono definire e si trasmette la domanda di adesione. A partire dal 15 ottobre 2026 è possibile ottenere online il prospetto informativo, che riporta i carichi rottamabili e le somme da versare; la finestra per presentare le domande è stata aperta il 16 ottobre 2026 e terminerà il 15 dicembre 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Rottamazione quinques.

Norme chiave
D.L. 38/2026 · L. 88/2026.

Destinatari
Contribuenti con cartelle di Regioni ed enti locali e professionisti delegati.

Punto pratico
Controlla nell'elenco AdER l'adesione dell'ente creditore, richiedi il prospetto informativo e confronta i carichi con le tue posizioni prima di trasmettere la domanda online entro il 15 dicembre 2026.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Riapertura straordinaria dei termini di versamento per i contribuenti decaduti dalla rottamazione dei ruoli.
- 💡 **Impatto operativo:** Mantenimento dello stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione a seguito del pagamento delle rate residue.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il mancato rispetto della nuova scadenza perentoria comporta l'inefficacia definitiva della definizione e la ripresa dei pignoramenti.

La fase operativa della Rottamazione-quinquies per le cartelle degli enti territoriali è ormai partita. Sul proprio sito Agenzia delle entrate-Riscossione ha attivato il servizio con cui si individuano i debiti che si possono definire e si trasmette la domanda di adesione. A partire dal 15 ottobre 2026 è possibile ottenere online il prospetto informativo, che riporta i carichi rottamabili e le somme da versare; la finestra per presentare le domande è stata aperta il 16 ottobre 2026 e terminerà il 15 dicembre 2026. L'invio avviene esclusivamente per via telematica. L'intervento copre i debiti nei confronti degli enti territoriali che hanno trasmesso all'agente della riscossione il provvedimento con cui estendono la definizione agevolata alle proprie entrate: bollo auto, Imu, Tari, multe stradali. Il contribuente versa unicamente il capitale residuo, più le eventuali spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica, e non deve invece gli interessi e le sanzioni inclusi nei carichi, gli interessi di mora e l'aggio. Restano fuori i tributi locali che gli enti gestiscono direttamente o che hanno affidato a concessionari privati, per i quali possono essere previste definizioni autonome.

CHI PUÒ ADERIRE: QUALI DEBITI RIENTRANO E QUALI NO

Sono interessati i debiti, di natura tributaria e non, che Regioni ed enti locali hanno affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; restano esclusi quelli originati da condanne della Corte dei conti. In base alla fonte consultata, lo strumento è stato introdotto dal decreto-legge n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026. Le fonti giornalistiche non sono del tutto concordi sugli estremi dei provvedimenti che in seguito hanno spostato i termini: prima di citare il riferimento normativo in un atto, quindi, occorre controllarlo sul sito dell'Agenzia o in Gazzetta Ufficiale.

L'adesione non scatta in automatico né per il contribuente né per l'ente: la rottamazione vale solo per i carichi dei soggetti che hanno trasmesso a Riscossione la delibera con cui optano per la definizione. Se la cartella proviene da un Comune che non ha aderito, o da un ente che riscuote da sé o per mezzo di un concessionario privato, questo canale non è utilizzabile e bisogna accertare se l'ente abbia previsto una definizione autonoma.

PRECEDENTI ROTTAMAZIONI: CHI RIENTRA E CHI RESTA FUORI

Rientrano nella norma anche i debiti già compresi nelle tre rottamazioni precedenti, per i quali il contribuente è decaduto, vale a dire ha perso i benefici. Possono accedervi inoltre quelli già oggetto della Rottamazione-quater, con la relativa riammissione, per i quali al 30 settembre 2025 i benefici risultavano persi. Restano invece fuori i debiti inseriti nei piani di pagamento della Rottamazione-quater, e della relativa riammissione, per i quali alla medesima data tutte le rate scadute erano state pagate regolarmente. Detto in breve, chi paga con

regolarità un piano in corso rimane nel piano, mentre chi lo ha perso può ripartire con la nuova definizione.

COSA SI RISPARMIA: VANTAGGI E IMPORTI

Il beneficio sta nel pagare esclusivamente il capitale ancora dovuto. A carico del contribuente rimangono le eventuali spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Vengono cancellati gli interessi e le sanzioni compresi nei carichi, gli interessi di mora e l'aggio, ossia il compenso spettante all'agente della riscossione. Per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della strada sono esclusi gli interessi, incluse le cosiddette maggiorazioni, e l'aggio: sulle multe, perciò, la definizione agisce su interessi e maggiorazioni e non sull'importo della sanzione in sé. Occorre leggere con cura questo aspetto, dato che il risparmio sulle multe può risultare meno ampio di quello ottenibile sulle imposte.

COME PRESENTARE LA DOMANDA: IL PROSPETTO E I PASSAGGI

Si comincia richiedendo il prospetto informativo, che riporta i carichi definibili e le somme dovute. La richiesta può avvenire in due modi.

- Nell'area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, accedendo con SPID, CIE o CNS e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)". Entro le 12 ore successive il sistema spedisce all'indirizzo indicato una e-mail con il link da cui scaricare il prospetto entro 5 giorni.
- Nell'area pubblica del sito, compilando il modulo della medesima sezione e allegando un documento di riconoscimento. Una volta che gli uffici hanno convalidato e preso in carico la richiesta, se la documentazione risulta corretta, il contribuente riceve un'e-mail con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni.

Ottenuto il prospetto, si decide quali carichi definire e si trasmette la domanda online entro il 15 dicembre 2026. Il canale pubblico richiede tempi più lunghi, perciò conviene attivarlo senza attendere le ultime settimane.

DOPO LA DOMANDA: LE SCADENZE DI VERSAMENTO

Stando alle fonti giornalistiche consultate, Agenzia delle entrate-Riscossione farà conoscere le somme dovute entro il 28 febbraio 2027, e il versamento potrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. Tali dati non compaiono nella fonte principale e non sono stati riscontrati sul testo di legge: vanno perciò controllati sul sito dell'Agenzia prima di programmare i pagamenti. In ogni caso, con il piano rateale il mancato pagamento delle rate nei termini fa perdere i benefici, secondo le regole generali delle definizioni precedenti.

COSA FARE ADESSO: UNA SEQUENZA PRATICA

Chi è titolare di cartelle di Comuni o Regioni dovrebbe seguire questi passaggi: controllare sul sito di Riscossione se l'ente ha trasmesso la delibera, richiedere il prospetto informativo, esaminare l'elenco dei carichi e raffrontare gli importi con le proprie scritture, decidere se pagare in un'unica soluzione o a rate e inviare la domanda entro il 15 dicembre 2026. I professionisti che seguono più clienti trovano utile compilare in anticipo un elenco delle posizioni, con enti, anni e tipo di debito, così da presentare le domande per tempo.

DOMANDE FREQUENTI

ENTRO QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA PER LA ROTTAMAZIONE DEI DEBITI LOCALI?

La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell'invio occorre controllare che l'ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.

RIENTRANO ANCHE I TRIBUTI RISCOSSI DIRETTAMENTE DAL COMUNE?

No, restano fuori i tributi locali riscossi direttamente dall'ente o affidati a concessionari privati. La definizione riguarda i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti; per gli altri debiti occorre verificare se esistano forme autonome di definizione.

LA ROTTAMAZIONE CANCELLA ANCHE L'IMPORTO DELLE MULTE STRADALI?

No, per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada la definizione elimina interessi, maggiorazioni e aggio, ma non la sanzione stessa. Il risparmio può quindi essere inferiore a quello ottenibile sulle cartelle relative alle imposte.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/rottamazione-quinquies-enti-territoriali-domande-scadenza-2026/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

7 MIN LETTURA 29/10/2026

Ravvedimento con cumulo giuridico per le tardive fatturazioni: codice 8965

Ravvedimento con cumulo giuridico per tardive fatturazioni: dopo la risoluzione 38/2026 si può pagare una sola sanzione ridotta con il codice tributo 8965. L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, ha istituito i codici tributo che consentono di applicare il cumulo giuridico nella regolarizzazione di una violazione tramite ravvedimento operoso. Con il cumulo giuridico si versa una sola sanzione, maggiorata, invece della somma delle sanzioni dovute per ciascuna violazione. Quando le tardive fatturazioni si ripetono, la soluzione può rivelarsi vantaggiosa: se le violazioni plurime non influiscono sulla liquidazione dell'IVA, la sanzione di partenza è quella da 250 euro e il versamento scende a 39,06 euro oppure a 34,72 euro, quale che sia il numero di violazioni commesse nell'anno.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
Risoluzione Agenzia delle Entrate 38/2026 · D.Lgs. 472/1997, artt. 12 e 13 · D.Lgs. 87/2024 · D.Lgs. 471/1997, art. 6.

Destinatari
Soggetti IVA, contribuenti forfetari e professionisti che regolarizzano fatture tardive.

Punto pratico
Raggruppa le fatture tardive per tributo e anno, verifica che non abbiano alterato la liquidazione IVA e individua la prima violazione; calcola maggiorazione e riduzione applicabili prima di compilare l'F24 con codice 8965.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** 472/1997 stabilisce che, quando la sanzione è determinata secondo le regole del cumulo giuridico dell'art.
- **Impatto operativo:** Il codice tributo da utilizzare è l'8965, previsto per l'IVA, e non occorre pagare né l'imposta né gli interessi legali, dato che l'IVA non risulta alterata.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Con il cumulo giuridico si versa una sola sanzione, maggiorata, invece della somma delle sanzioni dovute per ciascuna violazione.

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026, ha istituito i codici tributo che consentono di applicare il cumulo giuridico nella regolarizzazione di una violazione tramite ravvedimento operoso. Con il cumulo giuridico si versa una sola sanzione, maggiorata, invece della somma delle sanzioni dovute per ciascuna violazione. Quando le tardive fatturazioni si ripetono, la soluzione può rivelarsi vantaggiosa: se le violazioni plurime non influiscono sulla liquidazione dell'IVA, la sanzione di partenza è quella da 250 euro e il versamento scende a 39,06 euro oppure a 34,72 euro, quale che sia il numero di violazioni commesse nell'anno. Il codice tributo da utilizzare è l'8965, previsto per l'IVA, e non occorre pagare né l'imposta né gli interessi legali, dato che l'IVA non risulta alterata. Il vantaggio ha tuttavia dei confini: il cumulo vale per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta, e alcune violazioni sono escluse. Pure per i contribuenti in regime forfetario il cumulo appare applicabile. Alcuni aspetti relativi alla dichiarazione infedele attendono ancora un chiarimento.

CUMULO GIURIDICO: LA DISCIPLINA DELL'ART. 13

Con il ravvedimento operoso il contribuente rimedia di sua iniziativa a una violazione, prima di essere raggiunto da un controllo, versando una sanzione in misura ridotta. In seguito al D.Lgs. 87/2024, l'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che, quando la sanzione è determinata secondo le regole del cumulo giuridico dell'art. 12, la misura della riduzione si individua con riferimento alla prima violazione. Anche le procedure rese disponibili dall'Agenzia delle entrate possono servire a calcolare la sanzione unica sulla quale opera la riduzione.

Detto altrimenti, davanti a più violazioni collegate la sanzione non si moltiplica: si prende quella della prima violazione, la si maggiora, e sul totale così ottenuto si applica la riduzione legata alla tempestività del ravvedimento. Con la risoluzione 38/2026 sono diventati operativi i codici tributo per pagare questa sanzione unica tramite modello F24, e riguardano le principali imposte amministrate dall'Agenzia: imposte sui redditi, IVA, IRAP, ritenute, oltre a tributi non periodici quali registro e successioni.

LIMITI DEL CUMULO: UN SOLO TRIBUTO, UN SOLO ANNO

Se a effettuare il cumulo è direttamente il contribuente, in sede di ravvedimento, i confini sono due. Il primo concerne il tributo: le sanzioni relative alle imposte sui redditi e quelle relative all'IVA non si possono accorpare, pur derivando dalla medesima violazione, per esempio una fattura non emessa. Il secondo concerne il periodo d'imposta: le violazioni commesse in anni differenti non si

cumulano, anche quando riguardano la stessa imposta. Se l'omessa fatturazione si ripete in tre anni, occorrono pertanto tre calcoli separati.

Per certe imposte il cumulo è un'ipotesi remota, come dimostra il codice 8979 per il canone TV. Anche per le imposte sui redditi, però, i casi sono scarsi: le dichiarazioni infedeli di anni diversi non si sommano e, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, il cumulo non è mai ammesso per i tardivi versamenti e per le indebite compensazioni.

CASI POSSIBILI: DOVE IL CUMULO FUNZIONA DAVVERO

Le combinazioni più frequenti nelle quali il cumulo trova applicazione nel ravvedimento sono queste:

- omessa fatturazione (sanzione del 70% con minimo di 300 euro, art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997) e dichiarazione IVA infedele (70% con minimo di 150 euro, art. 5, comma 4);
- violazioni sulle esportazioni (art. 7 del D.Lgs. 471/1997) e dichiarazione IVA infedele;
- omessa applicazione della ritenuta (20%, art. 14 del D.Lgs. 471/1997) e modello 770 infedele (70% con minimo di 150 euro, art. 2, comma 2).

Resta aperto un dubbio sulla dichiarazione infedele: non si capisce se la riduzione prevista dal ravvedimento debba essere calcolata sul 70% o sul 50%, vale a dire sulla sanzione inferiore stabilita dagli artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. 471/1997 quando la dichiarazione integrativa viene presentata prima di un controllo. Finché non arrivano chiarimenti ufficiali, conviene documentare la scelta compiuta.

ESCLUSIONI: QUANDO SI RAVVEDE UNA VIOLAZIONE ALLA VOLTA

Il legislatore ha previsto alcune preclusioni. Vanno regolarizzate una per una nel ravvedimento, senza cumulo, l'omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi telematici priva di effetto sulla liquidazione IVA (art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 471/1997) e l'omessa o tardiva trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche (art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 322/1998).

Un limite arriva anche dalla giurisprudenza: secondo la Cassazione, 21 maggio 2026, n. 15524, il cumulo giuridico non può essere applicato alle violazioni riguardanti i modelli INTRASTAT, cioè quelli con cui si comunicano le operazioni di scambio con altri paesi UE. Prima di predisporre un calcolo unico è dunque opportuno accertare che la violazione non figuri in questo elenco.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

L'ipotesi più semplice è quella di diverse fatture emesse in ritardo che non hanno modificato la liquidazione dell'IVA. In questo caso la violazione è sanzionata con una somma da 250 a 2.000 euro dall'art. 6, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 471/1997, e, in base al chiarimento 28 fornito nella videoconferenza del 28 gennaio 2021, il cumulo si applica senza incertezze.

Si parte dal minimo di 250 euro, che maggiorato di un quarto diventa 312,50 euro. Tale importo si riduce a un ottavo, cioè 39,06 euro, oppure a un nono, cioè 34,72 euro, a seconda della tempestività della regolarizzazione (art. 13, comma 1, lettere a-bis e b, del D.Lgs. 472/1997), purché le violazioni siano state commesse entro 90 giorni. Il pagamento avviene con il codice tributo 8965 e la somma resta la stessa quante che siano le fatture tardive dell'anno. Non si deve versare l'IVA, perché l'imposta non è toccata, e non vanno calcolati interessi legali. Confrontata con una sanzione determinata fattura per fattura, la differenza può essere assai consistente.

REGIME FORFETARIO: UN CASO DI APPLICAZIONE SICURA

Un'ulteriore ipotesi nella quale l'applicazione del cumulo non pare in discussione riguarda la fatturazione tardiva, infedele o omessa dei contribuenti in regime forfetario. A questi soggetti si applica la sanzione stabilita per le fatturazioni irregolari in regime di non imponibilità, ossia quella dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 471/1997, secondo quanto indicato nella risposta a interpello n. 520 del 29 luglio 2021.

La sanzione corrisponde al 5% dei corrispettivi non documentati, con un minimo di 300 euro per ogni operazione, ovvero a una somma da 250 a 2.000 euro per ogni operazione quando la violazione non incide sul reddito, poiché ricavi o compensi sono stati dichiarati. Pure qui il cumulo permette di abbassare sensibilmente il costo della regolarizzazione, purché si rispettino i limiti di tributo e di anno.

DOMANDE FREQUENTI

SI POSSONO CUMULARE VIOLAZIONI DI TRIBUTI DIVERSI O DI PIÙ ANNI?

Nel ravvedimento il cumulo giuridico opera separatamente per ciascun tributo e periodo d'imposta. Le sanzioni relative a IVA e imposte sui redditi non si accorpano; se le violazioni riguardano tre annualità, occorrono tre calcoli distinti per la stessa imposta.

QUALI VIOLAZIONI SONO ESCLUSE DAL CUMULO GIURIDICO NEL RAVVEDIMENTO?

Il cumulo non si applica ai tardivi versamenti e alle indebite compensazioni. Vanno inoltre regolarizzate singolarmente le trasmissioni omesse o tardive dei corrispettivi senza

effetti sulla liquidazione IVA e delle Certificazioni Uniche; la giurisprudenza richiamata esclude anche le violazioni INTRASTAT.

PER FATTURE TARDIVE SENZA EFFETTI SULLA LIQUIDAZIONE IVA SERVONO IMPOSTA E INTERESSI?

Se le fatture tardive non hanno alterato la liquidazione IVA, la regolarizzazione riguarda la sanzione e non richiede il pagamento dell'imposta o degli interessi legali. Restano da verificare i presupposti del cumulo, il tributo, l'annualità e la tempestività del ravvedimento.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/ravvedimento-con-cumulo-giuridico-fatture-tardive-8965/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

LAVORO & PROFESSIONI

5 MIN LETTURA 29/10/2026

Forfettari: acquisti senza fattura e quadro RS in bianco, i rischi 2026

Forfettari e acquisti senza fattura: sanzione per il quadro RS omesso, ricostruzione dei ricavi e regolarizzazione con integrativa e ravvedimento. Per il 2025 un commerciante in regime forfettario dichiara ricavi pari a 62.000 euro e un reddito imponibile di 24.800 euro, ottenuto con il coefficiente di redditività del 40%. Il portale Fatture e Corrispettivi mostra acquisti regolarmente fatturati per 38.000 euro, ma circa 25.000 euro di merce sono stati acquistati come privato, senza alcuna fattura. Il quadro RS non è stato compilato e, durante l'accesso in negozio, l'Agenzia ha rilevato giacenze che gli acquisti documentati non spiegano.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
L. 190/2014, art. 1, comma 73 · D.Lgs. 471/1997, art. 8, comma 1 · Istruzioni Agenzia delle Entrate modello Redditi PF 2026.

Destinatari
Commercianti in regime forfettario e intermediari fiscali.

Punto pratico
Riconcilia fatture, inventario e pagamenti, documenta l'origine della merce e ricostruisci i dati dei righi RS375, RS376 e RS378; prepara l'integrativa e verifica l'ammissibilità del ravvedimento in relazione ai controlli già avviati.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Forfettari e acquisti senza fattura: sanzione per il quadro RS omesso, ricostruzione dei ricavi e regolarizzazione con integrativa e ravvedimento.
- **Impatto operativo:** Il portale Fatture e Corrispettivi mostra acquisti regolarmente fatturati per 38.000 euro, ma circa 25.000 euro di merce sono stati acquistati come privato, senza alcuna fattura.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Per la mancata indicazione dei dati obbligatori non esiste una sanzione dedicata, e trova applicazione in via generale l'art.

Per il 2025 un commerciante in regime forfettario dichiara ricavi pari a 62.000 euro e un reddito imponibile di 24.800 euro, ottenuto con il coefficiente di redditività del 40%. Il portale Fatture e Corrispettivi mostra acquisti regolarmente fatturati per 38.000 euro, ma circa 25.000 euro di merce sono stati acquistati come privato, senza alcuna fattura. Il quadro RS non è stato compilato e, durante l'accesso in negozio, l'Agenzia ha rilevato giacenze che gli acquisti documentati non spiegano. I rischi sono due. Il primo è una sanzione per la mancata compilazione degli obblighi informativi, compresa tra 250 euro e 2.000 euro, che si può sanare con dichiarazione integrativa e ravvedimento; il secondo, assai più grave, è un accertamento che parte dagli acquisti per ricostruire i ricavi. Applicando ai soli acquisti documentati un ricarico stimato di 2,2, i ricavi arriverebbero a 83.600 euro: la differenza è di 21.600 euro e comporta una maggiore imposta sostitutiva di 1.296 euro, cui si aggiungono sanzioni e interessi. A pesare di più sono, però, i 25.000 euro privi di fattura.

OBBLIGHI INFORMATIVI: COSA RIMANE A CARICO ANCHE NEL FORFETTARIO

Il regime forfettario dispensa dalla contabilità ordinaria, ma gli obblighi informativi restano. L'art. 1, comma 73, della legge 190/2014 rimanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, chiamato a stabilire quali dati vadano forniti. Nel modello Redditi PF 2026, il rigo RS376 serve a indicare i costi sostenuti per acquistare materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, compresi gli oneri accessori imputabili direttamente e le spese per lavorazioni affidate a terzi. Secondo le istruzioni, la compilazione avviene insieme ai righi RS375 e RS378.

Il ruolo di questi dati è chiaro: poiché i forfettari non rientrano negli indici sintetici di affidabilità, le informazioni del quadro RS consentono all'Agenzia di valutare la coerenza economica dell'attività.

SANZIONE PER OMISSIONE: DA 250 EURO, CON POSSIBILITÀ DI SANATORIA

Per la mancata indicazione dei dati obbligatori non esiste una sanzione dedicata, e trova applicazione in via generale l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, che fissa la sanzione tra 250 euro e 2.000 euro. L'irregolarità è sanabile con una dichiarazione integrativa e con il ravvedimento operoso, purché ne sussistano i presupposti, ossia purché non sia già cominciata un'attività di controllo che lo impedisce. Nel caso descritto l'accesso dell'Agenzia c'è già stato: la possibilità di regolarizzare va quindi valutata con cautela sullo specifico punto. Una norma del 2023 aveva previsto per il periodo 2021 una finestra priva di sanzioni, ma essa è ormai chiusa e per gli anni seguenti si applica la regola ordinaria.

ACCERTAMENTO: DAI COSTI DI ACQUISTO AI RICAVI

Le conseguenze sul controllo di merito sono molto più gravi. Gli acquisti fanno da base per misurare la congruità dei ricavi: l'Agenzia mette a confronto ricavi dichiarati, giacenze di magazzino e percentuali di ricarico normali per il settore. Quando i ricavi appaiono troppo esigui rispetto alla merce acquistata, è possibile ricostruire quelli effettivi in via induttiva.

VOCE	IMPORTO
Ricavi dichiarati	62.000 euro
Acquisti documentati	38.000 euro
Ricavi stimati con coefficiente di ricarico 2,2	83.600 euro
Differenza di ricavi	21.600 euro
Reddito imponibile ricostruito (coefficiente 40%)	33.440 euro
Reddito dichiarato	24.800 euro
Maggiore imposta sostitutiva al 15%	1.296 euro

Si tratta di una ricostruzione ipotetica, che per reggere deve fondarsi sugli elementi emersi durante il controllo. Il 15% è l'aliquota ordinaria dell'imposta sostitutiva; occorre ricordare che, per un'attività avviata da poco, può valere l'aliquota agevolata del 5%, e che la differenza calcolata non comprende sanzioni e interessi.

ACQUISTI SENZA FATTURA: L'ASPETTO PIÙ CRITICO

L'aspetto più delicato è rappresentato dai circa 25.000 euro di merce acquistata senza fattura. Le giacenze prive di documenti possono spingere l'Ufficio a indagare sulla provenienza dei beni e sulle risorse usate per pagarli, nonché a cercare ricavi non dichiarati. Il controllo può inoltre estendersi alle annualità precedenti che sono ancora accertabili. Poiché tali acquisti non sono stati dichiarati, essi non servono neppure a giustificare il costo, e il forfettario non ha comunque la possibilità di dedurre costi in modo analitico.

COME REGOLARIZZARE: GLI INTERVENTI PRATICI

Il contribuente dovrebbe sanare le omissioni dichiarative e ricostruire nel dettaglio acquisti e movimentazioni di magazzino, tenendo ogni elemento utile a giustificare le operazioni. Concretamente:

- presentare una dichiarazione integrativa, compilando il rigo RS376 e gli altri righi del quadro RS con i dati corretti;
- considerare il ravvedimento operoso per la sanzione, se non è precluso;
- ricostruire inventario, bolle e movimenti di magazzino;
- documentare l'origine delle merci e i mezzi di pagamento;
- d'ora in poi, pretendere sempre la fattura e indicare con esattezza gli acquisti.

Essere esonerati dalla contabilità non cancella il dovere di documentare gli acquisti e di provare la coerenza economica dell'attività. Chi se ne dimentica rischia, con un accertamento, di perdere i benefici del regime e, nei casi più seri, di subire contestazioni ancora più gravi.

DOMANDE FREQUENTI

QUALE SANZIONE RISCHIA IL FORFETTARIO CHE NON COMPILA IL QUADRO RS?

La mancata indicazione dei dati obbligatori nel quadro RS comporta in via generale una sanzione da 250 a 2.000 euro. L'omissione può essere sanata con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, verificando i presupposti e gli eventuali controlli già avviati.

GLI ACQUISTI SENZA FATTURA POSSONO FAR RICOSTRUIRE I RICAVI DEL FORFETTARIO?

Le merci prive di fattura e le giacenze incoerenti con gli acquisti documentati possono sostenere una ricostruzione induttiva dei ricavi. L'Agenzia confronta ricavi, magazzino e ricarichi: il calcolo deve comunque fondarsi sugli elementi effettivamente emersi durante il controllo.

COME PUÒ REGOLARIZZARE IL FORFETTARIO GLI ACQUISTI E IL QUADRO RS?

Occorre ricostruire acquisti e movimentazioni di magazzino, documentare provenienza delle merci e pagamenti e presentare l'integrativa con i dati corretti del quadro RS. Il ravvedimento va valutato separatamente, tenendo conto delle condizioni applicabili e dei controlli eventualmente già iniziati.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/forfettari-acquisti-senza-fattura-quadro-rs-rischi-2026/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.
RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

6 MIN LETTURA 27/10/2026

Quadro RO e REDDITI SC 2026: chi si indica e chi firma la dichiarazione

Quadro RO del REDDITI SC 2026: vanno indicati i sindaci in carica alla presentazione, mentre firma il revisore della relazione, anche se cessato dalla carica. Chi compare in una dichiarazione dei redditi di una società o di un ente soggetto a IRES dipende dal ruolo svolto. Nel quadro RO del modello REDDITI SC si riportano gli amministratori, i componenti del collegio sindacale e gli altri rappresentanti, e rilevano le persone che ricoprono la carica alla data di presentazione. La firma del revisore, al contrario, è legata a chi ha sottoscritto la relazione di revisione relativa all'anno dichiarato, pure se al momento della trasmissione ha già lasciato l'incarico.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni.

Norme chiave
D.P.R. 322/1998, art. 1, commi 4 e 5 · D.Lgs. 471/1997, art. 9, comma 5 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 146/E/2005 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 62/E/2011.

Destinatari
Società ed enti IRES, amministratori, revisori, sindaci e intermediari fiscali.

Punto pratico
Confronta le cariche alla data di invio con la relazione di revisione 2025: compila RO con i soggetti attuali e raccogli sul frontespizio la firma del rappresentante attuale e dei revisori firmatari della relazione, anche se cessati.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Quadro RO del REDDITI SC 2026: vanno indicati i sindaci in carica alla presentazione, mentre firma il revisore della relazione, anche se cessato dalla carica.
- 💡 **Impatto operativo:** Chi compare in una dichiarazione dei redditi di una società o di un ente soggetto a IRES dipende dal ruolo svolto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il rappresentante legale sottoscrive sempre il frontespizio, a pena di nullità, ma si tratta di chi è titolare della carica quando la dichiarazione viene presentata.

Chi compare in una dichiarazione dei redditi di una società o di un ente soggetto a IRES dipende dal ruolo svolto. Nel quadro RO del modello REDDITI SC si riportano gli amministratori, i componenti del collegio sindacale e gli altri rappresentanti, e rilevano le persone che ricoprono la carica alla data di presentazione. La firma del revisore, al contrario, è legata a chi ha sottoscritto la relazione di revisione relativa all'anno dichiarato, pure se al momento della trasmissione ha già lasciato l'incarico. Il rappresentante legale sottoscrive sempre il frontespizio, a pena di nullità, ma si tratta di chi è titolare della carica quando la dichiarazione viene presentata. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, tenuti a presentare il modello REDDITI SC 2026 per il 2025 entro il 2 novembre 2026, il rinnovo dei sindaci deliberato dall'assemblea che approva il bilancio può far divergere i nomi del quadro RO da quelli che firmano il frontespizio. La situazione si verifica spesso e richiede attenzione.

QUADRO RO: CHI VA INDICATO

Nel quadro RO la società o l'ente che dichiara inserisce i dati di amministratori, componenti del collegio sindacale o di un altro organo di controllo, e rappresentanti diversi da quello i cui dati figurano nel frontespizio. Secondo la nota a piè di quadro, vanno indicati i soggetti che ricoprono la carica alla data in cui la dichiarazione viene presentata.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 19 ottobre 2005, n. 146, ha precisato che nel quadro RO rientrano anche i componenti dell'organo di controllo, ossia il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza (art. 2409-duodecies del codice civile) e il comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409-octiesdecies del codice civile). L'indicazione è dovuta pure quando questi soggetti non esercitano la revisione legale dei conti.

FRONTESPIZIO: LA FIRMA DEL REVISORE

Nel frontespizio, invece, vanno i dati del revisore legale che ha sottoscritto la relazione riferita al periodo d'imposta dichiarato. Lo prevede l'art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 322/1998: se società ed enti IRES sono soggetti al controllo contabile, disposto dal codice civile o da leggi speciali, la dichiarazione dei redditi deve essere firmata anche da chi ha sottoscritto la relazione di revisione.

Quando la revisione è esterna, a firmare è il revisore persona fisica o, nel caso di una società di revisione, il responsabile della revisione. Quando la revisione spetta al collegio sindacale, sottoscrivono i singoli membri dell'organo. Nelle S.r.l. con organo di controllo monocratico che svolge anche la revisione, la firma è del sindaco unico.

I sindaci che hanno firmato la relazione e sono ancora in carica alla data di presentazione figurano due volte: nel

frontespizio, accanto alla firma, e nel quadro RO.

FIRMA MANCANTE: LE CONSEGUENZE

Se manca la firma di chi ha sottoscritto la relazione di revisione, la dichiarazione resta comunque valida. L'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce però a carico del revisore una sanzione amministrativa che arriva fino al 30% del compenso contrattuale previsto per la redazione della relazione di revisione. Il tetto della sanzione è l'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di 250 euro.

A rischiare, dunque, è anzitutto il professionista. Conviene perciò pianificare per tempo la raccolta delle firme, specie se il revisore ha ormai lasciato la carica.

RAPPRESENTANTE LEGALE: CHI SOTTOSCRIVE

A pena di nullità, il frontespizio deve recare la firma del rappresentante legale della società o dell'ente. Se questi manca, sottoscrive chi ne ha l'amministrazione, anche solo di fatto, oppure un rappresentante negoziale (art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998). Il quadro RO non accoglie i dati del rappresentante che firma, perché vi compaiono soltanto i rappresentanti diversi da quello indicato nel frontespizio.

A firmare la dichiarazione deve essere chi ricopre la carica di rappresentante nel momento della presentazione. Per il revisore legale, invece, l'obbligo ricade su chi ha firmato la relazione del periodo d'imposta dichiarato, anche se all'atto della trasmissione è già cessato dalla carica, come chiarito dalla risoluzione 8 giugno 2011, n. 62.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si supponga che l'assemblea di approvazione del bilancio 2025 abbia nominato nuovi componenti del collegio sindacale, con funzioni anche di revisione legale. In tale ipotesi il frontespizio del modello REDDITI SC 2026 deve essere firmato dai membri del collegio precedente, non più in carica, poiché sono loro ad aver sottoscritto la relazione di revisione. Il quadro RO, al contrario, riporta i membri del collegio che sono in carica al momento della presentazione.

In pratica, prima di trasmettere la dichiarazione lo studio deve già disporre della firma dei sindaci uscenti, che a volte non hanno più alcun legame con la società.

INTEGRATIVA: STESSE REGOLE

Secondo un'interpretazione non ancora ufficiale, le medesime considerazioni dovrebbero applicarsi alla dichiarazione integrativa. Per il quadro RO si ritiene che occorra indicare i nominativi di chi è in carica alla data di presentazione dell'integrativa, sottoscritta dal rappresentante in carica al momento dell'invio. Nel frontespizio si appone la firma di coloro che hanno sottoscritto la relazione di revisione dello stesso anno d'imposta, pure se cessati.

ELEMENTO	DOVE SI INDICA	CHI CONTA
Amministratori, sindaci, altri rappresentanti	Quadro RO	Chi ricopre la carica alla presentazione
Rappresentante legale firmatario	Frontespizio (non in RO)	Chi ricopre la carica alla presentazione
Revisore o sindaci che hanno firmato la relazione	Frontespizio, con firma	Chi ha firmato la relazione dell'anno, pure se cessato

DOMANDE FREQUENTI

QUALI SINDACI VANNO INDICATI NEL QUADRO RO DI REDDITI SC?

Nel quadro RO si indicano i componenti dell'organo di controllo in carica alla data di presentazione della dichiarazione. L'indicazione è richiesta anche quando non esercitano la revisione legale; rilevano dunque i nuovi componenti se il collegio è stato rinnovato.

IL REVISORE CESSATO DEVE FIRMARE LA DICHIARAZIONE?

Sì, deve firmare chi ha sottoscritto la relazione di revisione relativa al periodo d'imposta dichiarato, anche se ha lasciato l'incarico prima dell'invio. Se la revisione spettava al collegio sindacale, sottoscrivono i singoli membri che hanno firmato la relazione.

LA DICHIARAZIONE È VALIDA SENZA LA FIRMA DEL REVISORE?

La mancanza della firma del revisore non rende invalida la dichiarazione, ma espone il professionista alla sanzione descritta nel testo. La firma del rappresentante legale sul frontespizio è invece richiesta a pena di nullità e compete al rappresentante attuale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/quadro-ro-redditi-sc-2026-cariche-firma-revisore/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

LAVORO & PROFESSIONI

6 MIN LETTURA 28/10/2026

Forfettario senza ricavi: la dichiarazione dei redditi è obbligatoria?

Il contribuente in regime forfettario con partita IVA attiva ma senza fatture e senza compensi nell'anno deve presentare comunque il modello Redditi? La normativa non risolve il caso in modo espresso: argomenti a favore dell'esonero, obblighi previdenziali da verificare e perché la dichiarazione a zero resta la scelta più prudente. Per tutto il 2025 un soggetto in regime forfettario ha mantenuto aperta la partita IVA, senza però emettere alcuna fattura, incassare compensi o realizzare ricavi durante l'anno. Dato che il forfettario è dispensato dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili, ci si chiede se permanga l'obbligo di trasmettere il modello Redditi 2026 oppure se il mancato reddito lo faccia decadere.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Regime forfetario.

Norme chiave
D.P.R. 600/1973, artt. 1 e 22 · L. 190/2014, art. 1, comma 69 · D.P.R. 322/1998.

Destinatari
Contribuenti forfettari senza ricavi o compensi e intermediari fiscali.

Punto pratico
Prima di decidere se omettere Redditi 2026, verifica crediti, acconti, eccedenze e obblighi previdenziali; con partita IVA ancora aperta e in assenza di indicazioni certe sull'esonero, predisponi prudenzialmente il modello con i valori effettivi.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 600 del 1973: ciascun soggetto passivo è tenuto a dichiarare ogni anno i redditi di cui dispone, pure quando da essi non scaturisce alcuna imposta da versare.
- 💡 **Impatto operativo:** Per tutto il 2025 un soggetto in regime forfettario ha mantenuto aperta la partita IVA, senza però emettere alcuna fattura, incassare compensi o realizzare ricavi durante l'anno.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: In mancanza di indicazioni interpretative sicure sull'esonero, la scelta prudente è inviare il modello Redditi con i valori effettivi, anche pari a zero.

Per tutto il 2025 un soggetto in regime forfettario ha mantenuto aperta la partita IVA, senza però emettere alcuna fattura, incassare compensi o realizzare ricavi durante l'anno. Dato che il forfettario è dispensato dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili, ci si chiede se permanga l'obbligo di trasmettere il modello Redditi 2026 oppure se il mancato reddito lo faccia decadere. Su questo la normativa tace in modo diretto, e la risposta si ricava mettendo insieme i principi generali dell'obbligo dichiarativo con quelli specifici del regime agevolato. Il testo di alcune disposizioni offre appigli a favore dell'esonero per il forfettario del tutto fermo, eppure un esonero generalizzato non c'è: anche senza ricavi possono contare crediti d'imposta, acconti già pagati, eccedenze da trasferire e adempimenti previdenziali che restano rilevanti. Quando la partita IVA è tuttora aperta e mancano indicazioni ufficiali, la via più cauta rimane quella di inviare comunque la dichiarazione, pur con valori pari a zero, così da mettere agli atti la propria posizione e prevenire contestazioni future.

DA DOVE SI PARTE: LA REGOLA GENERALE SULL'OBBLIGO DI DICHIARARE

Il perno normativo è l'articolo 1 del D.P.R. n. 600 del 1973: ciascun soggetto passivo è tenuto a dichiarare ogni anno i redditi di cui dispone, pure quando da essi non scaturisce alcuna imposta da versare. Quella stessa disposizione introduce poi un vincolo aggiuntivo riservato a una platea circoscritta: chi è obbligato alla contabilità deve trasmettere la dichiarazione anche quando redditi non ce ne sono. Detto altrimenti, chi ha l'obbligo delle scritture contabili presenta comunque la dichiarazione, quale che sia stato l'esito dell'anno.

IL CASO SPECIFICO DI CHI STA NEL FORFETTARIO

Chi adotta il regime forfettario deve guardare all'articolo 1, comma 69, della legge n. 190 del 2014. Quella previsione libera questi contribuenti dagli adempimenti di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, pur lasciando fermo l'obbligo di conservare i documenti fissato dall'articolo 22 del D.P.R. n. 600 del 1973, e per i termini e le modalità di invio della dichiarazione rimanda al D.P.R. n. 322 del 1998. Quello che non prende in considerazione è l'ipotesi di chi, nell'arco dell'anno, non abbia generato alcun reddito.

Proprio dall'intreccio di queste disposizioni prende forma la lettura che ammette l'esonero per il forfettario completamente inattivo. Quando il contribuente non ha percepito redditi dall'attività e, grazie al regime agevolato, resta fuori anche dal novero dei soggetti tenuti alle scritture contabili citati nell'articolo 1 del D.P.R. n. 600 del

1973, si può argomentare che cada uno dei presupposti che obbligano a dichiarare pur senza reddito.

PERCHÉ NON SI PUÒ DARE PER CERTO L'ESONERO

Questa conclusione, tuttavia, non tiene se portata alle estreme conseguenze. Essere sollevati dalla contabilità non equivale in automatico a essere sollevati dall'obbligo dichiarativo: il comma 69 agisce sugli adempimenti contabili e non afferma da nessuna parte che il forfettario senza ricavi né compensi possa saltare il modello Redditi. In sostanza non c'è una regola che leghi direttamente il non aver svolto attività al non presentare la dichiarazione.

C'è poi da tenere presente che, nelle interpretazioni degli uffici e nelle pronunce dei giudici, l'obbligo dichiarativo viene ricondotto al fatto di possedere una partita IVA più che al risultato economico maturato nell'anno. Sul campo, i professionisti fanno presentare ai forfettari il modello Redditi Persone Fisiche compilando il quadro LM, quello riservato ai regimi agevolati, pure quando ogni voce da riportare vale zero. Per la dichiarazione riferita al 2025 la scadenza cade il 2 novembre 2026.

PRIMA DI SCEGLIERE: SERVE UN CONTROLLO COMPLETO SU FISCO E PREVIDENZA

Il fatto che non ci siano ricavi non vuol dire che manchi qualcosa da dichiarare. Va passata in rassegna la posizione complessiva del contribuente, dove possono comparire:

- crediti d'imposta già maturati ma non ancora sfruttati;
- acconti pagati in precedenza da recuperare o rinviare;
- eccedenze d'imposta da portare all'anno seguente;
- adempimenti informativi o dati che avranno effetto negli anni a venire.

Ognuna di queste voci può essere indicata soltanto nel modello Redditi: rinunciare a presentarlo vuol dire rinunciare a farle valere.

IL VERSANTE PREVIDENZIALE

Il lato contributivo merita un'analisi separata. Chi è iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti dell'INPS deve comunque i contributi minimali pur senza reddito, tranne che in casi particolari di esonero: la posizione previdenziale va avanti a prescindere dall'attività realmente svolta. Una verifica dello stesso tipo riguarda gli iscritti alla Gestione Separata dell'INPS e i professionisti iscritti alle casse previdenziali di categoria, ognuna con proprie regole sui contributi minimi e sulle dichiarazioni reddituali da trasmettere all'ente.

IL RISCHIO PRATICO DI UNA PARTITA IVA "SILENTE"

Se a una partita IVA aperta sulla carta non fa seguito alcuna dichiarazione, un eventuale controllo più avanti può imporre di provare che l'attività non c'è stata e che nessun presupposto dichiarativo esisteva. Quest'onere probatorio grava sul contribuente. È anche per questa ragione che, nei fatti, si sceglie di inviare il modello Redditi pur con valori a zero: una dichiarazione a zero ha un costo minimo e mette nero su bianco la situazione.

Qualora l'attività sia di fatto finita e non si pensi di riprenderla, conviene prendere in considerazione pure la chiusura della partita IVA. Del resto il fisco può agire d'ufficio e revocare le partite IVA che restano inattive per tre annualità consecutive.

TIRANDO LE SOMME

Se ci si attiene alla sola normativa, qualche argomento a sostegno dell'esonero dichiarativo per il forfettario del tutto inattivo si trova, però non si può sostenere che esista un esonero valido in generale: sul punto manca un indirizzo stabile della Corte di cassazione e la prassi non ha dato una risposta definitiva. Conviene guardare alla posizione nel suo insieme, considerando gli eventuali obblighi previdenziali e gli altri elementi che contano sul piano fiscale. Fino a quando la partita IVA rimane aperta e non compaiono indicazioni interpretative sicure, inviare il modello Redditi anche con valori pari a zero è l'opzione più prudente: attesta che l'attività non c'è stata e abbassa il rischio di contestazioni fiscali o previdenziali.

DOMANDE FREQUENTI

IL FORFETTARIO SENZA RICAVI È AUTOMATICAMENTE ESONERATO DALLA DICHIARAZIONE?

Non esiste un esonero generalizzato certo per il forfettario senza ricavi. L'esonero dalle scritture contabili non elimina automaticamente l'obbligo dichiarativo: occorre valutare crediti, acconti, eccedenze, altri dati fiscali e posizione previdenziale, anche quando il reddito dell'attività è nullo.

QUALI CONTROLLI DEVO FARE PRIMA DI NON PRESENTARE REDDITI A ZERO?

Occorre verificare crediti d'imposta non utilizzati, acconti già versati, eccedenze da riportare e dati ancora fiscalmente rilevanti. Va esaminata separatamente anche la posizione previdenziale: l'assenza di ricavi non comporta automaticamente l'assenza di contributi o dichiarazioni da presentare all'ente competente.

QUAL È LA SCELTA PRUDENTE SE LA PARTITA IVA RESTA APERTA SENZA ATTIVITÀ?

In mancanza di indicazioni interpretative sicure sull'esonero, la scelta prudente è inviare il modello Redditi con i valori effettivi, anche pari a zero. La dichiarazione documenta l'inattività e riduce il rischio di contestazioni;

se l'attività è definitivamente cessata, va valutata anche la chiusura della partita IVA.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/forfettario-senza-ricavi-dichiarazione-dei-redditi-obbligatoria/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 30/10/2026

Detrazione IVA e dichiarazione omessa: le fatture da sole non bastano

Detrazione IVA con dichiarazione omessa: la Cassazione dice che servono requisiti sostanziali e rispetto dei termini, non basta produrre le fatture. Quando la dichiarazione annuale IVA manca, il diritto di detrarre l'imposta assolta sugli acquisti non si perde in modo automatico; per vedersi riconoscere la detrazione, però, non basta esibire le fatture. Lo sostiene un'ordinanza della Corte di cassazione, che la fonte indica come n. 26981 e pubblicata il 16 ottobre 2026, la quale torna sul rapporto tra adempimenti formali e diritto alla detrazione nell'ambito di un accertamento induttivo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
Art. 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 · Art. 55 D.P.R. 633/1972 · Cass. ord. 26981/2026 (non verificata) · Cass. ord. 16701/2026 (da fonte secondaria).

Destinatari
Imprese con dichiarazioni omesse o tardive, commercialisti, difensori tributari.

Punto pratico
La dichiarazione omessa non fa perdere automaticamente la detrazione IVA, ma servono la prova dei requisiti sostanziali degli acquisti e il rispetto del termine di esercizio: le sole fatture non sono sufficienti. Il termine applicabile va verificato sul testo vigente per ciascun periodo.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** L'art. 54-bis.1 D.P.R. 633/1972 consente all'Agenzia delle Entrate di rideterminare direttamente l'IVA dovuta in caso di omessa dichiarazione sulla base delle fatture elettroniche e dei corrispettivi, escludendo il credito dell'anno prima.
- 💡 **Impatto operativo:** Il contribuente ha 60 giorni per dimostrare l'esistenza del credito dell'anno precedente e rideterminare il debito, oppure beneficiare della sanzione ridotta al 40% (anziché 120% ordinario) versando con F24 prima dell'iscrizione a ruolo.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: decorsi infruttuosamente i 60 giorni, le somme sono iscritte a ruolo a titolo definitivo e scatta il divieto assoluto di compensazione orizzontale con crediti relativi ad altri tributi.

Quando la dichiarazione annuale IVA manca, il diritto di detrarre l'imposta assolta sugli acquisti non si perde in modo automatico; per vedersi riconoscere la detrazione, però, non basta esibire le fatture. Lo sostiene un'ordinanza della Corte di cassazione, che la fonte indica come n. 26981 e pubblicata il 16 ottobre 2026, la quale torna sul rapporto tra adempimenti formali e diritto alla detrazione nell'ambito di un accertamento induttivo. Il contribuente è tenuto a provare che gli acquisti rispondono ai requisiti previsti dalla normativa e che il diritto è stato fatto valere entro i termini di legge. La decisione cassa una sentenza di merito, che aveva concesso la detrazione basandosi soltanto sulle fatture depositate in causa e sulla circostanza che l'Ufficio non le avesse contestate in modo specifico. Il numero e la data dell'ordinanza derivano dalla fonte consultata e non hanno trovato riscontro né in fonti ufficiali né in altre banche dati: vanno dunque ritenuti non verificati.

IL CASO: DALL'ACCERTAMENTO INDUTTIVO IN ASSENZA DI DICHIARAZIONI

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al 2005, notificato a una società che non aveva presentato le dichiarazioni annuali ai fini IRES, IRAP e IVA. Durante la verifica la società non aveva esibito le scritture contabili obbligatorie, a eccezione del registro delle fatture emesse. L'Agenzia delle Entrate, procedendo con un accertamento induttivo, aveva recuperato le imposte e aveva inoltre negato la detraibilità dell'IVA sugli acquisti.

La società aveva impugnato l'atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, la quale aveva accolto il ricorso in parte: a giudizio dei magistrati, le fatture prodotte in giudizio dimostravano le operazioni e gli acquisti dell'anno accertato, sicché la ripresa dell'IVA non trovava giustificazione. L'Ufficio aveva appellato la decisione limitatamente all'IVA. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva ordinato di rideterminare l'imposta, ammettendo in detrazione l'IVA risultante dalle fatture di acquisto prodotte, anche perché l'Amministrazione non aveva contestato in modo specifico la documentazione.

RICORSO: I MOTIVI PROPOSTI DALL'AGENZIA

Il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate si regge su due motivi: la scorretta applicazione del principio di non contestazione e la violazione dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, norma che regola l'accertamento induttivo dell'IVA. La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che

i giudici di secondo grado abbiano riconosciuto la detrazione senza compiere le verifiche necessarie.

NON CONTESTAZIONE: UN PRINCIPIO SUI FATTI, NON SUI DIRITTI

Il principio di non contestazione opera sul piano della prova dei fatti: quanto non è contestato si considera dimostrato. Esso, tuttavia, non può far riconoscere un diritto che l'Amministrazione ha invece messo in discussione. Nella vicenda esaminata l'Agenzia aveva escluso la spettanza della detrazione tanto in primo grado quanto in appello, affermando che ne mancassero i presupposti perché la dichiarazione annuale non era stata presentata. Il fatto di non aver contestato le singole fatture non consentiva quindi di desumere un riconoscimento del diritto a detrarre l'imposta.

NEUTRALITÀ DELL'IVA: FORMA E SOSTANZA

La Corte richiama l'indirizzo della Corte di giustizia dell'Unione europea, per cui, in linea generale, la violazione di obblighi formali non può pregiudicare la detrazione quando è dimostrato il rispetto dei requisiti sostanziali. Per effetto della neutralità dell'imposta vanno distinti il momento in cui il diritto nasce e le modalità con cui viene esercitato. Se le fatture non sono state registrate e le dichiarazioni, periodiche o annuali, non sono state presentate, la nascita del diritto non è necessariamente preclusa, ma può risultare compromessa la possibilità di farlo valere.

L'orientamento non è isolato. Secondo una nota di Fiscal Focus, con l'ordinanza n. 16701 del 28 maggio 2026 la Cassazione ha ribadito che la detrazione non può essere negata per semplici irregolarità formali, come l'omessa presentazione delle dichiarazioni o la mancata tenuta del registro degli acquisti, se il contribuente dimostra l'effettività delle operazioni mediante le fatture o altra documentazione. Anche questa pronuncia è nota soltanto da una fonte secondaria. Vi sono peraltro decisioni più rigorose, che consentono l'accertamento induttivo in caso di dichiarazione omessa o tardiva e negano la detrazione quando la violazione formale impedisce di provare i requisiti: la giurisprudenza, in sostanza, non è del tutto uniforme.

TERMINE DI DECADENZA: IL VINCOLO CHE PERMANE

L'aspetto più rilevante della pronuncia concerne il fattore tempo. Il diritto alla detrazione soggiace a termini di decadenza, che non possono essere elusi neppure quando l'accertamento ha natura induttiva. La Corte richiama l'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 nella formulazione applicabile alla controversia e conferma che il termine biennale ivi previsto è compatibile con il diritto dell'Unione europea. Per le annualità rette da quella disciplina, dunque, la detrazione può essere riconosciuta anche in assenza degli adempimenti dichiarativi, a patto che si verifichino due condizioni: il contribuente deve dimostrare i requisiti sostanziali e deve aver esercitato il diritto entro il termine per presentare la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

L'art. 19 è stato modificato più volte, anche in tempi recenti: per i periodi d'imposta più vicini a oggi occorre pertanto consultare il testo vigente e le disposizioni transitorie, senza applicare in modo automatico la scadenza prevista per il caso del 2005.

REQUISITI SOSTANZIALI: CIÒ CHE DEVE ESSERE PROVATO

L'onere della prova non si esaurisce con l'esibizione delle fatture. La Cassazione chiede di accertare che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo IVA, che riguardino operazioni soggette all'imposta e che siano destinati a operazioni imponibili. In altre parole, per detrarre bisogna dimostrare l'inerenza degli acquisti all'attività, e non soltanto l'esistenza dei documenti.

ELEMENTO	CHE COSA DEVE RISULTARE
Soggetto	Acquisti compiuti da un soggetto passivo IVA
Operazioni	Operazioni soggette a IVA, realmente effettuate
Destinazione	Acquisti finalizzati a operazioni imponibili
Tempo	Diritto fatto valere entro il termine della dichiarazione del secondo anno successivo, nella disciplina applicabile al caso

ARTICOLO 55: IL MOTIVO DELLA SUA INAPPLICABILITÀ

Per la Corte, nella fattispecie non era applicabile l'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce di portare in detrazione, nell'accertamento induttivo, i versamenti effettuati e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni periodiche. Conformemente a quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la norma presuppone che l'eccedenza d'imposta scaturisca da dichiarazioni periodiche e da versamenti regolari e che sia stata detratta entro il termine previsto dall'art. 19. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale aveva attribuito rilievo unicamente alle fatture depositate, senza accertare né le condizioni sostanziali della detrazione né il rispetto del termine. Il quadro risultava aggravato dall'omessa presentazione delle dichiarazioni e dalla mancata esibizione delle scritture contabili.

ESITO E CONSEGUENZE PRATICHE

La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà accertare se, a prescindere dalle irregolarità dichiarative e contabili, la società avesse effettivamente

maturato il diritto alla detrazione e lo avesse fatto valere in tempo.

Per chi si trova in situazioni simili, le indicazioni pratiche sono tre. Pur in presenza di una dichiarazione omessa il diritto non si perde automaticamente, ma sostenerlo in giudizio richiede una prova costruita con cura: documentazione degli acquisti, dimostrazione di effettività e inerenza, verifica del termine. Conviene poi regolarizzare la propria posizione per tempo, presentando le dichiarazioni, anche tardive, ove possibile, poiché una volta scaduto il termine il diritto non può più essere esercitato. Infine, nei contenziosi con l'Agenzia non è prudente fare affidamento sulla non contestazione dei documenti: è necessario argomentare sul diritto.

DOMANDE FREQUENTI

POSSO DETRARRE L'IVA SE NON HO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE ANNUALE?

L'omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l'esercizio del diritto entro il termine applicabile all'annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l'esito.

LE FATTURE BASTANO A DIMOSTRARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA?

Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall'Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.

IL TERMINE BIENNALE VALE PER TUTTE LE ANNUALITÀ IVA?

Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell'art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.

🎯 **PROTOCOLLO DI DIFESA: LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DICHIARAZIONE IVA OMESSA**

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE**
   Verificare la data di ricezione della comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis.1 per calcolare il termine perentorio di 60 giorni.
2. **RICONCILIAZIONE CREDITO PREGRESSO**
   Raccogliere registri IVA, fatture passive e ricevute telematiche attestanti il credito maturato nell'anno precedente.
3. **CONTRADDITTORIO CON L'UFFICIO**
   Trasmettere la documentazione probatoria tramite il canale telematico CIVIS richiedendo lo sgravio parziale o totale.
4. **VALUTAZIONE DEFINIZIONE AL 40%**
   Qualora il debito sussista, eseguire il versamento con sanzioni ridotte a un terzo prima che la somma sia affidata all'Agente della Riscossione.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/detrazione-iva-dichiarazione-omessa-fatture-non-bastano-cassazione-26981-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

6 MIN LETTURA 26/10/2026

Integrativa dopo l'avviso di irregolarità: si può correggere il quadro RU?

Integrativa dopo l'avviso di irregolarità: si può correggere il quadro RU con un credito omesso? Termini, decadenza, ravvedimento e Cassazione 24863/2026. Immaginiamo una società che trasmette il modello Redditi 2025, riferito al 2024, senza indicare nel quadro RU un credito d'imposta regolarmente maturato e già utilizzato in compensazione. Il controllo automatizzato dell'Agenzia delle entrate genera una comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. Ci si chiede se il credito sia ormai perduto oppure se la dichiarazione possa ancora essere corretta. La comunicazione non ostacola l'integrativa, contemplata dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998 entro i termini di accertamento.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni.

Norme chiave
D.P.R. 600/1973, art. 36-bis · D.P.R. 322/1998, art. 2, commi 8 e 8-bis · D.Lgs. 471/1997, art. 8 · D.Lgs. 472/1997, art. 13 · Circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2017.

Destinatari
Società con crediti d'imposta omessi dal quadro RU e intermediari fiscali.

Punto pratico
Controlla se la norma del credito omesso prevede decadenza; raccogli le prove della spettanza e, se la correzione è ammessa, integra il quadro RU, regolarizza la sanzione e comunica l'esito all'Ufficio.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** L'omessa compilazione del Quadro RU per il tax credit cinema rischia di comportare la perdita definitiva del beneficio, difficilmente sanabile con dichiarazione integrativa.
- 💡 **Impatto operativo:** La Cassazione qualifica l'indicazione in dichiarazione come manifestazione negoziale di volontà irretrattabile, non emendabile come semplice errore materiale.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: il D.Lgs. 1/2024 non protegge i crediti costituenti aiuti di Stato o de minimis dalla decadenza per omessa indicazione nel Quadro RU.

Immaginiamo una società che trasmette il modello Redditi 2025, riferito al 2024, senza indicare nel quadro RU un credito d'imposta regolarmente maturato e già utilizzato in compensazione. Il controllo automatizzato dell'Agenzia delle entrate genera una comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. Ci si chiede se il credito sia ormai perduto oppure se la dichiarazione possa ancora essere corretta. La comunicazione non ostacola l'integrativa, contemplata dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998 entro i termini di accertamento. Occorre tuttavia esaminare la disciplina del credito in questione: quando la norma istitutiva fa discendere la decadenza dalla mancata indicazione in dichiarazione, l'integrativa non preserva il beneficio. Comunque sia, la società è tenuta a provare di possedere i requisiti e di aver davvero maturato il credito.

IL QUESITO: IL CREDITO DIMENTICATO NEL QUADRO RU E IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO

Nel quadro RU del modello Redditi confluiscono i crediti d'imposta che spettano al contribuente e l'uso che ne viene fatto. Quando un credito maturato e già compensato non vi compare, il sistema dell'Agenzia lo individua incrociando i dati con i modelli F24 e spedisce una comunicazione di irregolarità, con cui invita a fornire chiarimenti o a sanare la situazione. A quel punto il contribuente si domanda se, ricevuto l'avviso, possa ancora porre rimedio o se l'Ufficio possa ormai recuperare il credito.

Non si tratta di un accertamento: la comunicazione di irregolarità deriva da una verifica formale, condotta sui dati dichiarati e priva di valutazioni nel merito. Poiché la questione non è definita, resta aperta la possibilità di correggere.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA: TERMINI E BASE NORMATIVA

Con l'art. 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998 si può trasmettere una dichiarazione integrativa per sanare errori od omissioni, purché entro i termini stabiliti per l'accertamento. Per le imposte sui redditi tali termini spirano, di regola, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. Per il Redditi 2025, inviato nel 2025, la correzione sarebbe dunque ammessa fino al 31 dicembre 2030. Tale facoltà non viene meno neppure se l'Agenzia ha già reso noti gli esiti del controllo automatizzato.

Secondo quanto riportato da Fiscal Focus, la Cassazione con l'ordinanza n. 24863/2026 ha attribuito rilievo tributario a una dichiarazione integrativa inviata dopo la comunicazione di irregolarità. A giudizio dei giudici pesa la

correttezza sostanziale della dichiarazione, mentre il contribuente deve provare che i dati rettificati rispecchiano la reale situazione fiscale.

VIOLAZIONE FORMALE: COME LA CIRCOLARE 13/E DEL 2017 LEGGE IL CASO

Il punto decisivo sta nel modo di qualificare l'omissione. Secondo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 13/E del 2017, la mancata compilazione del quadro RU è una violazione formale, a condizione che la disciplina dell'agevolazione non contempli una specifica causa di decadenza. In tal caso la società è in grado di presentare l'integrativa, indicando in modo corretto sia la maturazione sia l'utilizzo del credito.

La stampa specializzata precisa che la violazione formale è punibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, con importi da 250 a 2.000 euro, e che può essere sanata mediante il ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Il versamento della sanzione ridotta avviene contestualmente all'invio dell'integrativa. Quando l'omissione interessa più annualità, la prassi chiede un'integrativa per ogni periodo ancora suscettibile di integrazione.

DECADENZA SPECIFICA: I CASI IN CUI L'INTEGRATIVA NON È SUFFICIENTE

Si giunge a un esito diverso se la norma che ha istituito l'agevolazione condiziona in modo espresso la spettanza all'indicazione in dichiarazione. Allora l'omessa compilazione non è una mera irregolarità formale, ma una condizione che comporta la decadenza. Con la sentenza n. 10045/2025 (richiamata dalla fonte) la Cassazione ha stabilito che la decadenza prevista dalla disciplina del credito non può essere superata correggendo in un secondo momento il quadro RU.

Si riscontra un indirizzo analogo in una giurisprudenza più datata, ad esempio in un'ordinanza del 2018 relativa al credito d'imposta per ricercatori, in cui risultava determinante la tempestività dell'integrativa. Ne discende un'indicazione concreta per il lettore: prima di muoversi conviene leggere la norma istitutiva del credito e verificare se contenga obblighi di indicazione in dichiarazione.

PROVA DELLA SPETTANZA: I DOCUMENTI CHE LA SOCIETÀ DEVE PRODURRE

Pure quando l'integrativa è consentita, inviarla non è sufficiente per vedersi riconoscere le somme compensate. La società deve essere in grado di comprovare i requisiti richiesti e l'effettiva maturazione del credito, profili su cui l'Amministrazione finanziaria mantiene il proprio potere di controllo. Concretamente occorre la documentazione essenziale dell'agevolazione: fatture, perizie, certificazioni, istanze e ogni atto che la misura richiede.

Occorre rammentare anche l'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998, che permette di far valere in sede di accertamento o in giudizio gli errori che abbiano comportato un maggiore imponibile, un maggiore debito d'imposta o un minore credito. Si rivela utile quando il termine per l'integrativa ordinaria è ormai trascorso oppure quando il contenzioso è già avviato.

PASSI OPERATIVI: COME AGIRE DOPO LA COMUNICAZIONE

Ricevuta la comunicazione di irregolarità, la società può articolare il proprio intervento in quattro fasi:

- studiare la norma istitutiva del credito, per escludere una decadenza legata all'indicazione in dichiarazione;
- riunire i documenti che dimostrano la spettanza e la maturazione del credito;
- trasmettere la dichiarazione integrativa con il quadro RU corretto, pagando la sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso;
- informare l'Ufficio, attraverso i canali previsti, dell'avvenuta regolarizzazione e dei documenti a sostegno.

Riassumendo, nonostante la comunicazione già pervenuta la società può inviare la dichiarazione integrativa. Se l'omissione nel quadro RU non comporta la decadenza dall'agevolazione, la correzione è consentita, fermo restando l'onere di provare la spettanza del credito.

DOMANDE FREQUENTI

SI PUÒ CORREGGERE IL QUADRO RU DOPO UNA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ?

Sì. La comunicazione non è un accertamento e non impedisce l'integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, del DPR 322/1998, entro i termini di accertamento. Fa eccezione il caso in cui la norma del credito faccia discendere la decadenza dalla mancata indicazione in dichiarazione.

FINO A QUANDO SI PUÒ PRESENTARE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA?

Entro i termini di accertamento: di regola il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. Per il Redditi 2025 inviato nel 2025 la correzione è ammessa fino al 31 dicembre 2030.

LA MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU È UNA VIOLAZIONE FORMALE?

Secondo la circolare 13/E del 2017 sì, se la disciplina dell'agevolazione non prevede una specifica causa di decadenza. La sanzione va da 250 a 2.000 euro e si può sanare con il ravvedimento operoso, versando l'importo ridotto con l'invio dell'integrativa.

CHECKLIST DI CONTROLLO: CREDITI D'IMPOSTA & QUADRO RU

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL CREDITO
Verificare nel decreto di concessione se l'agevolazione è censita nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) o soggetta a de minimis.

2 CONTROLLO ANNUALITÀ DI MATURAZIONE
Individuare con precisione il periodo d'imposta in cui il credito è sorto e maturato secondo le norme di settore.

3 COMPILAZIONE TEMPESTIVA QUADRO RU
Inserire il codice credito e gli importi spettanti nel modello Redditi ordinario entro il termine di presentazione.

4 GESTIONE OMISSIONI PREGRESSE
In caso di mancata esposizione, valutare tempestivamente la sussistenza di vizi essenziali di volontà ex art. 1427 c.c. o difese di merito tributario.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/dichiarazione-integrativa-quadro-ru/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & AGGIORNAMENTI

5 MIN LETTURA 29/10/2026

Credito d'imposta carburante trasporti: codice tributo 7082 e F24 entro il 2026

Credito d'imposta carburante trasporti: compensazione entro il 31 dicembre 2026; il richiamo al codice 7082 richiede riscontro ufficiale. Chi gestisce un'impresa di trasporto e ha ottenuto il credito d'imposta sulla spesa aggiuntiva per il carburante può adesso portarlo in compensazione. Stando a quanto riferito dalla fonte originaria, il codice tributo 7082 è stato istituito dalla risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026. La fruizione avviene soltanto attraverso il modello F24, inviato con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2026. L'importo che si può utilizzare è quello trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, visibile nel cassetto fiscale.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Agevolazioni Fiscali.

Norme chiave
D.L. 33/2026, art. 3 · L. 79/2026 · D.L. 193/2026, art. 1 · Decreto interministeriale 23 maggio 2026 · D.Lgs. 241/1997, art. 17 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 40/E/2026.

Destinatari
Imprese di trasporto beneficiarie del credito carburante e consulenti fiscali.

Punto pratico
Controlla importo disponibile e anno della spesa nel cassetto fiscale, verifica le istruzioni ufficiali del codice 7082 e prepara l'F24 nella sezione Erario; invialo tramite i servizi delle Entrate entro il 31 dicembre 2026 e conserva la ricevuta.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** 3 del decreto-legge 33/2026, convertito dalla legge 79/2026 e modificato dall'art.
- 💡 **Impatto operativo:** Chi gestisce un'impresa di trasporto e ha ottenuto il credito d'imposta sulla spesa aggiuntiva per il carburante può adesso portarlo in compensazione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Credito d'imposta carburante trasporti espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Chi gestisce un'impresa di trasporto e ha ottenuto il credito d'imposta sulla spesa aggiuntiva per il carburante può adesso portarlo in compensazione. Stando a quanto riferito dalla fonte originaria, il codice tributo 7082 è stato istituito dalla risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026. La fruizione avviene soltanto attraverso il modello F24, inviato con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2026. L'importo che si può utilizzare è quello trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, visibile nel cassetto fiscale. Quando il modello eccede l'importo disponibile, oppure il contribuente non figura tra i beneficiari, l'F24 viene respinto. L'agevolazione trae origine dall'art. 3 del decreto-legge 33/2026, convertito dalla legge 79/2026 e modificato dall'art. 1 del decreto-legge 193/2026. Le modalità attuative sono contenute nel decreto interministeriale del 23 maggio 2026.

BASE NORMATIVA: DALLA NORMA AL CONTRIBUTO

Si tratta di un contributo straordinario rivolto alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono le attività di trasporto indicate dalla norma, nel rispetto delle condizioni da essa fissate. Lo scopo è attenuare il rincaro del carburante, e il calcolo parte dalla spesa aggiuntiva effettivamente sostenuta. Stando alle fonti consultate, il decreto attuativo del 23 maggio 2026 è apparso in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio 2026 e riconosce un credito fino al 70% della maggiore spesa per il gasolio in un arco di mesi del 2026; poiché le fonti non concordano sui mesi esatti coperti, il dato richiede una verifica sul testo del decreto. In origine il tetto complessivo di spesa era pari a 100 milioni di euro per il 2026.

Per accedere al credito le imprese hanno dovuto inoltrare domanda tramite una piattaforma ministeriale, rimasta aperta, secondo il comunicato del Ministero, dal 1° settembre al 15 settembre 2026. Le imprese che hanno superato l'istruttoria figurano nell'elenco dei beneficiari inviato all'Agenzia delle Entrate, insieme all'importo riconosciuto. Ciò che si può compensare dipende proprio da questo elenco.

REGOLE DI UTILIZZO: ESCLUSIVAMENTE F24 E CANALI TELEMATICI

L'utilizzo avviene soltanto in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997: il credito si scomputa dalle somme dovute per altre imposte e contributi pagati con F24. Il rimborso non è previsto. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2026, e la parte di credito non usata entro tale data non è più compensabile.

L'F24 deve essere inviato unicamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; se si ricorre ad altri

canali, l'operazione di versamento viene rifiutata. Ciascun beneficiario può consultare l'importo utilizzabile nel proprio cassetto fiscale, in cui il Ministero ha reso disponibile il dato, che considera anche le variazioni e le revoche intervenute in seguito.

COMPILAZIONE F24: IN QUALE RIGA INSERIRE IL CODICE 7082

Il codice tributo 7082 va esposto nella sezione "Erario". Nella colonna "importi a credito compensati" si riporta la somma che si sta utilizzando; la colonna "importi a debito versati" si valorizza soltanto se il credito viene riversato. Nel campo "anno di riferimento" si inserisce, nel formato AAAA, l'anno di sostenimento della spesa, quale risulta dal cassetto fiscale.

CAMPO F24	CHE COSA INDICARE
Sezione	Erario
Codice tributo	7082
Anno di riferimento	Anno in cui la spesa è stata sostenuta, formato AAAA
Importi a credito compensati	Credito usato
Importi a debito versati	Unicamente per il riversamento

CONTROLLI AUTOMATICI: PERCHÉ IL MODELLO PUÒ ESSERE SCARTATO

Durante l'elaborazione l'Agenzia accerta due requisiti: l'impresa deve comparire nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero, e il credito impiegato non deve superare l'importo disponibile. Se anche uno solo dei due manca, l'F24 è scartato e non si compensa nulla. Conviene perciò consultare il cassetto fiscale prima di ogni utilizzo, in particolare quando il credito viene compensato in più tranche, ricordando che le eventuali revoche o variazioni comunicate dal Ministero riducono la quota ancora utilizzabile.

COSA FARE SUBITO: UNA BREVE GUIDA OPERATIVA

I passaggi per le imprese interessate sono pochi. Prima si controlla l'importo nel cassetto fiscale. Poi si stabilisce con il consulente quali debiti compensare, tenendo conto che il termine del 31 dicembre 2026 non è prorogabile, salvo diversa disposizione. Si predispone quindi l'F24 con il codice 7082 e il corretto anno di riferimento. Il modello si invia esclusivamente con i canali telematici dell'Agenzia, e le ricevute vanno conservate. Il richiamo alla risoluzione n. 40/E e al codice 7082 deve essere ricontrollato sul testo ufficiale diffuso dall'Agenzia, dato che al momento della redazione non ha trovato riscontro in altre fonti pubbliche.

DOMANDE FREQUENTI

ENTRO QUANDO SI PUÒ UTILIZZARE IL CREDITO CARBURANTE PER I TRASPORTI?

Il credito carburante per le imprese di trasporto si utilizza in compensazione entro il 31 dicembre 2026, tramite F24 inviato con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La quota non utilizzata entro quella data non è più compensabile e non è previsto il rimborso.

PERCHÉ L'F24 CON IL CREDITO CARBURANTE PUÒ ESSERE SCARTATO?

L'F24 viene scartato se l'impresa non compare nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero oppure se il credito utilizzato supera l'importo disponibile. Prima di ogni compensazione occorre controllare il cassetto fiscale e considerare eventuali variazioni o revoche.

IL CODICE 7082 PER IL CREDITO CARBURANTE È GIÀ VERIFICATO?

Il richiamo al codice 7082 e alla risoluzione 40/E è riportato dalla fonte originaria, ma alla redazione non aveva trovato riscontro in altre fonti pubbliche. Prima di predisporre l'F24 occorre quindi ricontrollarlo sul testo ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/credito-d-imposta-carburante-trasporti-f24-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

8 MIN LETTURA 30/10/2026

Concordato preventivo biennale: il punteggio ISA 2025 decide quanto costa

Concordato preventivo biennale 2026-2027: il punteggio ISA 2025 fissa il tetto della proposta e l'aliquota sostitutiva. Scadenza al 2 novembre 2026. Con il concordato preventivo biennale (CPB) il contribuente fa proprio, per due anni, un reddito stabilito dalla proposta dell'Agenzia delle Entrate e versa un'imposta sostitutiva sulla parte che supera il reddito di riferimento. Per il biennio 2026-2027 il punteggio degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) del 2025 condiziona due elementi: il limite massimo di crescita della proposta e l'aliquota della sostitutiva.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Concordato preventivo biennale.

Norme chiave
Art. 9, commi 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 13/2024 · Art. 20-bis D.Lgs. 13/2024 · D.L. 38/2026 · L. 88/2026 · D.M. 11 maggio 2026 · Circolare Agenzia delle Entrate 8/E/2026.

Destinatari
Titolari di partita IVA soggetti ISA, commercialisti, consulenti fiscali.

Punto pratico
Prima del 2 novembre 2026 confrontare per iscritto il costo dell'adeguamento ISA con il beneficio atteso sulla proposta. Chi rinnova non può adeguare il 2025. Verificare gli eventi straordinari del 2026 e le comunicazioni di sospensione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Con il concordato preventivo biennale (CPB) il contribuente fa proprio, per due anni, un reddito stabilito dalla proposta dell'Agenzia delle Entrate e versa un'imposta sostitutiva sulla parte che supera il reddito di riferimento. Per il biennio 2026-2027 il punteggio degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) del 2025 condiziona due elementi: il limite massimo di crescita della proposta e l'aliquota della sostitutiva. Stando alla ricostruzione di Fiscal Focus, ai punteggi più elevati corrispondono tetti più contenuti e aliquote del 10%, mentre al di sotto del 6 il tetto arriva al 35% e l'aliquota al 15%. Chi aveva già aderito per il 2024-2025 e rinnova, però, non può gonfiare i ricavi del 2025 allo scopo di migliorare il voto, come la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 6 ottobre 2026 ha ribadito. Esiste poi una seconda leva, che opera in senso contrario: il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze dell'11 maggio 2026 stabilisce riduzioni della proposta comprese fra il 10% e il 30% se un evento straordinario ha interrotto l'attività. Per aderire c'è tempo fino a lunedì 2 novembre 2026.

DUE SCALE: IL PUNTEGGIO, IL TETTO E L'ALIQUOTA

Il meccanismo procede per fasce di punteggio. Con un punteggio pari a 10, la proposta non può eccedere il reddito di riferimento per più del 10% e la sostitutiva è del 10%. Tra 9 e meno di 10 il tetto passa al 15%, tra 8 e meno di 9 al 25%, con l'aliquota che resta al 10%. Tra 6 e meno di 8 il tetto è pari al 30% e l'aliquota al 12%. Al di sotto di 6 il tetto raggiunge il 35% e l'aliquota il 15%.

PUNTEGGIO ISA 2025	TETTO ALL'INCREMENTO	ALIQUOTA SOSTITUTIVA
10	10%	10%
Da 9 a meno di 10	15%	10%
Da 8 a meno di 9	25%	10%
Da 6 a meno di 8	30%	12%
Meno di 6	35%	15%

Il reddito di riferimento è quello del 2025, riportato nel rigo P04 del modello. Il tetto trova la sua disciplina nell'art. 9, comma 3-bis, del D.Lgs. 13/2024, mentre la graduazione delle aliquote è nell'art. 20-bis. Stando alla fonte, il tetto è stato introdotto dal D.Lgs. 81/2025 per i punteggi più alti e poi esteso alle fasce inferiori dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88. Il reddito concordato, in ogni caso, non può scendere sotto i 2.000 euro. Le percentuali di tetto qui sopra non hanno ricevuto conferma da altre fonti consultabili: prima di impiegarle in una proposta rivolta a un cliente, vanno raffrontate con il testo vigente e con la circolare.

LIMITI DEL TETTO: LE ECCEZIONI E LA QUOTA OLTRE SOGLIA

Il tetto non si applica in ogni circostanza. In base all'art. 9, comma 3-ter, i limiti percentuali cadono quando la proposta così determinata risulterebbe inferiore ai valori di riferimento settoriali. Il controllo, dunque, non si esaurisce in un semplice calcolo partendo dal rigo P04.

Esiste inoltre un limite legato alla convenienza. L'imposta sostitutiva agevolata colpisce l'eccedenza soltanto fino a 85.000 euro. Sulla parte che supera questo importo, secondo la fonte, si applica l'aliquota ordinaria: 43% per i soggetti IRPEF e 24% per i soggetti IRES. Con proposte molto generose il vantaggio sulla tassazione ordinaria si esaurisce, e di questo occorre tener conto prima di aderire.

ADEGUAMENTO SPONTANEO: UNA SCELTA DA QUANTIFICARE

Leggendo insieme le due scale si apre un'opportunità per chi aderisce la prima volta. Con un punteggio fra 6 e 8, la proposta arriva con tetto al 30% e aliquota al 12%. Può quindi risultare vantaggioso indicare nel rigo F03 ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini ISA: questi innalzano il reddito di riferimento, ma fanno salire il voto. Un voto superiore riduce tanto il tetto quanto l'aliquota, e ne può derivare una proposta più contenuta in valore assoluto e meno onerosa.

Questa scelta comporta un costo subito e certo: maggiori imposte, maggiori contributi e maggiore IRAP sul 2025. Il vantaggio, al contrario, arriva più avanti e dipende dalla proposta che il sistema fornirà. Per tale ragione la convenienza va calcolata e non data per scontata: è opportuno tenere nel fascicolo un raffronto numerico fra lo scenario con adeguamento e quello senza, dato che la raccomandazione al cliente poggia su quel raffronto.

CHI RINNOVA: IL 2025 RESTA BLOCCATO

Per chi ha applicato il CPB nel biennio 2024-2025 e rinnova, l'adeguamento non è praticabile. Il reddito 2025 di questi contribuenti coincide con quello concordato e non può essere ritoccato spontaneamente, come ha ribadito la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, la quale riordina la disciplina del CPB recependo le modifiche del decreto Omnibus. Il voto, perciò, discende soltanto dalla qualità dei dati dichiarati e non da interventi compiuti per migliorarlo.

EVENTI STRAORDINARI: LO STRUMENTO AL RIBASSO

Al fianco del punteggio agisce un secondo strumento, che abbassa la proposta. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze dell'11 maggio 2026, uscito nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 (supplemento ordinario n. 20), approva la metodologia per i periodi d'imposta 2026 e 2027. Secondo gli artt. 4 e 5, la proposta si riduce se il contribuente ha risentito degli effetti negativi di determinati eventi che hanno comportato la sospensione dell'attività.

DURATA DELLA SOSPENSIONE	RIDUZIONE DELLA PROPOSTA
Da 30 a 60 giorni	10%
Da 61 a 120 giorni	20%
Oltre 120 giorni	30%

Il principio e le tre misure di riduzione trovano conferma nelle fonti consultate, mentre le soglie di durata riportate provengono dalla ricostruzione di Fiscal Focus e vanno riscontrate sul testo del decreto.

TEMPI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Rilevano gli eventi verificatisi prima dell'adesione, anche solo per una frazione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026. Se l'evento è successivo all'adesione, la proposta non si riduce e l'evento può contare soltanto come causa di cessazione. Non ogni circostanza eccezionale abbassa la proposta: la liquidazione o la cessione in affitto dell'unica azienda non la comprimono, ma, unite a un calo dei redditi effettivi superiore al 30%, provocano la cessazione ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 13/2024.

La sospensione dell'attività a fini amministrativi e quella dell'esercizio della professione hanno rilievo solo se comunicate, nell'ordine, alla Camera di commercio e all'ordine di appartenenza. Se si provvede prima dell'adesione, la proposta può ridursi fino al 30%.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

La Zeta S.r.l., azienda manifatturiera, presenta un reddito di riferimento 2025 pari a 150.000 euro e un punteggio ISA di 9,2. Nel marzo 2026 un evento calamitoso, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, rende inagibili i locali e blocca l'attività per 75 giorni, attestati da ordinanza comunale e perizia tecnica.

Poiché i 75 giorni rientrano nella fascia da 61 a 120 giorni, la riduzione è del 20%. Con un punteggio di 9,2 il tetto è del 15% e la proposta non può oltrepassare 172.500 euro. Supponendo che il sistema restituisca esattamente questo valore, la riduzione lo porta a 138.000 euro, cioè a una cifra inferiore al reddito di riferimento. Nel modello occorre indicare il codice 2 nel rigo P03, con dichiarazione sostitutiva firmata al rigo P10: l'onere della prova dell'evento ricade per intero sul contribuente.

COSA FARE: I CONTROLLI PRIMA DEL 2 NOVEMBRE

Il termine per aderire al CPB 2026-2027 è slittato a lunedì 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato. Prima di quella data servono due controlli:

- verificare il punteggio ISA 2025 e, per chi aderisce la prima volta, quantificare per iscritto la convenienza di un possibile adeguamento;

- appurare se il cliente ha subito nel 2026 eventi rilevanti e, qualora la sospensione sia in corso ma non ancora comunicata alla Camera di commercio o all'ordine, provvedere prima di aderire.

Le percentuali di tetto, le soglie di durata delle sospensioni e il limite di 85.000 euro non hanno ricevuto un riscontro indipendente: prima di consegnare il calcolo è consigliabile un controllo sul testo normativo e sulla circolare.

DOMANDE FREQUENTI

COME INCIDE IL PUNTEGGIO ISA 2025 SUL CONCORDATO 2026-2027?

Il punteggio condiziona il limite di crescita della proposta e l'aliquota dell'imposta sostitutiva. Prima di usare le percentuali riportate, occorre riscontrare nelle fonti ufficiali tetti, limiti ed eccezioni, perché alcuni dati della ricostruzione non hanno ricevuto conferma indipendente.

CHI RINNOVA IL CONCORDATO PUÒ AUMENTARE IL REDDITO 2025 PER MIGLIORARE GLI ISA?

Chi aveva aderito al biennio 2024–2025 non può aumentare spontaneamente il reddito 2025 già concordato per migliorare il punteggio. Per il rinnovo conta la qualità dei dati dichiarati; la valutazione dell'adeguamento riguarda invece chi aderisce per la prima volta.

GLI EVENTI STRAORDINARI POSSONO RIDURRE LA PROPOSTA DI CONCORDATO?

Gli eventi anteriori all'adesione possono rilevare se producono la sospensione dell'attività alle condizioni previste. Servono documentazione e comunicazioni richieste; riduzioni e fasce temporali vanno controllate sul decreto. Un evento successivo all'adesione può assumere rilievo soltanto come causa di cessazione.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **SIMULAZIONE & DATI ISA**
   Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026–2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.
2. **CONFRONTO CON TREND REALI**
   Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.
3. **ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
   Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.
4. **MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
   Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/cpb-2026-2027-punteggio-isa-2025-tetto-proposta-aliquota-sostitutiva-eventi-straordinari/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

15 MIN LETTURA 28/10/2026

Provvigioni agenti: competenza fiscale per l'agente e per la mandante

Provvigioni agenti: l'agente le tassa alla conclusione del contratto, la mandante le deduce in correlazione ai ricavi. Condizioni, OIC 34 e casi pratici. Nel percorso di una provvigione si distinguono tre momenti: il contratto che l'agente riesce a far concludere, la consegna della merce al cliente e il pagamento del prezzo. Quando l'agente determina il reddito per competenza, l'Agenzia delle entrate ritiene che il provento vada dichiarato già alla conclusione del contratto, senza aspettare né la consegna né l'incasso. La mandante, al contrario, deduce il costo in correlazione con il ricavo dell'operazione che ha intermediato: se questa a cavallo d'anno, i due esercizi possono dunque non coincidere.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Fisco.

Norme chiave
Codice civile, artt. 1746 e 1748 · TUIR, artt. 107, 108 e 109 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 115/E/2005 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 91/E/2006 · OIC 34, par. A.13 · D.M. 27 giugno 2025, art. 2.

Destinatari
Agenti in regime di competenza, imprese mandanti e consulenti contabili e fiscali.

Punto pratico
Leggi le clausole e documenta nascita del diritto, ordine accettato ed esecuzione della vendita; determina separatamente la competenza di agente e mandante e verifica fondi, capitalizzazione e maturazione dei bonus al 31 dicembre.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Rinviare il pagamento non modifica la competenza, mentre una condizione valida che incida sulla nascita del diritto può spostarla.
- 💡 **Impatto operativo:** Nel fascicolo va documentato ciascun passaggio, dal contratto di agenzia sino alla dichiarazione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Non necessariamente: la mandante correla il costo al ricavo dell'operazione intermediata, purché la provvigione sia certa e determinabile.

Nel percorso di una provvigione si distinguono tre momenti: il contratto che l'agente riesce a far concludere, la consegna della merce al cliente e il pagamento del prezzo. Quando l'agente determina il reddito per competenza, l'Agenzia delle entrate ritiene che il provento vada dichiarato già alla conclusione del contratto, senza aspettare né la consegna né l'incasso. La mandante, al contrario, deduce il costo in correlazione con il ricavo dell'operazione che ha intermediato: se questa a cavallo d'anno, i due esercizi possono dunque non coincidere. Rinviare il pagamento non modifica la competenza, mentre una condizione valida che incida sulla nascita del diritto può spostarla. Finché la condizione non si verifica, l'eventuale accantonamento a fondo non è deducibile. Se poi la provvigione serve ad assicurarsi un contratto pluriennale, la mandante può essere tenuta a capitalizzarla in base all'OIC 34 e a dedurla su più esercizi. Nel fascicolo va documentato ciascun passaggio, dal contratto di agenzia sino alla dichiarazione.

DIRITTO E ESIGIBILITÀ: PERCHÉ L'AGENTE TASSA PRIMA DEL PAGAMENTO

Si parte dal codice civile. L'art. 1748, comma 1, attribuisce all'agente la provvigione su ogni affare concluso durante il contratto, se la conclusione è dovuta al suo intervento. Il comma 4 precisa che, salvo diverso accordo, il compenso è dovuto dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione prevista dal contratto con il terzo. Quando si vendono beni, la prestazione del preponente consiste nella consegna, che segue la conclusione del contratto.

Può sembrare una contraddizione: se la provvigione "spetta" alla consegna, come mai il fisco la collega a un momento precedente? La spiegazione sta nella differenza tra nascita del diritto ed esigibilità, tracciata dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 91/E del 12 luglio 2006 sulla scorta di una pronuncia della Cassazione, sezione lavoro, del 2 maggio 2000, n. 5467. Il diritto nasce quando il contratto procurato viene concluso; il comma 4 regola invece il momento in cui il compenso diventa esigibile. Ad essere tassato è dunque un diritto già sorto, anche se il pagamento non si può ancora pretendere.

PRASSI UFFICIALE: LE RISOLUZIONI 115/E DEL 2005 E 91/E DEL 2006

Secondo la risoluzione dell'8 agosto 2005, n. 115/E, la prestazione di intermediazione si considera ultimata con la conclusione del contratto tra preponente e cliente. L'agente che adotta il principio di competenza registra il provento in quell'esercizio, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lettera b), del TUIR (il testo unico delle imposte sui redditi,

D.P.R. n. 917/1986). Non occorre attendere la consegna dei beni, né l'incasso dal cliente.

La risoluzione n. 91/E del 2006 ribadisce questa impostazione per le provvigioni attive e precisa che il differimento dell'esigibilità non sposta la competenza. Fissa tuttavia due limiti: il contratto dev'essere stato realmente concluso, dato che un ordine soltanto inoltrato e non ancora accettato non è sufficiente, e la provvigione dev'essere certa e obiettivamente determinabile, senza condizioni sospensive valide che incidano sulla nascita del diritto.

Per la mandante, la stessa risoluzione rettifica l'orientamento precedente. L'impostazione del 2005, che legava anche la deduzione alla stipula del contratto procurato, vale solo se stipula e ricavo ricadono nello stesso periodo d'imposta e non può essere estesa come regola generale alle operazioni a cavallo d'anno. Le provvigioni passive vanno infatti correlate ai ricavi dell'operazione intermediata: se la vendita genera il ricavo nell'esercizio seguente, il costo provvigionale ne segue la sorte, purché certo e determinabile. La correlazione agisce all'interno del reddito della mandante e non richiede che la sua deduzione coincida con la tassazione in capo all'agente.

DUE CASI ORDINARI: ORDINE, CONSEGNA E INCASSO

Primo esempio, con tutti gli eventi nello stesso anno. L'ordine è accettato a settembre 2026, la merce è consegnata a ottobre e il cliente salda a dicembre. L'agente tassa la provvigione nel 2026, poiché a settembre la sua prestazione è conclusa. Anche la mandante la deduce nel 2026, dato che il ricavo della vendita nasce a ottobre. L'esito è lo stesso, ma per motivi differenti, e il pagamento di dicembre non influisce sulla competenza di nessuno dei due.

Secondo esempio, con un'operazione a cavallo d'anno. L'ordine viene accettato a ottobre 2026, la consegna avviene a gennaio 2027 e il cliente paga ad aprile 2027. L'agente tassa il provento nel 2026, perché il contratto è già concluso. La mandante deduce la provvigione nel 2027, poiché il costo è correlato al ricavo rilevato a gennaio. La tassazione dell'agente anticipa così di un anno la deduzione della mandante, mentre il pagamento di aprile non modifica nulla.

EVENTO	AGENTE (TASSAZIONE)	MANDANTE (DEDUZIONE)
Ordine accettato a settembre 2026, consegna a ottobre 2026, incasso a dicembre 2026	2026	2026
Ordine accettato a ottobre 2026, consegna a gennaio 2027, incasso ad aprile 2027	2026	2027

CLAUSOLE CONTRATTUALI: TRE SITUAZIONI DA NON CONFONDERE

Il risultato della regola ordinaria dipende da ciò che il contratto stabilisce davvero, ed è utile separare tre ipotesi. Nella prima il pagamento è soltanto rinviato: la provvigione è già maturata, ma la mandante la corrisponde all'agente dopo aver incassato dal cliente. Quando la clausola riguarda solo l'esigibilità, la competenza fiscale resta quella.

Nella seconda ipotesi opera una condizione sospensiva valida, che investe la nascita del diritto stesso. In questo caso non si tratta di stabilire quando saldare un debito certo, bensì quando il diritto e l'obbligazione della mandante diventano certi. Bisogna individuare l'evento dedotto in condizione e accertare se si sia verificato.

La terza ipotesi è la restituzione di una provvigione già riscossa, per il contratto procurato che non sarà eseguito: si tratta di una vicenda successiva, disciplinata dall'art. 1748, comma 6, del codice civile. Il riferimento al "buon fine" dell'affare, assai diffuso nei contratti, non basta da solo a qualificare la clausola: ne va letto il contenuto reale, controllando che sia compatibile con i limiti inderogabili della disciplina dell'agenzia. Una formula che differisce il pagamento e una che subordina il diritto non si equivalgono.

RESTITUZIONE E STAR DEL CREDERE: I LIMITI CIVILISTICI

Ai sensi dell'art. 1748, comma 6, l'agente deve restituire le provvigioni riscosse soltanto nel caso e nella misura in cui sia certo che il contratto fra il terzo e il preponente non verrà eseguito per cause non imputabili al preponente; ogni patto più sfavorevole è nullo. L'esempio classico è quello dell'acquirente che rifiuta in modo definitivo la merce per ragioni non attribuibili alla mandante: la provvigione già incassata si restituisce per la quota di contratto che non sarà eseguita.

Il presupposto sta nella mancata esecuzione dell'accordo, e non nel semplice ritardo con cui viene pagata una fornitura già eseguita. Occorrono la certezza che il contratto non sarà eseguito e l'estraneità del preponente alla causa: non tutti i mancati pagamenti del cliente si traducono quindi in uno storno di provvigione.

Altra cosa è lo star del credere, ossia la garanzia prestata dall'agente per il debito del cliente. L'art. 1746, comma 3, proibisce il patto che addossi all'agente una responsabilità, pure parziale, per l'inadempimento del terzo. È consentita soltanto una garanzia eccezionale, pattuita caso per caso, per singoli affari di natura e importo particolari, entro il limite della provvigione dovuta su quell'affare e con un corrispettivo specifico. La disciplina della provvigione non può servire a eludere tali limiti.

GIURISPRUDENZA CAMPISA: COSTO ANCORA CONDIZIONATO

Stando alla ricostruzione della fonte, la Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza del 5 agosto 2021, n. 22320, riferita al periodo d'imposta 2007, ha affrontato contratti nei quali la maturazione delle provvigioni dipendeva dal buon fine dell'affare, coincidente con l'incasso dal cliente. L'Agenzia intendeva ricondurre il costo alla conclusione del contratto procurato, ma la Corte ne ha respinto il motivo: prima del buon fine non c'era certezza che il compenso fosse dovuto. La clausola, in altre parole, toccava la maturazione del diritto e non costituiva un semplice rinvio del pagamento.

L'indicazione è netta. La correlazione con il ricavo non consente di anticipare la deduzione di un costo che non ha ancora il requisito di certezza richiesto dall'art. 109 del TUIR. La decisione concerne la deduzione della mandante in quella precisa fattispecie: non afferma che ogni clausola collegata all'incasso sia una condizione sospensiva valida, né introduce un criterio generale di cassa per le provvigioni.

DEBITO CONDIZIONATO: FONDO E INDEDUCIBILITÀ

Se la condizione sospensiva non si è ancora verificata, il debito per la provvigione non è certo e il costo manca di certezza. Non ci si trova davanti a una provvigione già maturata di cui si differisce soltanto il pagamento. Sotto il profilo contabile occorre separare il debito certo, regolato dall'OIC 19, dalla passività da valutare secondo l'OIC 31: per l'accantonamento a fondo servono una passività probabile e un importo stimabile in modo attendibile, e la semplice incertezza non è sufficiente.

Sul versante fiscale il quadro è chiaro. L'art. 107, comma 4, del TUIR esclude la deduzione degli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti, per cui l'accantonamento relativo alla provvigione condizionata comporta una variazione in aumento. All'avverarsi della condizione il costo diventa certo e deducibile, e bisogna raccordare l'utilizzo del fondo già tassato con la corretta imputazione fiscale, così da non perdere la deduzione e non duplicarla. Neppure la derivazione rafforzata (il rinvio ai criteri contabili per qualificazione, classificazione e imputazione temporale) rende deducibili gli accantonamenti che il TUIR esclude.

COSTI PER OTTENERE IL CONTRATTO: LA CAPITALIZZAZIONE OIC 34

Una volta sorto il debito certo verso l'agente, l'analisi della mandante non è conclusa: deve ancora decidere se il costo si imputi all'esercizio oppure si iscriva fra le immobilizzazioni immateriali come costo per l'ottenimento di un contratto. Il paragrafo A.13 dell'OIC 34 esige che concorrano tre condizioni: il costo è sostenuto in modo specifico per quel contratto, l'ottenimento del contratto è ragionevolmente certo e il costo è recuperabile grazie al contratto medesimo. La durata pluriennale, da sola, non è sufficiente.

Il principio permette inoltre di imputare subito a conto economico i costi ricorrenti o di importo irrilevante, quelli recuperati nello stesso esercizio e quelli che si sarebbero sostenuti anche in assenza del contratto. Dal punto di vista fiscale, l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2025 riconduce all'art. 108, comma 1, del TUIR i costi per ottenere il contratto iscritti tra le immobilizzazioni immateriali secondo l'OIC 34: la deduzione segue la quota di competenza di ciascun esercizio.

Ne risulta una conseguenza da tenere a mente: un diritto interamente sorto per l'agente può corrispondere, per la mandante, a un costo capitalizzato che pesa sul reddito per l'intero periodo di utilità. Suddividere il costo della mandante non equivale a suddividere il ricavo dell'agente.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Un'impresa di manutenzione incarica un agente di procurarle nuovi clienti. L'agente porta un contratto di manutenzione di impianti valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con corrispettivo di 40.000 euro all'anno. Per tutto il contratto gli è dovuta un'unica provvigione iniziale di 6.000 euro, maturata in via definitiva con la stipula nel 2026. Non sono tre compensi collegati a tre contratti annuali: è il prezzo per l'acquisizione del rapporto triennale.

Ipotizzando che i requisiti dell'OIC 34 siano rispettati e che non ricorrano le semplificazioni per i costi ricorrenti o irrilevanti, la mandante capitalizza i 6.000 euro. Se servizi e benefici sono uniformi nei tre esercizi, essa imputa e deduce 2.000 euro nel 2026, 2.000 nel 2027 e 2.000 nel 2028. L'agente in regime di competenza, invece, rileva l'intera provvigione di 6.000 euro nel 2026. L'esempio dimostra che tassazione e deduzione possono avere tempi diversi anche se l'obbligazione è certa fin dall'inizio; va ricordato che la ripartizione uniforme discende dalle ipotesi assunte e deve riflettere l'utilità effettiva del costo.

ANTICIPI SU BONUS: IL CASO DELLA CASSAZIONE 371 DEL 2026

Come riferisce la fonte, con l'ordinanza del 7 gennaio 2026, n. 371, la Cassazione si è occupata di una consulente finanziaria che nel 2015 aveva percepito anticipi su bonus previsti da un piano del 25 febbraio 2015. Il diritto era legato al conseguimento di obiettivi di raccolta, accertabili dopo dodici mesi, con eventuali conguagli anche a carico della consulente. L'Agenzia aveva tassato gli anticipi nel 2015, e il giudice d'appello aveva giudicato bastante che la certezza sopraggiungesse entro il termine di presentazione della dichiarazione.

La Corte ha accolto il motivo sulle provvigioni e ha rinviato la causa: a fine 2015 il periodo di verifica non era terminato e la certezza giunta nel 2016 non legittimava l'imputazione

al 2015. Un anticipo percepito non costituisce un ricavo definitivo finché il diritto è subordinato a risultati futuri e può comportare restituzioni o conguagli. Il caso si distingue da quello della provvigione ordinaria su un contratto già procurato, e la decisione non smentisce la distinzione fra diritto ed esigibilità: richiede di accertare, prima di tutto, se alla chiusura dell'esercizio il diritto al bonus fosse sorto in via definitiva.

PREMI A OBIETTIVO: BUDGET RAGGIUNTO E VERIFICHE SUCCESSIVE

La fonte cita pure un'ordinanza della Cassazione indicata come n. 13527 del 2026 (caso Fineco), in cui la certezza e la determinabilità del premio sono collocate alla fine del periodo previsto, nel 2009. Non se ne ricava, però, una regola generale che obblighi ad attendere sempre il dodicesimo mese. Se il contratto riconosce il premio al raggiungimento di un budget entro dodici mesi e al 31 dicembre dell'anno n il risultato ha già fatto maturare il diritto, con importo determinabile, il provento appartiene a quell'anno. Una verifica compiuta nei primi giorni dell'anno dopo, al solo scopo di ricostruire dati esistenti già al 31 dicembre, ha natura ricognitiva e non sposta la competenza; vale lo stesso per il pagamento differito alla scadenza dei dodici mesi.

Il discorso cambia se il contratto richiede una certa raccolta netta al termine dei dodici mesi: superare la soglia a dicembre non è sufficiente se successivi disinvestimenti possono ancora modificare il risultato da cui il diritto dipende. Un'altra situazione è quella della condizione risolutiva, in cui il diritto è già sorto ma un evento futuro può determinare la restituzione: la semplice possibilità di tale evento non rinvia la competenza. Per inquadrare un accordo concreto conta il testo delle clausole, e non il solo dato numerico raggiunto a fine anno.

PERCORSO OPERATIVO: COME IMPOSTARE LA VERIFICA

Si comincia leggendo il contratto e qualificando la clausola: rinvio del pagamento, condizione sulla nascita del diritto oppure restituzione di una provvigione già incassata. L'esame della validità della clausola precede le conseguenze contabili e fiscali.

Il passo successivo consiste nell'individuare la competenza ordinaria: la conclusione del contratto procurato per l'agente e la correlazione con il ricavo dell'operazione intermediata per la mandante, nel quadro delle risoluzioni n. 115/E del 2005 e n. 91/E del 2006. Si esamina poi la fattispecie particolare: un'obbligazione non ancora certa può richiedere un fondo non deducibile, una provvigione sostenuta per ottenere un contratto può soddisfare i requisiti per la capitalizzazione, un anticipo su bonus può venire prima dell'acquisizione definitiva del provento.

Nel fascicolo vanno collegati contratto di agenzia, ordine accettato, esecuzione della vendita, conteggi provvigionali, eventuali condizioni e relativo avveramento, scritture contabili e dichiarazione. Questo collegamento motiva l'esercizio scelto per tassare o dedurre, senza assegnare al pagamento un ruolo che non gli spetta.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO DEVE DICHIARARE LA PROVVIGIONE UN AGENTE IN REGIME DI COMPETENZA?

L'agente rileva la provvigione quando il contratto procurato è concluso e il diritto è certo e determinabile, senza attendere consegna o incasso. Un ordine soltanto inoltrato e non ancora accettato non basta; una condizione sospensiva valida può rinviare la nascita del diritto.

LA MANDANTE DEDUCE LA PROVVIGIONE NELLO STESSO ANNO IN CUI LA TASSA L'AGENTE?

Non necessariamente: la mandante correla il costo al ricavo dell'operazione intermediata, purché la provvigione sia certa e determinabile. Se il contratto è concluso in un anno e la vendita genera ricavi nel successivo, tassazione dell'agente e deduzione della mandante possono ricadere in esercizi diversi.

RINVIARE IL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE SPOSTA LA COMPETENZA FISCALE?

Il semplice rinvio del pagamento non modifica la competenza di una provvigione già maturata. Occorre distinguere questa situazione da una condizione sospensiva valida che incide sulla nascita del diritto: finché tale condizione non si verifica, il costo non è ancora certo.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/provvigioni-agenti-competenza-fiscale-agente-mandante/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

10 MIN LETTURA 30/10/2026

Concordato preventivo biennale: rigo P04 e correzione degli errori sul 2025

Concordato preventivo biennale: come si calcola il rigo P04 dal reddito fiscale 2025 e perché l'integrativa non farebbe più decadere dal concordato. Nel rigo P04 va indicato il reddito di riferimento, cioè il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del 2025 ripulito dalle componenti che non esprimono la redditività ordinaria dell'attività. Questo valore determina la proposta di concordato, il limite massimo di crescita rispetto al passato e il termine di paragone per quantificare l'imposta sostitutiva. Si parte dal reddito fiscale dei quadri RF, RG o RE, e non dall'utile civilistico o dal risultato ante imposte.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Concordato preventivo biennale.

Norme chiave
Artt. 15, 16, 19, 22 D.Lgs. 13/2024 · D.Lgs. 148/2026 · Art. 86 comma 4 TUIR · Art. 101 comma 5 TUIR · Art. 11 D.Lgs. 446/1997.

Destinatari
Commercialisti, imprese e lavoratori autonomi che valutano o hanno già deciso l'adesione al CPB 2026–2027.

Punto pratico
Costruire il rigo P04 dal reddito fiscale dei quadri RF, RG o RE e rettificarlo solo con le componenti tassative di legge. Se i dati 2025 sono sbagliati, presentare l'integrativa completa di ISA e quadro P prima di qualunque controllo, ricalcolando poi acconti e imposta sostitutiva.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Nel rigo P04 va indicato il reddito di riferimento, cioè il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del 2025 ripulito dalle componenti che non esprimono la redditività ordinaria dell'attività. Questo valore determina la proposta di concordato, il limite massimo di crescita rispetto al passato e il termine di paragone per quantificare l'imposta sostitutiva. Si parte dal reddito fiscale dei quadri RF, RG o RE, e non dall'utile civilistico o dal risultato ante imposte. Si deducono le plusvalenze e le sopravvenienze attive, mentre si sommano minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti e maggiorazioni extracontabili. Per l'IRAP il rigo P05 segue lo stesso schema, con qualche differenza. Quanto alle novità del D.Lgs. n. 148/2026, esse permetterebbero di rettificare i dati del 2025 mediante dichiarazione integrativa senza uscire dal concordato, a condizione che l'Agenzia non abbia già avviato un controllo. Il meccanismo viene chiarito da due esempi numerici.

REDDITO DI RIFERIMENTO: UN DATO CHE RESTA CON IL CONTRIBUENTE PER TUTTO IL BIENNIO

Nell'intero modello CPB il reddito di riferimento è il dato di maggior peso, e lo è per tre motivi che si sommano. È anzitutto il punto di partenza per ricavare la proposta di reddito degli anni del biennio. Costituisce poi il parametro rispetto al quale si misura il limite di incremento, legato al punteggio ISA (l'indice sintetico di affidabilità fiscale, la pagella che l'Agenzia delle Entrate attribuisce a ciascuna attività). Serve infine come riferimento per fissare la base imponibile dell'imposta sostitutiva. Poiché il contribuente se lo trascina per l'intera durata del concordato, uno sbaglio nel rigo P04 si riflette sugli anni successivi.

La stampa specializzata richiama queste fasce di punteggio: tetto del 10% con punteggio 10, del 15% da 9 a meno di 10, del 25% da 8 a meno di 9, con limiti più elevati sotto 8. Per il biennio 2026–2027 le regole definitive sono state toccate da più interventi normativi, perciò il tetto da applicare va sempre riscontrato sul testo vigente e sulle istruzioni del modello, prima di calcolare la proposta.

PUNTO DI PARTENZA: SI PARTE DAL REDDITO FISCALE, NON DALL'UTILE

Nella prassi l'errore più diffuso consiste nel riportare nel rigo P04 l'utile di bilancio, o persino il risultato prima delle imposte, falsando così la base della proposta. L'importo corretto proviene dal quadro RF o RG per il reddito d'impresa e dal quadro RE per il lavoro autonomo: è una cifra che ha già assorbito le variazioni in aumento e in

diminuzione previste dal TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi).

A partire da quel reddito si neutralizzano le componenti indicate dal decreto che regola il concordato (D.Lgs. n. 13/2024): l'articolo 16 vale per le imprese e l'articolo 15 per i lavoratori autonomi. Poiché l'elenco è tassativo, non si possono introdurre altre rettifiche per analogia.

RETTIFICHE AMMESSE: IL MECCANISMO DEL SEGNO OPPOSTO

La regola va contro l'intuito. Le componenti positive si tolgono, perché avevano ingrossato il reddito del 2025 con importi destinati a non ripetersi. Le componenti negative si sommano, perché lo avevano abbassato. In concreto:

- si deducono le plusvalenze (il guadagno ottenuto dalla vendita di un bene) e le sopravvenienze attive;
- si sommano le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti;
- i risultati delle partecipazioni mantengono il segno che hanno;
- si recuperano le deduzioni extracontabili agevolative, come la maggiorazione del costo del lavoro e quella di ammortamenti e canoni di leasing, dato che hanno ridotto il reddito senza un costo effettivo corrispondente.

Solo per i soggetti con periodo d'imposta diverso dall'anno solare, che sono una minoranza, la maggiorazione relativa agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 può avere effetto sul reddito 2025.

CASI PARTICOLARI: TRE CHIARIMENTI PER NON SBAGLIARE

Il primo chiarimento riguarda le plusvalenze. Contano quelle realizzate nel 2025, incluse le quote di plusvalenze rateizzate in anni precedenti che concorrono al reddito dell'anno. Quando la plusvalenza è stata rateizzata ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, che consente di distribuirla su più esercizi, si deduce unicamente la quota spettante al periodo.

Il secondo chiarimento tocca le perdite su crediti. A rilevare è l'importo effettivamente dedotto ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, e non la svalutazione contabilizzata in bilancio.

Il terzo attiene alla rilevanza fiscale. Si neutralizza una componente solo se ha influito sul reddito imponibile. La sopravvenienza originata dalla rinuncia di un fornitore al proprio credito è imponibile e quindi si deduce. Quella derivante dalla rinuncia di un socio, entro il costo fiscalmente riconosciuto del suo credito, non è imponibile e non richiede rettifiche.

RIGO P05: LO STESSO RAGIONAMENTO APPLICATO ALL'IRAP

Il rigo P05 ripete il ragionamento per l'IRAP (l'imposta regionale sulle attività produttive), ma tiene conto soltanto delle componenti che hanno effettivamente concorso alla base imponibile regionale. In due punti la simmetria con il rigo P04 viene meno. Le perdite su crediti non vengono recuperate, in quanto non sono deducibili ai fini IRAP. La maggiorazione del costo del lavoro non figura, perché non opera per l'imposta regionale.

Esiste poi un errore ricorrente: il rigo richiede il valore della produzione netta, per cui le deduzioni dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 si applicano prima delle rettifiche e non dopo. Ne discende che il rigo P05 va controllato voce per voce, senza compilarlo semplicemente copiando il P04.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Il Panificio Gamma S.r.l. è una società di capitali in contabilità ordinaria, con punteggio ISA 2025 di 8,3 e risultato ante imposte pari a 110.000 euro. Nel 2025 ha venduto un forno industriale realizzando una plusvalenza di 42.000 euro, ha estinto un debito verso un fornitore con una sopravvenienza attiva di 8.000 euro e ha dedotto una perdita su crediti di 26.000 euro. Ha inoltre beneficiato della maggiorazione del costo del lavoro per 6.000 euro.

PASSAGGIO	IMPORTO
Risultato ante imposte	110.000 euro
Costi non deducibili (variazione in aumento)	+ 9.000 euro
Maggiorazione del costo del lavoro (variazione in diminuzione)	- 6.000 euro
Reddito del quadro RF	113.000 euro
Plusvalenza sul forno	- 42.000 euro
Sopravvenienza attiva	- 8.000 euro
Perdita su crediti dedotta	+ 26.000 euro
Maggiorazione del costo del lavoro ripresa	+ 6.000 euro
Rigo P04	95.000 euro

La maggiorazione figura due volte con segno contrario: dapprima abbassa il reddito fiscale, poi viene recuperata, e i due passaggi si compensano. Con il punteggio 8,3 il tetto di incremento è del 25%, perciò la proposta per il 2026 non potrebbe andare oltre 118.750 euro (95.000 euro aumentati del 25%).

ERRORI SUL 2025: LA NOVITÀ CHE RIGUARDA LA CORREZIONE DEI DATI

Resta l'ipotesi che, nelle prime due edizioni del concordato, risultava la più spiacevole: i dati del 2025 si scoprono errati dopo che il contribuente ha già aderito. Stando a quanto riferito dalla stampa specializzata, il nuovo art. 19, comma 3-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 148/2026, permetterebbe a chi presenta l'integrativa del 2025 prima dell'accertamento di ottenere la rideterminazione del reddito e del valore della produzione concordati sulla base dei dati corretti. La nuova proposta

prenderebbe il posto di quella accettata, e le sanzioni potrebbero essere definite con il ravvedimento operoso (la regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte).

L'integrativa dovrebbe essere presentata insieme al modello ISA e al quadro P, anche se l'adesione era stata inviata in forma autonoma. Qualora la correzione sposti la fascia di punteggio, l'imposta sostitutiva si ricalcola con la nuova aliquota. Il testo del decreto non è stato verificato direttamente in questa sede: prima di procedere è opportuno consultarlo in Gazzetta Ufficiale e nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.

DECADENZA: DECIDE SOLO L'ACCERTAMENTO

Per la stessa ragione, l'invio dell'integrativa non sarebbe più causa di decadenza neppure se la nuova proposta superasse di oltre il 30% la precedente. La decadenza dipenderebbe solo dall'iniziativa dell'Agenzia: in base al nuovo art. 22, comma 1, lettera b, si decadrebbe quando il reddito o il valore netto della produzione, calcolati sui dati corretti, risultano superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati.

In ogni caso rimane ferma la qualificazione come violazione non lieve della comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA che comporti un reddito concordato inferiore oltre la medesima soglia. Inoltre la regolarizzazione deve precedere la constatazione della violazione e l'avvio di accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza (art. 22, comma 3).

COORDINAMENTO OPERATIVO: TEMPI DEI VERSAMENTI

La rideterminazione della proposta produce effetti anche sulle somme già versate. Se l'integrativa giunge dopo il pagamento dell'acconto maggiorato o dell'imposta sostitutiva, i calcoli vanno rifatti per entrambi. La maggiorazione dell'acconto si misura infatti sulla differenza tra reddito concordato e reddito 2025 rettificato, e la correzione modifica entrambi i valori.

Ne consegue che il momento in cui presentare l'integrativa va scelto tenendo conto anche delle scadenze di versamento, oltre che del rischio di un accertamento.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

La ditta Epsilon, impresa minore in contabilità semplificata, ha aderito il 28 ottobre 2026 con rigo P04 di 42.000 euro, punteggio ISA 8,4 e proposta per il 2026 di 50.000 euro. Nel gennaio 2027 vengono alla luce ricavi non contabilizzati per 18.000 euro riferiti al 2025. Dallo stesso controllo risulta che le rimanenze finali, ininfluenti ai fini del reddito di cassa, non erano state riportate nel modello ISA.

La correzione non provoca decadenza, purché la regolarizzazione anticipi la constatazione della violazione e l'avvio di controlli di cui il contribuente abbia formale conoscenza. Con integrativa e ravvedimento il rigo P04 sale a 60.000 euro (42.000 più 18.000). Rimanendo nella fascia 8–9, il tetto del 25% permette una proposta fino a 75.000 euro. Qualora la proposta rideterminata fosse di 70.800 euro, essa si scosterebbe del 41,6% da quella accettata di 50.000 euro: con il regime precedente un simile divario avrebbe posto il problema della decadenza. Nel nuovo assetto la decadenza dipenderebbe soltanto dall'accertamento, e chi corregge per primo allinea la proposta e conserva il concordato.

INDICAZIONI PRATICHE: COMPILARE CON CURA E AGIRE IN ANTICIPO

La raccomandazione ha due facce. Nella compilazione, il rigo P04 va costruito partendo dal quadro reddituale, e le rettifiche del rigo P05 vanno controllate una ad una, senza riprendere quelle del P04. Nel controllo successivo, gli errori sui dati del 2025 vanno individuati prima che vi arrivi l'Agenzia. Alla luce delle regole descritte, la tempestività della correzione conterebbe, più della correttezza iniziale, nel distinguere una proposta adeguata da un concordato perduto.

DOMANDE FREQUENTI

DA QUALE REDDITO SI PARTE PER COMPILARE IL RIGO P04?

Il punto di partenza è il reddito fiscale del 2025 risultante dai quadri RF, RG o RE, secondo il contribuente. Non coincide necessariamente con l'utile contabile: bisogna applicare le rettifiche ammesse alle componenti previste dalla disciplina del concordato.

IL RIGO P05 SI CALCOLA CON LE STESSE RETTIFICHE DEL P04?

Il rigo P05 riguarda la produzione netta ai fini IRAP e richiede rettifiche proprie. Il raccordo con il P04 non consente di trasferire automaticamente gli stessi importi: le due basi devono essere controllate separatamente prima dell'invio del modello.

UN'INTEGRATIVA SUL 2025 FA SEMPRE DECADERE DAL CONCORDATO?

Le modifiche attribuite al D.Lgs. 148/2026 consentero di correggere i dati con rideterminazione del concordato, entro determinate condizioni legate ai controlli. Prima di applicarle occorre verificare il testo ufficiale e coordinare integrativa, dati ISA, quadro P e versamenti.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 SIMULAZIONE & DATI ISA
Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.

2 CONFRONTO CON TREND REALI
Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.

3 ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE
Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.

4 MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA
Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/cpb-rigo-p04-reddito-di-riferimento-integrativa-2025-decadenza-dlgs-148-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

9 MIN LETTURA 27/10/2026

Quadro DI del modello 770/2026: chi lo compila e come indicare il credito

Quadro DI del modello 770/2026: lo compila chi nel 2025 ha presentato integrative a favore ultrannuali. Righi, note, esempi e scadenza del 2 novembre. Nel modello 770/2026 il quadro DI serve a comunicare all'Agenzia delle Entrate i crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate "in ritardo", ossia dopo il termine ordinario entro cui si può correggere l'anno successivo. A compilarlo è il sostituto d'imposta che nel 2025 ha trasmesso almeno un'integrativa di questo genere, dalla quale sia risultato un maggior credito di ritenute non richiesto a rimborso. A fare la differenza è il momento dell'invio: se l'integrativa è partita entro la scadenza del 770 riferito al periodo d'imposta successivo (integrativa "annuale"), il quadro resta vuoto; se è partita dopo (integrativa "ultrannuale"), il credito deve comparire nel 770 dell'anno in cui la correzione è stata presentata.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni fiscali.

Norme chiave
Art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998 · Art. 5 D.L. 193/2016 · Art. 43 D.P.R. 600/1973 · Istruzioni modello 770/2026.

Destinatari
Sostituti d'imposta, commercialisti e consulenti del lavoro, uffici amministrativi delle imprese.

Punto pratico
Il quadro DI va compilato solo per le integrative a favore presentate nel 2025 oltre il termine del 770 dell'anno successivo. Il credito non chiesto a rimborso si indica per nota e anno e si riporta nel quadro SX, entro il 2 novembre 2026.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Quadro DI del modello 770/2026: lo compila chi nel 2025 ha presentato integrative a favore ultrannuali. Righi, note, esempi e scadenza del 2 novembre.
- 💡 **Impatto operativo:** A compilarlo è il sostituto d'imposta che nel 2025 ha trasmesso almeno un'integrativa di questo genere, dalla quale sia risultato un maggior credito di ritenute non richiesto a rimborso.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Quadro DI del modello 770/2026 espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Nel modello 770/2026 il quadro DI serve a comunicare all'Agenzia delle Entrate i crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate "in ritardo", ossia dopo il termine ordinario entro cui si può correggere l'anno successivo. A compilarlo è il sostituto d'imposta che nel 2025 ha trasmesso almeno un'integrativa di questo genere, dalla quale sia risultato un maggior credito di ritenute non richiesto a rimborso. A fare la differenza è il momento dell'invio: se l'integrativa è partita entro la scadenza del 770 riferito al periodo d'imposta successivo (integrativa "annuale"), il quadro resta vuoto; se è partita dopo (integrativa "ultrannuale"), il credito deve comparire nel 770 dell'anno in cui la correzione è stata presentata. La compilazione procede per righi, uno per ogni nota (il codice che individua la tipologia di credito) e per ogni periodo d'imposta, con l'anno corretto e la sola quota di credito non chiesta a rimborso. Il valore viene quindi riportato nel quadro SX, dove entra nel credito che il sostituto può utilizzare in compensazione o domandare a rimborso. L'invio telematico della dichiarazione deve avvenire entro lunedì 2 novembre 2026.

QUADRO GENERALE: IL 770 E LE SUE RETTIFICHE

Con il modello 770 il sostituto d'imposta, vale a dire chi trattiene imposte alla fonte su stipendi, compensi, dividendi o altri redditi corrisposti a terzi, riepiloga le ritenute operate e versate durante l'anno. Per il 770/2026 si fa riferimento al 2025 e la trasmissione avviene solo in via telematica. La scadenza ordinaria è il 31 ottobre, ma nel 2026 questa data cade di sabato: il termine passa perciò a lunedì 2 novembre 2026.

Dopo l'invio possono venire alla luce degli errori: ritenute versate e non dichiarate, crediti trascurati, importi indicati in misura eccessiva. Per sistemarli il sostituto presenta una dichiarazione integrativa. Se la correzione produce un debito maggiore, l'integrativa è detta "a sfavore"; se produce un debito minore o un credito più elevato, è detta "a favore". Il quadro DI interessa esclusivamente quest'ultimo caso, e soltanto a una precisa condizione temporale, illustrata nel paragrafo seguente.

BASE NORMATIVA: LA DISCIPLINA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 8-BIS

La regola è contenuta nell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 5 del decreto legge n. 193 del 2016, le integrative a favore possono essere trasmesse entro i termini fissati dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per l'accertamento, di norma il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Prima della riforma, invece, l'integrativa a favore era consentita solo entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

Il comma 8-bis pone tuttavia un limite all'impiego del credito: quando l'integrativa è presentata dopo il termine della dichiarazione del periodo successivo, il maggior credito può essere compensato solo per pagare debiti sorti dal periodo d'imposta seguente a quello di invio dell'integrativa. In più, il credito va esposto nella dichiarazione del periodo in cui l'integrativa viene presentata. Con il quadro DI del 770 il sostituto assolve proprio questo obbligo di indicazione. Ne deriva che il credito non è utilizzabile subito nel periodo in cui sorge, ma soltanto più avanti.

ANNUALE O ULTRANNUALE: IL CRITERIO CHE RISOLVE LA QUESTIONE

Per stabilire se il quadro DI sia necessario bisogna individuare la scadenza del 770 successivo a quello rettificato e metterla a confronto con la data di trasmissione dell'integrativa. Se la correzione riguarda il 770 del periodo d'imposta 2022 (modello 770/2023), rileva la scadenza del 770 del periodo 2023 (modello 770/2024), che era il 31 ottobre 2024. L'integrativa inviata dopo tale data è ultrannuale.

CASO	QUANDO È PRESENTATA L'INTEGRATIVA	QUADRO DI
Annuale	Entro il termine del 770 del periodo d'imposta successivo	Non si compila
Ultrannuale	Oltre quel termine, ma entro i termini di accertamento	Si compila nel 770 dell'anno di presentazione

Per il 770/2026 assumono dunque rilievo le integrative ultrannuali inviate nel corso del 2025. Una correzione trasmessa a giugno 2025 sul 770/2024, relativo al periodo 2023, è invece annuale: il 770 del periodo successivo (770/2025) scade il 31 ottobre 2025, per cui l'integrativa rispetta i termini brevi e per quel modello il quadro non va compilato.

COMPILAZIONE: RIGHI E COLONNE DEL QUADRO DI

Nel quadro DI si utilizza un rigo per ogni nota e per ogni periodo d'imposta. Le colonne che interessano sono quattro.

- **Colonna 1:** il codice fiscale del soggetto cui l'integrativa si riferisce, da riportare solo se diverso da quello del dichiarante, ad esempio quando la società dichiarante ha incorporato quella che aveva inviato il modello rettificato;
- **Colonna 2:** la nota, ossia il codice che individua la tipologia di credito;
- **Colonna 3:** l'anno del modello, cioè il periodo d'imposta cui l'integrativa è riferita;
- **Colonna 5:** il maggior credito risultante, limitato alla quota non richiesta a rimborso nell'integrativa.

Tra le note più frequenti figurano la A, per le ritenute su lavoro dipendente e assimilati, la B, per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e la C, per i redditi di capitale. Le altre note riguardano in prevalenza intermediari, assicurazioni e crediti particolari. Per l'elenco completo e per i casi specifici, qui non riportati, il riferimento resta alle istruzioni ufficiali del modello.

RACCORDO CON IL QUADRO SX: LA DESTINAZIONE DELL'IMPORTO

La cifra riportata nella colonna 5 del quadro DI non rimane isolata: deve essere trasferita nel quadro SX, che riepiloga i crediti del sostituto e il loro impiego. Per le note da A a F il credito confluisce nel rigo SX4, colonna 3, e contribuisce al credito complessivo di colonna 4. Spetta poi al sostituto scegliere se destinarlo alla compensazione (colonna 5) o al rimborso (colonna 6). Per le restanti note il credito rientra nel residuo del rigo dedicato, compreso tra SX37 e SX49.

Nella pratica il quadro DI "dichiara" il credito, mentre il quadro SX ne regola l'impiego. Se si salta uno dei due passaggi, il credito risulta incoerente fra i quadri e possono sorgere problemi al momento della compensazione.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Nel marzo 2025 Alfa S.r.l. ha inviato un'integrativa del 770/2023, riferito al periodo d'imposta 2022, da cui è risultato un maggior credito di 1.200 euro per ritenute su lavoro autonomo, non richiesto a rimborso dalla società. Il termine "breve" per questa correzione era il 31 ottobre 2024, perciò l'integrativa è ultrannuale.

COLONNA	CONTENUTO
Nota	B
Anno	2022
Credito	1.200 euro

L'importo di 1.200 euro va poi trasferito nel rigo SX4, colonna 3.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Nel 2025 Beta S.p.A. ha trasmesso tre integrative a favore. La prima si riferisce al 770/2022 (periodo 2021) e riporta un credito di 3.000 euro da lavoro dipendente, di cui 1.000 euro richiesti a rimborso. La seconda interessa il 770/2023 (periodo 2022) e riporta un credito di 800 euro da redditi di capitale. La terza concerne il 770/2024 (periodo 2023), è stata inviata a giugno 2025 ed è annuale: non rientra quindi nel quadro DI.

I righi da compilare sono dunque due.

RIGO	NOTA	ANNO	CREDITO
Primo	A	2021	2.000 euro (3.000 meno 1.000 chiesti a rimborso)
Secondo	C	2022	800 euro

Nel rigo SX4, colonna 3, confluiscono 2.800 euro. Una precisazione di metodo: la quota chiesta a rimborso, pari a 1.000 euro, non entra nel quadro DI perché segue un altro percorso, quello dell'istanza di rimborso.

USO DEL CREDITO: COMPENSAZIONE E RIMBORSO

Il credito esposto nel quadro DI può essere compensato con il modello F24 esclusivamente per debiti sorti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'integrativa è stata presentata, secondo quanto dispone il comma 8-bis. Nel caso di Alfa S.r.l., che ha presentato l'integrativa nel 2025, il credito di 1.200 euro potrebbe servire a saldare debiti che maturano dal 2026 in poi. Non è quindi corretto impiegarlo subito per i versamenti del 2025 ancora in corso.

In alternativa, il sostituto può domandare il rimborso del credito compilando la colonna 6 del rigo SX4 per le note da A a F. Sia per la compensazione sia per il rimborso occorre comunque controllare gli ulteriori limiti e le regole generali sull'utilizzo dei crediti, per esempio i vincoli previsti per le compensazioni oltre certe soglie, che variano con l'importo e con la natura del credito. Le fonti consultate non hanno fornito elementi sufficienti per precisarli, e per questo è opportuno un controllo caso per caso.

COSA FARE: LE VERIFICHE PRIMA DELLA TRASMISSIONE

Per chi deve inviare il 770/2026 entro il 2 novembre 2026, qualche controllo aiuta a evitare errori.

- Ricostruire l'elenco di tutte le integrative a favore trasmesse nel 2025, con data di invio e periodo d'imposta corretto;
- per ognuna, mettere a confronto la data di invio con la scadenza del 770 del periodo successivo, così da classificarla come annuale o ultrannuale;
- separare, per ogni integrativa, la quota di credito chiesta a rimborso da quella rimasta disponibile, che è la sola da riportare in colonna 5;
- individuare la nota giusta per ciascun tipo di ritenuta e un rigo per ogni abbinamento di nota e anno;
- trasferire il totale nel quadro SX, nel rigo che corrisponde alla nota;
- nelle operazioni straordinarie, come la fusione per incorporazione, indicare il codice fiscale del soggetto cui l'integrativa si riferisce.

Se sorgono incertezze sulla qualificazione di un'integrativa, conviene fare sempre riferimento alle istruzioni ufficiali del modello 770/2026 diffuse dall'Agenzia delle Entrate, che hanno la precedenza sulle sintesi dei commentatori.

DOMANDE FREQUENTI

CHI DEVE COMPILARE IL QUADRO DI DEL MODELLO 770/2026?

Lo compila il sostituto d'imposta che nel 2025 ha presentato integrative a favore ultrannuali con maggiori crediti di ritenute non richiesti a rimborso. Le integrative inviate entro il termine della dichiarazione del periodo successivo restano escluse.

COME SI RIPORTANO I CREDITI NEL QUADRO DI?

Si compila un rigo per ogni combinazione di nota e periodo d'imposta, indicando la sola quota di maggior credito non richiesta a rimborso. L'importo della colonna 5 deve poi essere trasferito nel rigo pertinente del quadro SX.

DA QUANDO POSSO COMPENSARE IL CREDITO DI UN'INTEGRATIVA INVIATA NEL 2025?

Il credito di un'integrativa ultrannuale presentata nel 2025 può compensare soltanto debiti sorti dal periodo d'imposta successivo, quindi dal 2026. Prima dell'utilizzo occorre controllare anche gli ulteriori limiti generali applicabili alla compensazione, secondo importo e natura del credito.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/quadro-di-modello-770-2026-integrative-a-favore-ultrannuali/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

10 MIN LETTURA 28/10/2026

Dichiarazione IRAP 2026: scadenza, soggetti obbligati e versamenti

Dichiarazione IRAP 2026: invio entro il 2 novembre 2026, chi è obbligato, quale modello usare, come si versa, si rateizza e si compensa il credito. Entro il 2 novembre 2026 l'Agenzia delle entrate deve ricevere la dichiarazione IRAP riferita al 2025: il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e viene quindi spostato al primo giorno lavorativo utile. Si utilizza il modello approvato con il provvedimento del 27 febbraio 2026, n. 71997. L'obbligo ricade su società di persone, società di capitali, enti, trust e pubbliche amministrazioni, mentre ne restano fuori i forfetari, i contribuenti in regime di vantaggio e le persone fisiche.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IRAP.

Norme chiave
D.Lgs. 446/1997 · D.Lgs. 1/2024 · D.Lgs. 108/2024 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 71997/2026 · D.P.R. 322/1998, art. 3 · D.Lgs. 241/1997, art. 17.

Destinatari
Società, enti, trust, amministrazioni pubbliche e intermediari fiscali.

Punto pratico
Accerta che il soggetto sia tenuto all'IRAP, individua modello e termine in base al periodo d'imposta, riconcilia saldo, acconti e crediti e acquisisci la ricevuta dell'invio telematico.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Dichiarazione IRAP 2026: invio entro il 2 novembre 2026, chi è obbligato, quale modello usare, come si versa, si rateizza e si compensa il credito.
- **Impatto operativo:** Entro il 2 novembre 2026 l'Agenzia delle entrate deve ricevere la dichiarazione IRAP riferita al 2025: il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e viene quindi spostato al primo giorno lavorativo utile.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: All'intermediario che non trasmette o trasmette in ritardo si applica una sanzione da 516 euro a 5.164 euro.

Entro il 2 novembre 2026 l'Agenzia delle entrate deve ricevere la dichiarazione IRAP riferita al 2025: il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e viene quindi spostato al primo giorno lavorativo utile. Si utilizza il modello approvato con il provvedimento del 27 febbraio 2026, n. 71997. L'obbligo ricade su società di persone, società di capitali, enti, trust e pubbliche amministrazioni, mentre ne restano fuori i forfetari, i contribuenti in regime di vantaggio e le persone fisiche. Per il versamento del saldo valgono regole specifiche, e la rateizzazione è possibile fino al 16 dicembre con interessi del 4% annuo. In F24 è possibile compensare i crediti IRAP, entro certi limiti. All'intermediario che non trasmette o trasmette in ritardo si applica una sanzione da 516 euro a 5.164 euro. Nell'articolo si passano in rassegna gli aspetti operativi, dalla scelta del modello ai casi in cui nessun versamento è dovuto.

PRESUPPOSTO: QUANDO L'IRAP È DOVUTA

Il D.Lgs. n. 446/1997 regola l'imposta regionale sulle attività produttive. Il presupposto, ossia il fatto che dà origine al tributo, consiste nello svolgimento abituale, sul territorio delle regioni, di un'attività autonomamente organizzata e rivolta alla produzione o allo scambio di beni oppure alla prestazione di servizi. Quando il soggetto è una società o un ente, incluse le amministrazioni dello Stato, l'attività integra in ogni caso il presupposto, senza bisogno di accertare l'organizzazione.

La dichiarazione IRAP si riferisce allo stesso periodo delle imposte sui redditi. Ne discende che le scadenze IRAP ricalcano quelle delle dichiarazioni dei redditi, benché la base imponibile venga determinata con criteri differenti.

SOGGETTI TENUTI: CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO

Presentano il modello IRAP le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, insieme a quelle assimilate in base all'art. 5 del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi), incluse le associazioni fra persone fisiche costituite per svolgere in forma associata arti e professioni. L'obbligo grava anche sulle società e sugli enti soggetti a IRES, l'imposta sul reddito delle società, cioè S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., cooperative e società di mutua assicurazione, nonché su trust ed enti pubblici e privati residenti il cui oggetto esclusivo o principale è un'attività commerciale.

Rientrano nella platea anche gli enti privati e i trust residenti che non esercitano l'attività commerciale in via principale, oltre alle amministrazioni pubbliche. Quanto ai non residenti, il modello spetta a chi opera in Italia per almeno tre mesi tramite una stabile organizzazione (una

sede o una struttura stabile sul territorio) o una base fissa, e a chi svolge attività agricola nel nostro Paese.

ESONERI: CHI NON È SOGGETTO PASSIVO

L'IRAP non grava sulle persone fisiche che svolgono attività commerciali o arti e professioni, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio (con l'esclusione dei SICAV), sui fondi pensione e sui gruppi europei di interesse economico. Restano esclusi anche i contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), quelli che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 98/2011) e gli incaricati di vendita a domicilio assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

Fa caso a sé quello dei produttori agricoli con volume d'affari fino a 7.000 euro, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972: non sono soggetti all'imposta se non hanno rinunciato all'esonero e non esercitano altre attività rilevanti ai fini IRAP. Chi esercita soltanto attività agricole escluse dall'imposta è comunque tenuto a presentare la dichiarazione, se determina il diritto camerale annuale sulla base del fatturato.

Nella pratica il nodo che richiede maggiore cautela è quello del professionista che lavora in forma associata: la fonte richiama pronunce in base alle quali l'IRAP è dovuta se il professionista non dimostra di non aver operato in tale forma, mentre in certe ipotesi non è dovuta a chi fattura alla società di cui è socio. Si tratta di indicazioni da riscontrare caso per caso con la giurisprudenza più recente.

TERMINI: ENTRO QUANDO INVIARE LA DICHIARAZIONE

Le scadenze discendono dal Decreto adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024), modificato dal Decreto correttivo (D.Lgs. n. 108/2024), il quale ha abrogato anche l'art. 38 del D.Lgs. n. 13/2024, che prevedeva un differimento temporaneo. A partire dal 2 maggio 2024 il termine è fissato al 31 ottobre per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e i soggetti equiparati. I soggetti IRES con esercizio che non coincide con l'anno solare trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Rileva dunque la data in cui l'esercizio si chiude, non quella in cui si approva il bilancio o il rendiconto.

PERIODO D'IMPOSTA	TERMINE DI PRESENTAZIONE
Coincidente con l'anno solare (2025)	2 novembre 2026 (il 31 ottobre 2026 è sabato)
Dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026	30 aprile 2027

MODELLO CORRETTO: QUALE VERSIONE ADOTTARE

Il modello IRAP 2026 è destinato ai contribuenti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare 2025, ai soggetti non solari con periodo in corso al 31 dicembre 2026 e a chi ha un periodo più lungo di 365 giorni che termina il 31 dicembre. A decidere è la data in cui il periodo si chiude.

PERIODO D'IMPOSTA	MODELLO DA USARE
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025	IRAP 2026
Dal 1° marzo al 31 dicembre 2025	IRAP 2026
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2025	IRAP 2025
Dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025	IRAP 2025
Dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026	IRAP 2026
Dal 1° dicembre 2024 al 31 dicembre 2025	IRAP 2026

TRASMISSIONE: COME SI INVIA IL MODELLO

La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica. Si considera presentata la dichiarazione nel giorno dell'invio, e la prova consiste nella comunicazione con cui l'Agenzia ne attesta la ricezione. Se ci si rivolge a un intermediario abilitato, occorre farsi consegnare un impegno datato e sottoscritto, che precisi se il modello è stato consegnato già compilato oppure sarà predisposto dall'intermediario stesso. L'intermediario rimette l'originale firmato e la ricevuta di ricezione entro 30 giorni dal termine dell'invio telematico, e il contribuente custodisce l'intera documentazione.

Le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di altri incaricati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 322/1998. All'interno dei gruppi societari l'invio può essere eseguito da una società del gruppo, unicamente attraverso il servizio Entratel, dopo la consegna del modello sottoscritto e con i medesimi obblighi che gravano sugli intermediari.

Le responsabilità dell'intermediario sono concrete: se omette l'invio o lo ritarda, la sanzione oscilla da 516 euro a 5.164 euro, ed è consentito il ravvedimento operoso (circolare n. 52/E del 27 settembre 2007). Se le irregolarità sono gravi o reiterate, l'abilitazione può essere revocata.

VERSAMENTI: SALDO E PRIMO ACCONTO

Entro il 30 giugno dell'anno in cui si presenta la dichiarazione vanno versati saldo e primo acconto, qualora il contribuente sia una società o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR. Gli altri soggetti pagano entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Chi per legge approva il bilancio dopo i quattro mesi ordinari paga entro l'ultimo giorno del mese seguente all'approvazione; qualora il bilancio non sia approvato entro 180 giorni dalla chiusura, il pagamento va comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a tale termine.

Per evitare gli errori più comuni conviene tenere presenti alcune regole di calcolo:

- le imposte risultanti dalla dichiarazione si versano con arrotondamento all'unità di euro;
- gli importi ancora da elaborare, ad esempio per acconti o rate, si arrotondano al centesimo, poiché vengono riportati direttamente nell'F24;
- l'imposta non è dovuta, e se risulta negativa non può essere rimborsata, quando gli importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro.

Per il 2026, stando a quanto riferisce la fonte, il D.L. n. 89/2026 ha posticipato dal 30 giugno al 20 luglio il pagamento per i contribuenti ISA, i forfetari e i minimi, senza maggiorazione, ovvero dal 21 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,80%. Alla base della proroga vi è il ritardo nel rilascio del software ISA e del concordato preventivo biennale. Il testo del decreto non è stato riscontrato su questo punto, per cui il riferimento va controllato prima di citarlo ai clienti.

RATEAZIONE: COME DILAZIONARE IL PAGAMENTO

È possibile rateizzare saldo e acconto, ma il piano deve esaurirsi entro il 16 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata. Nell'F24 i dati si riportano nello spazio rateazione/regione/provincia. Soltanto la seconda rata, o l'unica rata, di acconto non può essere rateizzata. Dopo la prima, le rate scadono il 16 di ciascun mese.

Sulle somme dilazionate maturano interessi del 4% annuo; per le rate mensili successive la fonte prevede un interesse forfettario dello 0,33%, indipendentemente dal giorno del pagamento. Se il pagamento avviene entro il trentesimo giorno dalla scadenza, l'importo va prima aumentato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

COMPENSAZIONE: COME UTILIZZARE IL CREDITO IRAP

Con l'F24 si compensano i debiti e i crediti verso Stato, INPS, regioni e INAIL che emergono dalla dichiarazione IRAP e dalle denunce contributive. Il credito IRAP è utilizzabile dal giorno seguente alla chiusura del periodo d'imposta a cui si riferisce. Per i crediti da imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive superiori a 5.000 euro annui, invece, la compensazione è ammessa solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito risulta. Non richiedono la presentazione preventiva i crediti d'imposta agevolativi del quadro RU e quelli del sostituto d'imposta (risoluzione n. 110/E del 2019).

Non c'è l'obbligo di impiegare l'eccedenza a credito per ridurre l'acconto IRAP: si può usarla in compensazione di altri debiti, come IVA, IRES, IRPEF o ritenute. Costituiscono un'eccezione i crediti IRAP della sezione III del quadro IR, che non è possibile compensare in modo orizzontale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

COSA CONTROLLARE: LE VERIFICHE PRIMA DELL'INVIO

Sul piano pratico il professionista deve accertare tre aspetti: se il cliente è davvero soggetto passivo, in particolare nel caso dei professionisti in forma associata e degli agricoltori; quale modello spetti al suo periodo d'imposta; quali scadenze di versamento valgano per la sua specifica natura giuridica. Visto che il termine è ormai prossimo, il rischio maggiore è l'invio tardivo, che si può sanare col ravvedimento operoso.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO SCADE LA DICHIARAZIONE IRAP 2026 PER IL PERIODO 2025?

Per il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare 2025, la dichiarazione IRAP va inviata telematicamente entro il 2 novembre 2026. Il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e slitta al primo giorno lavorativo successivo.

LE PERSONE FISICHE DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IRAP?

Le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti o professioni sono escluse dall'IRAP. La platea degli obbligati comprende invece società, enti, trust e amministrazioni pubbliche; per le attività professionali svolte in forma associata occorre valutare la posizione concreta.

FINO A QUANDO SI POSSONO RATEIZZARE SALDO E ACCONTO IRAP?

Il piano di rateazione deve concludersi entro il 16 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione. Dopo la prima rata, i versamenti scadono il 16 di ciascun mese; la seconda o unica rata di acconto non può essere rateizzata.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/dichiarazione-irap-2026-scadenza-2-novembre-versamenti/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 28/10/2026

Partite IVA inattive: 60 giorni per opporsi alla chiusura d'ufficio dell'Agenzia

Partite IVA inattive: il provvedimento 277710/2026 prevede 60 giorni per opporsi alla chiusura d'ufficio e la riattivazione con effetto dalla data originaria. Con il provvedimento del 12 ottobre 2026, prot. n. 277710, l'Agenzia delle entrate ha riscritto la procedura di chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive, intervenendo sul precedente provvedimento del 3 dicembre 2019, n. 1415522. Il fondamento normativo rimane l'art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633/1972, il quale permette di chiudere la posizione di chi, in base ai dati a disposizione, non ha svolto alcuna attività d'impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.P.R. 633/1972, art. 35, comma 15-quinquies · Provvedimento Agenzia delle Entrate 277710/2026 · D.P.R. 600/1973, art. 60-ter.

Destinatari
Titolari di partita IVA, rappresentanti di società e intermediari fiscali.

Punto pratico
Controlla la comunicazione in PEC e nel Cassetto fiscale, annota la data di ricezione e raccogli fatture, contratti e riscontri contabili da presentare all'ufficio entro 60 giorni; se la posizione è già cessata, prepara un'istanza motivata di riattivazione.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Stando alla stampa specializzata, in passato il peso maggiore era dato all'omessa presentazione delle dichiarazioni, mentre oggi si dispone di un quadro più completo dell'attività effettivamente esercitata.
- 💡 **Impatto operativo:** 277710, l'Agenzia delle entrate ha riscritto la procedura di chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive, intervenendo sul precedente provvedimento del 3 dicembre 2019, n.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il ripristino, tuttavia, non sana gli adempimenti rimasti omessi.

Con il provvedimento del 12 ottobre 2026, prot. n. 277710, l'Agenzia delle entrate ha riscritto la procedura di chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive, intervenendo sul precedente provvedimento del 3 dicembre 2019, n. 1415522. Il fondamento normativo rimane l'art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633/1972, il quale permette di chiudere la posizione di chi, in base ai dati a disposizione, non ha svolto alcuna attività d'impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti. Mutano i criteri con cui si individuano i soggetti, che adesso includono fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti spontanei, le modalità della comunicazione preventiva e la facoltà di ottenere la riattivazione anche a chiusura avvenuta. Chi riceve la comunicazione dispone di 60 giorni per fornire chiarimenti e opporsi; se la partita IVA risulta già chiusa, può domandare con istanza motivata la riattivazione, che, se accolta, produce effetto dalla data originaria di apertura, senza interruzioni. Il ripristino, tuttavia, non sana gli adempimenti rimasti omessi.

CRITERI DI SELEZIONE: IN CHE MODO L'AGENZIA INDIVIDUA LE POSIZIONI INATTIVE

Per individuare i soggetti si ricorre a riscontri automatizzati sulle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria: fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti effettuati tramite riscossione spontanea, ossia con modelli di pagamento come l'F24. Stando alla stampa specializzata, in passato il peso maggiore era dato all'omessa presentazione delle dichiarazioni, mentre oggi si dispone di un quadro più completo dell'attività effettivamente esercitata.

La chiusura è disposta in modo centralizzato. Per i soggetti che non sono persone fisiche, se l'Anagrafe tributaria non mostra alcun segno di operatività, si prevede nello stesso momento anche l'estinzione del codice fiscale. Per una società ciò comporta la perdita non soltanto della partita IVA ma anche dell'identità fiscale, con effetti ben più gravi.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA: DOVE VIENE RECAPITATA E DA QUANDO DECORRONO I TERMINI

Prima di procedere alla chiusura, l'Agenzia manda una comunicazione preventiva al domicilio digitale del titolare, quello contemplato dall'art. 60-ter del D.P.R. 600/1973, oppure, se manca, a quello del rappresentante. Quando non esistono domicili digitali, la comunicazione viene spedita con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale che risulta in Anagrafe tributaria.

Il documento è consultabile nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale; della sua disponibilità si dà avviso nell'area riservata e pure con un messaggio sull'App IO. Proprio per questo, chi ha una partita IVA con scarsi movimenti dovrebbe monitorare con regolarità la PEC e il

Cassetto fiscale, dato che la comunicazione rischia di sfuggire.

La chiusura produce effetto dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione; qualora la consegna non sia possibile, si guarda alla data in cui il documento è reso disponibile nell'area riservata. Questa regola va tenuta distinta da quella sul termine per i chiarimenti, che il provvedimento aggancia alla ricezione.

OPPOSIZIONE: IN CHE MODO DIMOSTRARE L'ATTIVITÀ SVOLTA

Entro 60 giorni dalla ricezione, il contribuente che giudica ingiustificata la cessazione può presentarsi presso uno qualunque degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, per illustrare la propria condizione di soggetto attivo ai fini IVA e opporsi alla chiusura. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'opposizione è valida anche contro l'estinzione del codice fiscale.

Il provvedimento non fornisce un elenco tassativo dei documenti. Conviene comunque portare elementi concreti che consentano all'ufficio di accertare l'attività effettiva, per esempio:

- fatture emesse e contratti con i clienti;
- documentazione contabile;
- riscontri su rapporti commerciali o professionali in corso.

Quanto più la documentazione è puntuale, tanto più agevole risulta provare che l'inattività emersa dai dati è soltanto apparente, ad esempio perché l'attività è stata esercitata con fatture non rilevate oppure in un periodo diverso.

PARTITA IVA GIÀ CHIUSA: IN CHE MODO DOMANDARE LA RIATTIVAZIONE

Il provvedimento regola anche l'ipotesi in cui la chiusura sia già avvenuta. Il contribuente che la ritiene illegittima può recarsi presso qualsiasi ufficio territoriale e domandare la riattivazione con una richiesta motivata. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la richiesta può estendersi anche al codice fiscale estinto.

Si tratta di un rimedio distinto dall'opposizione preventiva: prima della chiusura il contribuente offre chiarimenti per evitarla, dopo può invece sollecitare l'amministrazione a ripristinare una posizione già cessata. Presentare l'istanza non comporta un ripristino automatico: l'ufficio esamina le argomentazioni e le prove prodotte e stabilisce se riattivare.

Se la richiesta è accolta, la partita IVA torna attiva con effetto dalla data originaria di apertura, senza soluzione di continuità. Identica la regola per il codice fiscale, con effetto dalla data originaria di attribuzione. La retroattività serve a impedire che la riattivazione sia trattata come una nuova apertura, con la conseguente perdita dell'anzianità della posizione.

LIMITI DEL RIPRISTINO: NESSUNA SANATORIA AUTOMATICA

La riattivazione retroattiva ha confini ben definiti: ricostruisce la posizione anagrafica, ma il provvedimento non prevede alcuna sanatoria automatica per gli adempimenti omessi né per altre obbligazioni riferite al periodo coinvolto. Chi riottiene la partita IVA deve perciò accertare se, durante la chiusura, abbia emesso fatture, incassato corrispettivi o omesso dichiarazioni, e regolarizzare quanto dovuto, se del caso tramite il ravvedimento operoso.

CONTROLLI AUTOMATIZZATI E TUTELA: QUALI GARANZIE RIMANGONO

Il provvedimento chiarisce che i riscontri dell'Agenzia non conducono a decisioni fondate unicamente sulle elaborazioni automatiche. Individuare una posizione potenzialmente inattiva è la premessa per avviare la procedura, non il suo esito: la comunicazione preventiva ha lo scopo di far affiorare circostanze che i dati non rivelano e di provare che l'attività prosegue.

La procedura rientra nel quadro dei principi europei di proporzionalità e di neutralità dell'IVA, sui quali la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in vari casi di identificazione IVA, richiedendo valutazioni concrete ed escludendo automatismi sproporzionati. Sono principi interpretativi generali, utili come cornice. Quanto al trattamento dei dati personali, l'Agenzia agisce come titolare e Sogei S.p.A., che gestisce il sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, come responsabile ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto dei principi di minimizzazione, sicurezza e limitazione della conservazione.

COME TUTELARSI: COSA FARE DOPO LA COMUNICAZIONE

In concreto, il titolare deve esaminare la comunicazione ricevuta, verificando domicilio digitale, Cassetto fiscale e avvisi dell'area riservata. Se la chiusura è soltanto annunciata, dispone di 60 giorni per recarsi presso un ufficio e fornire chiarimenti. Se la partita IVA è già stata chiusa, può inoltrare una richiesta motivata di riattivazione, corredata degli elementi che dimostrano l'ingiustificatezza della cessazione. La possibilità che il ripristino risalga alla data di apertura è la novità di maggior rilievo, ma rimane una decisione dell'ufficio e non un diritto automatico.

DOMANDE FREQUENTI

QUANTO TEMPO HO PER OPPORMI ALLA CHIUSURA DELLA PARTITA IVA INATTIVA?

Il titolare dispone di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare chiarimenti presso

qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate. Occorre dimostrare l'attività effettiva con elementi concreti, come fatture, contratti, documentazione contabile e riscontri sui rapporti commerciali o professionali.

POSSO CHIEDERE DI RIATTIVARE UNA PARTITA IVA GIÀ CHIUSA D'UFFICIO?

Sì, chi ritiene illegittima la chiusura può presentare una richiesta motivata a qualsiasi ufficio territoriale. Il ripristino non è automatico: l'ufficio valuta argomentazioni e prove. Se accolta, la riattivazione produce effetto dalla data originaria di apertura, senza interruzioni.

LA RIATTIVAZIONE DELLA PARTITA IVA CANCELLA LE OMISSIONI FISCALI?

No, la riattivazione ricostruisce la posizione anagrafica ma non sana automaticamente adempimenti omessi o altre obbligazioni del periodo. Il contribuente deve verificare fatture, corrispettivi e dichiarazioni e regolarizzare quanto dovuto, se necessario mediante ravvedimento operoso.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/partite-iva-inattive-chiusura-ufficio-opposizione-60-giorni/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & AGGIORNAMENTI

5 MIN LETTURA 26/10/2026

Previdenza complementare e fallimento: quali crediti hanno il privilegio

Previdenza complementare e fallimento: per le Sezioni Unite TFR e quota del lavoratore hanno il privilegio retributivo, la quota del datore no. Le somme destinate alla previdenza complementare e rimaste non versate dall'impresa fallita, hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 7 ottobre 2026, non hanno tutte la medesima natura. La fonte consultata indica la pronuncia come n. 26355, mentre altre riportano il numero 26356: il dato è da verificare sul testo ufficiale. Le trattenute operate sulla busta paga del lavoratore e il TFR maturando sono crediti di natura retributiva, assistiti dal privilegio generale sui mobili dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Procedure concorsuali.

Norme chiave
D.Lgs. 252/2005, art. 8 · Codice civile, artt. 2751-bis, 2753 e 2754.

Destinatari
Fondi pensione, enti bilaterali, curatori, lavoratori e consulenti del lavoro.

Punto pratico
Separa nella domanda al passivo TFR, trattenute al lavoratore e contributi del datore; documenta gli importi non versati e richiedi il privilegio retributivo per le prime due componenti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Previdenza complementare e fallimento: per le Sezioni Unite TFR e quota del lavoratore hanno il privilegio retributivo, la quota del datore no.
- 💡 **Impatto operativo:** Il privilegio è la preferenza con cui un credito viene soddisfatto prima degli altri sul ricavato dell'attivo: averlo o non averlo decide, in concreto, se il fondo pensione riesca a recuperare qualcosa dal fallimento.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'omesso o tardivo adempimento in materia di Previdenza complementare e fallimento espone al disconoscimento del trattamento fiscale applicato e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Le somme destinate alla previdenza complementare e rimaste non versate dall'impresa fallita, hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 7 ottobre 2026, non hanno tutte la medesima natura. La fonte consultata indica la pronuncia come n. 26355, mentre altre riportano il numero 26356: il dato è da verificare sul testo ufficiale. Le trattenute operate sulla busta paga del lavoratore e il TFR maturando sono crediti di natura retributiva, assistiti dal privilegio generale sui mobili dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile. Senza privilegio restano invece i contributi che il datore si è obbligato a versare in forza del contratto collettivo, perché privi di natura retributiva. Il privilegio è la preferenza con cui un credito viene soddisfatto prima degli altri sul ricavato dell'attivo: averlo o non averlo decide, in concreto, se il fondo pensione riesca a recuperare qualcosa dal fallimento.

ORIGINE DEL CASO: UN'IMPRESA EDILE E UN FONDO NON PAGATO

Tutto parte dal fallimento di un'impresa edile. Un ente paritetico territoriale, istituito in attuazione del contratto collettivo, aveva domandato l'ammissione al passivo, ossia all'elenco dei creditori, anche per i contributi dovuti a un fondo di previdenza complementare e mai versati per più lavoratori. Il credito era stato ammesso, ma privo di privilegio.

Il ragionamento del Tribunale di Reggio Emilia era il seguente: tali somme hanno natura previdenziale e non retributiva. Di conseguenza non potevano beneficiare del privilegio dei contributi previdenziali obbligatori, dato che la loro fonte è la contrattazione collettiva e non la legge, né di quello previsto per i crediti di lavoro subordinato. La giurisprudenza di legittimità non era uniforme, e per questo la Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 22066 del 2025, ha trasmesso la questione alle Sezioni Unite.

TRE CANALI: COME SI FINANZIA IL FONDO PENSIONE

I giudici muovono dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 252/2005. Secondo la norma, le forme pensionistiche complementari possono alimentarsi con contributi del lavoratore, con contributi del datore e con il conferimento del TFR maturando, vale a dire le quote di trattamento di fine rapporto che il lavoratore decide di destinare al fondo.

Per la Corte si tratta di tre canali separati, ciascuno con origini giuridiche ed economiche proprie. Comune è lo scopo finale, poiché ogni somma serve a formare la posizione previdenziale del lavoratore, ma diversa è la fonte di ciascuna. Ne consegue che, in caso di mancato pagamento del datore, occorre tenere distinti i crediti per il TFR non versato, quelli per le trattenute sul lavoratore e quelli per la quota datoriale.

TFR E TRATTENUTE: NATURA RETRIBUTIVA E PRIVILEGIO

Il TFR è una retribuzione differita: si forma ogni anno con l'accantonamento e viene semplicemente corrisposto in un momento successivo, al termine del rapporto. Indirizzarlo al fondo pensione modifica l'impiego della somma, non la sua provenienza. Fino a quando il versamento al fondo non è stato materialmente effettuato, il credito rimane retributivo e gode del privilegio dell'art. 2751-bis, numero 1.

Vale lo stesso per la quota che il lavoratore sceglie di destinare alla previdenza complementare e che il datore trattiene dallo stipendio per girarla al fondo. All'origine questa somma è una porzione della retribuzione, connessa alla prestazione lavorativa: senza l'adesione al fondo, il dipendente l'avrebbe ricevuta comunque in busta paga. Se il datore trattiene senza versare, il credito mantiene natura retributiva e privilegio.

QUOTA DATORIALE: PERCHÉ IL PRIVILEGIO NON C'È

Il discorso cambia per i contributi a carico del datore. L'obbligo discende dal contratto collettivo e dall'adesione del dipendente al fondo: è un impegno ulteriore, da assolvere direttamente nei confronti del fondo, in un rapporto separato da quello di lavoro. Il lavoratore non può pretendere che quella somma gli venga corrisposta, ma solo che sia versata al fondo. Senza adesione, di regola, l'obbligo non nasce.

Manca perciò un legame diretto fra la contribuzione e la prestazione di lavoro. Il rapporto di lavoro costituisce l'occasione da cui l'obbligo sorge, ma non ne è la causa. La Corte esclude dunque il privilegio retributivo e chiarisce che nemmeno quello degli artt. 2753 e 2754 del codice civile trova applicazione, essendo riservato ai contributi della previdenza sociale obbligatoria.

CREDITO NON VERSATO AL FONDO	NATURA SECONDO LE SEZIONI UNITE	PRIVILEGIO EX ART. 2751-BIS, N. 1, C.C.
TFR maturando destinato al fondo	Retributiva	Sì
Contributi a carico del lavoratore, trattenuti in busta paga	Retributiva	Sì
Contributi a carico del datore (contratto collettivo)	Non retributiva	No, né quello degli artt. 2753 e 2754 c.c.

EFFETTI PRATICI: COSA CAMBIA PER FONDI, CURATORI E IMPRESE

I fondi pensione e gli enti bilaterali devono costruire la domanda di ammissione al passivo voce per voce, indicando in modo distinto TFR, trattenute e quota datoriale e facendo valere il privilegio soltanto per le prime due. Per i curatori, la distinzione influisce sulla graduazione dei crediti e sulla capienza dell'attivo. Quanto ai lavoratori, la componente più esposta rimane la contribuzione a carico del datore, che si colloca fra i crediti chirografari, cioè privi di preferenza.

Un ulteriore aspetto dovrebbe essere considerato dalle imprese in difficoltà: trattenere dalla busta paga senza versare al fondo genera un credito privilegiato, che in una crisi viene soddisfatto prima di molti altri. Per cogliere il principio di diritto nella formulazione esatta della Corte resta da leggere il testo integrale della sentenza, non verificato in questa ricostruzione.

DOMANDE FREQUENTI

QUALI CREDITI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE HANNO IL PRIVILEGIO NEL FALLIMENTO?

Secondo le Sezioni Unite (7 ottobre 2026), le trattenute operate sulla busta paga del lavoratore e il TFR maturando hanno natura retributiva e il privilegio dell'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile.

I CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SONO PRIVILEGIATI?

No. I contributi che il datore si è obbligato a versare in forza del contratto collettivo restano senza privilegio, perché privi di natura retributiva. Non beneficiano neppure della preferenza riservata ai contributi della previdenza sociale obbligatoria.

CHE COS'È IL PRIVILEGIO E PERCHÉ CONTA PER IL FONDO PENSIONE?

È la preferenza con cui un credito viene soddisfatto prima degli altri sul ricavato dell'attivo fallimentare. Averlo o no decide se il fondo pensione recuperi qualcosa dal fallimento.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/previdenza-complementare-e-fallimento-privilegio-crediti/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

9 MIN LETTURA 26/10/2026

Modello IVA TR terzo trimestre 2026: scadenza 2 novembre, rimborso e compensazione

Modello IVA TR del terzo trimestre 2026 entro il 2 novembre: requisiti, visto di conformità oltre 5.000 euro, garanzia sul rimborso e soglie premiali ISA. La trasmissione del modello IVA TR relativo al terzo trimestre 2026 deve avvenire entro lunedì 2 novembre 2026: il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e slitta quindi al primo giorno lavorativo successivo. Lo strumento si rivolge a chi, avendo maturato un credito IVA tra luglio e settembre, intende farselo rimborsare o compensarlo in F24 senza attendere la dichiarazione annuale. Un credito qualsiasi non è sufficiente: l'eccedenza deve oltrepassare 2.582,28 euro e il contribuente deve trovarsi in una delle situazioni contemplate dalla legge, accertate guardando alle sole operazioni del trimestre.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38-bis · D.Lgs. 241/1997, art. 17 · D.L. 50/2017, art. 9-bis, comma 11 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 176203/2025.

Destinatari
Soggetti IVA con eccedenze del terzo trimestre 2026 e intermediari abilitati.

Punto pratico
Riconcilia il credito luglio-settembre con le liquidazioni, verifica il requisito trimestrale e somma gli utilizzi annui; individua visto o garanzia necessari e trasmetti il modello TR entro il 2 novembre 2026.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- **Cosa cambia:** Modello IVA TR del terzo trimestre 2026 entro il 2 novembre: requisiti, visto di conformità oltre 5.000 euro, garanzia sul rimborso e soglie premiali ISA.
- **Impatto operativo:** La trasmissione del modello IVA TR relativo al terzo trimestre 2026 deve avvenire entro lunedì 2 novembre 2026: il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e slitta quindi al primo giorno lavorativo successivo.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: La garanzia è dovuta, peraltro, nelle situazioni giudicate a rischio.

La trasmissione del modello IVA TR relativo al terzo trimestre 2026 deve avvenire entro lunedì 2 novembre 2026: il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e slitta quindi al primo giorno lavorativo successivo. Lo strumento si rivolge a chi, avendo maturato un credito IVA tra luglio e settembre, intende farselo rimborsare o compensarlo in F24 senza attendere la dichiarazione annuale. Un credito qualsiasi non è sufficiente: l'eccedenza deve oltrepassare 2.582,28 euro e il contribuente deve trovarsi in una delle situazioni contemplate dalla legge, accertate guardando alle sole operazioni del trimestre. La compensazione fino a 5.000 euro annui avviene senza visto di conformità e senza tempi di attesa; al di sopra di questo importo il modello richiede il visto (o la firma alternativa del revisore) e l'utilizzo decorre dal decimo giorno successivo all'invio. Quanto al rimborso, superati i 30.000 euro annui la garanzia si evita soltanto con il visto e la dichiarazione sostitutiva. Per i contribuenti con buoni punteggi ISA le soglie salgono a 50.000 o 70.000 euro, ma sono cumulative e si basano sui punteggi del 2024 o sulla media 2023-2024. Se la scadenza viene mancata il credito non va perduto: lo si recupera con la dichiarazione annuale.

CHI PUÒ CHIEDERE: REQUISITI DEL TRIMESTRE

Con il modello IVA TR un soggetto passivo IVA chiede, prima della dichiarazione annuale, il rimborso o la compensazione orizzontale (ossia con altri tributi e contributi) del credito maturato in un singolo trimestre. La disciplina del rimborso infrannuale si trova nell'art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, che rinvia alle situazioni indicate dall'art. 30 del medesimo decreto. Il legislatore, in pratica, permette l'anticipo solo se il credito deriva da una struttura dell'attività che lo rende fisiologico, e non da un semplice scarto temporale tra acquisti e vendite.

Il primo requisito è di tipo quantitativo: l'eccedenza detraibile del trimestre deve essere superiore a 2.582,28 euro. Il secondo dipende dall'attività esercitata. Fra i casi più ricorrenti c'è quello di chi effettua in modo abituale operazioni attive con aliquote più basse di quelle applicate su acquisti e importazioni, in base al criterio dell'aliquota media. Ne è un esempio l'impresa che cede prodotti al 4% o al 10% ma si approvvigiona di materie prime e servizi al 22%.

Il modello può essere presentato anche da chi realizza operazioni non imponibili (come le esportazioni) per più del 25% del totale delle operazioni del trimestre. Una terza ipotesi riguarda chi acquista o importa beni ammortizzabili

per oltre i due terzi del totale degli acquisti imponibili: in tal caso il credito richiedibile si limita però all'IVA assolta su tali beni. Vi sono inoltre i soggetti con operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito territoriale in misura superiore al 50% del complesso delle operazioni, e i non residenti identificati in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale, alle condizioni previste dalla legge.

Va ricordato che il requisito si verifica sui dati del trimestre considerato. Né un credito annuale elevato né un credito complessivo sopra la soglia bastano a rendere ammissibile in automatico la richiesta. Una volta accertato il diritto, occorre scegliere la destinazione del credito, e da questa scelta dipendono gli adempimenti.

RIMBORSO: SOGLIE, VISTO E GARANZIA

Per chiedere il rimborso si applica l'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. Le richieste fino a 30.000 euro annui non necessitano né del visto di conformità né della garanzia (una fideiussione o polizza a tutela dell'Erario, per il caso in cui il rimborso si riveli indebito). La soglia è annuale e somma le richieste presentate nell'anno.

Al di sopra dei 30.000 euro il rimborso è ottenibile senza garanzia se ricorrono due condizioni: il modello reca il visto di conformità (apposto da un professionista abilitato) oppure la sottoscrizione dell'organo di revisione legale, ed è corredato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta i requisiti patrimoniali e contributivi richiesti dalla norma. In mancanza di uno solo di questi elementi, la garanzia serve anche oltre la soglia.

La garanzia è dovuta, peraltro, nelle situazioni giudicate a rischio. La più conosciuta è l'esercizio dell'attività d'impresa da meno di due anni, fatte salve le eccezioni per le start-up innovative. Un'altra è la notifica, nei due anni antecedenti la richiesta, di avvisi di accertamento o rettifica da cui emergano differenze superiori alle percentuali stabilite dall'art. 38-bis. Prima di domandare il rimborso è dunque opportuno verificare, oltre all'importo, se sussistono tali condizioni, che possono rendere la richiesta più gravosa di quanto si pensi.

COMPENSAZIONE: OLTRE 5.000 EURO

Come alternativa al rimborso, il credito del trimestre si compensa in orizzontale tramite il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Entro 5.000 euro annui la compensazione prescinde dal visto e può avvenire subito dopo la presentazione del modello TR, senza i dieci giorni di attesa.

Oltre i 5.000 euro servono il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa sul modello, e l'F24 è inviabile soltanto dal decimo giorno successivo alla trasmissione dell'istanza. Il limite non opera trimestre per trimestre: si calcola sui crediti infrannuali compensati nell'arco dell'anno solare.

Un esempio rende il meccanismo più chiaro. Un contribuente ha già compensato 2.000 euro relativi al secondo trimestre 2026 e, con il modello del terzo trimestre, chiede in compensazione ulteriori 4.000 euro. Il totale annuo raggiunge 6.000 euro. In assenza di agevolazioni, per utilizzare anche i 1.000 euro eccedenti la soglia occorrono il visto di conformità e il rispetto dei dieci giorni di attesa.

Nell'F24 il credito del terzo trimestre si espone con il codice tributo 6038 e con il 2026 come anno di riferimento. La presentazione dell'F24 va effettuata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, e non con l'home banking, per le compensazioni che lo richiedono.

SOGLIE PREMIALI: IL BONUS PER I PUNTEGGI ISA

Gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) gratificano i contribuenti più affidabili con un regime che innalza le soglie ordinarie. Il fondamento è l'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017. Per i crediti IVA infrannuali dei primi tre trimestri del 2026 si fa riferimento al punteggio ISA del periodo d'imposta 2024 o alla media del biennio 2023-2024, secondo quanto fissato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 176203 dell'11 aprile 2025.

SOGLIA DI ESONERO DAL VISTO (ANNUA)	PUNTEGGIO ISA 2024	MEDIA ISA 2023-2024
Fino a 50.000 euro	Almeno 8	Almeno 8,5
Fino a 70.000 euro	Almeno 9	Almeno 9

Le medesime soglie si applicano al rimborso, per l'esonero dal visto di conformità o dalla garanzia. Il beneficio prende il posto dei limiti ordinari di 5.000 e 30.000 euro, e non si somma a essi.

Occorre prestare attenzione all'anno di riferimento. Il Provvedimento n. 123160 del 22 aprile 2026, che disciplina il regime premiale a partire dagli ISA 2025, lascia invariati i riferimenti per i crediti trimestrali maturati nel 2026: i punteggi ISA 2025, o la media 2024-2025, varranno invece per i crediti dei primi tre trimestri del 2027.

Un'ultima avvertenza riguarda il calcolo. I limiti di 50.000 e 70.000 euro hanno natura cumulativa e includono le richieste di compensazione o rimborso presentate nel 2026, compreso il credito emerso dalla dichiarazione IVA annuale relativa al 2025. Chi ha già impiegato una parte del beneficio con la dichiarazione o con i precedenti modelli TR deve considerarlo prima di applicare l'esonero al credito del terzo trimestre.

INVIO E CONTROLLI: COSA VERIFICARE PRIMA

L'invio del modello IVA TR avviene esclusivamente in via telematica, in proprio o per mezzo di un intermediario abilitato. Le informazioni sul diritto al rimborso o alla compensazione sono raccolte nel quadro TD: il rigo TD6 riguarda il credito richiesto a rimborso, il rigo TD7 quello da compensare. L'eccedenza può essere ripartita fra le due

modalità, a condizione che la somma non superi il credito disponibile.

Prima della trasmissione conviene raffrontare i dati con le liquidazioni IVA del trimestre, riesaminare l'inquadramento delle operazioni che motivano la richiesta e controllare i crediti già domandati o utilizzati nei periodi precedenti. Quest'ultima verifica incide tanto sulla soglia di 5.000 euro quanto sui limiti premiali ISA.

Chi non presenta il modello entro il 2 novembre 2026 conserva comunque il credito. L'importo confluisce nella dichiarazione IVA annuale e si recupera secondo le regole ordinarie. Si perde solo la facoltà di anticiparne l'incasso o l'impiego con la procedura infrannuale, che per il 2026 termina con questa scadenza: il credito del quarto trimestre, del resto, si recupera esclusivamente con la dichiarazione annuale.

DOMANDE FREQUENTI

ENTRO QUANDO VA INVIATO IL MODELLO IVA TR DEL TERZO TRIMESTRE 2026?

Il modello IVA TR del terzo trimestre 2026 va inviato entro lunedì 2 novembre 2026. Il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e slitta al primo giorno lavorativo successivo.

DA QUALE IMPORTO SI PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO INFRANNUALE IVA?

Il credito del trimestre deve superare 2.582,28 euro e il contribuente deve trovarsi in una delle situazioni previste dall'articolo 30 del DPR 633/1972, verificate sulle sole operazioni del trimestre.

SERVE IL VISTO DI CONFORMITÀ PER COMPENSARE IL CREDITO IVA?

Fino a 5.000 euro annui si compensa senza visto e senza attese. Oltre questo importo servono il visto, o la firma alternativa del revisore, e l'utilizzo decorre dal decimo giorno successivo all'invio.

COSA SUCCEDE SE SI PERDE LA SCADENZA DEL MODELLO IVA TR?

Il credito non va perduto: confluisce nella dichiarazione IVA annuale e si recupera secondo le regole ordinarie. Si perde soltanto la possibilità di anticiparne il rimborso o la compensazione tramite la procedura infrannuale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/modello-iva-tr-terzo-trimestre-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.
PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

10 MIN LETTURA 27/10/2026

Redditi 2026: prospetto aiuti di Stato nel quadro RS, righi RS401 e RS402

Prospetto aiuti di Stato nel quadro RS dei modelli Redditi 2026: chi lo compila, righi RS401 e RS402, codice 999, integrativa e esempio pratico. Nei righi RS401 e RS402 del quadro RS dei modelli Redditi PF, SP e SC 2026 si compila il prospetto "Aiuti di Stato", che riguarda gli aiuti goduti nel 2025 dai contribuenti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Lo scopo è far confluire i dati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), dato che per gli aiuti fiscali automatici non esiste il controllo preventivo che accompagna una concessione individuale. L'Agenzia delle entrate li inserisce nel Registro in modo massivo, partendo da quanto dichiarato, e li ritiene concessi nell'esercizio finanziario che segue la presentazione della dichiarazione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Dichiarazioni.

Norme chiave
L. 234/2012, art. 52 · D.M. 115/2017, artt. 10 e 17 · Risoluzione Agenzia delle Entrate 26/E/2021.

Destinatari
Beneficiari di aiuti fiscali, imprese e intermediari che compilano Redditi PF, SP e SC.

Punto pratico
Elenca gli aiuti riferiti al 2025 e verifica codici, esclusioni del 999 e importi da riportare in RS401; ricostruisci l'impresa unica per RS402 e riconcilia i dati con RU e con i massimali applicabili.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Prospetto aiuti di Stato nel quadro RS dei modelli Redditi 2026: chi lo compila, righi RS401 e RS402, codice 999, integrativa e esempio pratico.
- 💡 **Impatto operativo:** L'Agenzia delle entrate li inserisce nel Registro in modo massivo, partendo da quanto dichiarato, e li ritiene concessi nell'esercizio finanziario che segue la presentazione della dichiarazione.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Se la compilazione è omessa o sbagliata, la dichiarazione integrativa permette di rimediare, ma rimane il rischio di una contestazione sui massimali.

Nei righi RS401 e RS402 del quadro RS dei modelli Redditi PF, SP e SC 2026 si compila il prospetto "Aiuti di Stato", che riguarda gli aiuti goduti nel 2025 dai contribuenti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Lo scopo è far confluire i dati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), dato che per gli aiuti fiscali automatici non esiste il controllo preventivo che accompagna una concessione individuale. L'Agenzia delle entrate li inserisce nel Registro in modo massivo, partendo da quanto dichiarato, e li ritiene concessi nell'esercizio finanziario che segue la presentazione della dichiarazione. Quanto agli aiuti "de minimis", ossia di importo ridotto e soggetti a un tetto complessivo, se l'aiuto non può essere registrato perché il massimale è superato, la sua fruizione risulta illegittima. Il rigo RS401 va compilato per ogni singolo aiuto, mentre il rigo RS402 serve a indicare le imprese che con il beneficiario costituiscono la cosiddetta "impresa unica". Se la compilazione è omessa o sbagliata, la dichiarazione integrativa permette di rimediare, ma rimane il rischio di una contestazione sui massimali.

FUNZIONE DEL PROSPETTO: PERCHÉ GLI AIUTI FISCALI VANNO DICHIARATI

Il fondamento normativo sta nell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui gli aiuti di Stato e quelli "de minimis" devono essere registrati nel RNA, così che i soggetti pubblici possano controllare l'osservanza dei limiti europei. Se l'aiuto proviene da un ente, ad esempio una Regione o una banca che concede un finanziamento agevolato, a registrarlo provvede l'ente medesimo. Per gli aiuti fiscali "automatici" e "semiautomatici" regolati dall'art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, invece, l'agevolazione viene utilizzata direttamente in dichiarazione o in compensazione, senza che a monte vi sia un atto di concessione.

Ne deriva che l'Amministrazione assolve l'adempimento solo a fruizione avvenuta, partendo dai dati che il contribuente espone nel modello. Il prospetto, dunque, non è una formalità statistica: attraverso di esso l'aiuto entra nel Registro, e il Registro è lo strumento con cui le amministrazioni accertano, prima di concedere nuovi aiuti, quanto un'impresa abbia già ricevuto.

SOGGETTI OBBLIGATI: CHI DEVE COMPILARE IL PROSPETTO

Sono tenuti alla compilazione i contribuenti "solari" che nel 2025 hanno fruito di almeno una fra tre categorie di aiuti. Nella prima rientrano gli aiuti fiscali automatici, sia che si tratti di veri e propri aiuti di Stato sia che si tratti di aiuti "de minimis". Nella seconda ricadono gli aiuti legati a un provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione, quando l'importo non si può stabilire nel

provvedimento ma soltanto dopo la dichiarazione, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 115/2017. La terza include gli aiuti dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Gli aiuti da riportare sono quelli presenti nella "Tabella codici aiuti di Stato" allegata alle istruzioni, valida per tutti i modelli Redditi. Nella tabella figurano anche codici impiegabili soltanto per misure specifiche. Non vanno invece indicate le agevolazioni di natura non fiscale, che gli enti concedenti hanno già inserito nel Registro, come quelle di banche o di enti locali. Il prospetto va compilato pure quando il medesimo aiuto compare già in un altro quadro, in particolare nel quadro RU dei crediti d'imposta.

CODICE 999: QUANDO IL PROSPETTO NON VA COMPILATO

Il codice residuale "999" si usa per gli aiuti fiscali automatici che la tabella non contempla in modo espresso, ma le istruzioni ne restringono l'impiego con alcune esclusioni. In questi casi il codice non va utilizzato e il prospetto non va compilato:

- aiuti fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi, per esempio le agevolazioni IRAP, che si indicano nel modello IRAP;
- aiuti fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
- aiuti subordinati a un'istanza presentata ad amministrazioni diverse dall'Agenzia delle entrate, come la ZFU (Zona franca urbana), che pur essendo un aiuto fiscale "de minimis" dipende da un provvedimento di attribuzione del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- agevolazioni di portata generale, prive di selettività, che non costituiscono aiuto di Stato;
- importi residui utilizzati nel periodo d'imposta ma riferiti ad aiuti i cui presupposti si sono realizzati in periodi precedenti.

Il prospetto risponde a un criterio di competenza. Si indicano perciò gli aiuti i cui presupposti di fruizione si sono realizzati nel periodo d'imposta di riferimento, cioè il 2025 per il modello 2026, anche se l'aiuto è maturato senza essere stato ancora utilizzato nello stesso anno. Per i contributi a fondo perduto che l'Agenzia delle entrate eroga, rileva la data di erogazione oppure, se il beneficiario ha chiesto di utilizzarli come credito d'imposta, la data in cui il credito è riconosciuto.

RIGO RS401: COME SI COMPILANO LE COLONNE

Per ciascun aiuto si compila un rigo RS401. Quando il progetto agevolato è attuato in più strutture produttive, o coinvolge diverse tipologie di costi ammissibili, occorre un rigo per ogni struttura e per ogni tipologia. A partire dal secondo rigo le colonne 12, 13 e 17 restano vuote. Ecco le colonne principali:

- colonna 1: codice dell'aiuto ricavato dalla tabella, oppure 999 in mancanza;
- colonne da 3 a 11: estremi della norma, da compilare solo con il codice 999; la colonna 11A accoglie il codice CAR della misura se già registrata nell'RNA e, in questo caso, le colonne da 4 a 11 restano vuote;
- colonna 12: forma giuridica secondo la codifica dell'RNA, per esempio SR per le società a responsabilità limitata;
- colonna 13: dimensione dell'impresa secondo la raccomandazione 2003/361/CE (1 micro, 2 piccola, 3 media, 4 grande, 5 non classificabile, solo per i soggetti pubblici);
- colonna 14: codice ATECO dell'attività interessata dalla componente di aiuto;
- colonna 15: settore (1 generale, 3 SIEG, 4 agricoltura, 5 pesca) e, per i SIEG (servizi di interesse economico generale), colonna 16 con il tipo di servizio;
- colonna 17: importo totale dell'aiuto spettante, nel risparmio o nel credito d'imposta;
- colonne 18 e 19: date di inizio e fine del progetto, non compilabili se coincidono con il periodo d'imposta;
- colonne 20 e 21: codici di Regione e Comune di localizzazione, riferiti alla sede dell'impresa se il progetto non ha una localizzazione propria;
- colonne 25 e 26: obiettivo e tipologia dei costi, con il codice 20 se i costi non sono individuabili secondo i regolamenti europei;
- colonne 27, 28 e 29: spese agevolabili, intensità percentuale e importo dell'aiuto riferito alle spese.

Per prevenire gli sbagli più comuni vale la pena fissare due punti. Il codice ATECO da riportare non corrisponde all'attività prevalente, bensì a quella nell'ambito della quale l'aiuto è stato ottenuto. Anche la dimensione richiede attenzione: la si accerta considerando l'impresa come autonoma, associata o collegata in base ai parametri europei, e guardare i soli dati della singola società non è sufficiente.

RIGO RS402: IMPRESA UNICA E MASSIMALI

Il rigo RS402 riguarda gli aiuti per cui rileva il calcolo dei massimali. In esso si riportano i codici fiscali delle imprese che, assieme al beneficiario, compongono la "impresa unica": una nozione europea che, ai fini del tetto "de minimis", riunisce le imprese collegate da rapporti di controllo o da altri vincoli rilevanti. Quando non vi sono aiuti rilevanti a questo fine, oppure l'impresa unica non sussiste, il rigo si lascia vuoto e si barra la casella "Assenza impresa unica".

OMISSIONI ED ERRORI: QUALI CONSEGUENZE E COME RIMEDIARE

Secondo le istruzioni, indicare gli aiuti nel prospetto è "necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi", e la risposta all'interrogazione parlamentare 23 giugno 2021, n. 5-06180 aveva confermato la

medesima lettura. La fonte di partenza rileva tuttavia una differenza di livello normativo. Che la fruizione sia illegittima in caso di mancata registrazione lo stabilisce l'art. 17, comma 2, del D.M. 115/2017, cioè una fonte regolamentare. L'art. 52, comma 7, della legge 234/2012, al contrario, configura la registrazione come condizione di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione e riconduce all'inadempimento la responsabilità patrimoniale del soggetto concedente, senza stabilire una decadenza espressa a carico del beneficiario.

In concreto è preferibile ritenere che l'omissione o l'errore possano essere sanati con una dichiarazione integrativa. L'Agenzia ha riconosciuto questa soluzione per l'indicazione errata dell'importo dell'aiuto con la risoluzione 15 aprile 2021, n. 26/E, e per identità di ratio la stessa pare estendibile all'omessa compilazione. Stando alle notizie della stampa specializzata, nel modello Redditi 2026 il prospetto è rimasto invariato rispetto al modello dell'anno precedente, e per i contribuenti solari il termine di presentazione è fissato al 2 novembre 2026. Occorre ricordare che sanare la forma non elimina il rischio sostanziale: per il "de minimis" l'Amministrazione può in ogni caso contestare il superamento dei massimali.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

In Campania una srl ha portato a termine un programma di investimenti agevolabile da 1.000.000 di euro, tutto in impianti, macchinari e attrezzature. Il credito teorico, pari al 60% della spesa, ammonterebbe a 600.000 euro. A essere effettivamente concesso è tuttavia il credito riportato nella tabella che segue, comprensivo del contributo aggiuntivo previsto dalla legge di bilancio 2026.

VOCE	IMPORTO (EURO)	PERCENTUALE RISPETTO AL CREDITO TEORICO	FONTE
Investimenti ammissibili rendicontati	1.000.000	-	-
Credito d'imposta teorico	600.000	100%	-
Credito concesso (quota 1)	362.287	60,3811%	Provvedimento 570046/2025
Credito concesso (quota 2, aggiuntiva)	87.713	14,6189%	Legge di bilancio 2026
Credito d'imposta totale	450.000	75%	-

Sommando le due quote si ottengono 450.000 euro, il 75% del credito teorico. Dato che la società non fa parte di alcuna impresa unica, nel rigo RS402 va barrata la casella "Assenza impresa unica". Nel rigo RS401 si indicano il codice dell'aiuto, i dati identificativi della società, la localizzazione in Campania, le date del progetto se differenti dal periodo d'imposta, e l'importo complessivo spettante, separando la quota di base da quella aggiuntiva solo nel caso in cui la misura lo esiga.

CONTROLLI FINALI: CHE COSA VERIFICARE PRIMA DELL'INVIO

Prima di inviare il modello è opportuno ripassare tre punti. Il primo è l'elenco degli aiuti goduti nel 2025: per ciascuno si controlla se figura nella tabella dei codici e se ricade fra le esclusioni del codice 999. Il secondo riguarda la dimensione dell'impresa e l'eventuale appartenenza a un'impresa unica, aspetti che influiscono sul rigo RS402 e sui massimali "de minimis". Il terzo è la coerenza con il quadro RU e con le altre parti del modello, poiché lo stesso aiuto può comparire in più punti senza che i dati debbano discostarsi.

DOMANDE FREQUENTI

DEVO COMPILARE IL PROSPETTO AIUTI DI STATO SE HO GIÀ INDICATO IL CREDITO IN RU?

Sì, il prospetto deve essere compilato anche quando lo stesso aiuto è già esposto nel quadro RU. Occorre verificare che la misura rientri tra gli aiuti da dichiarare e mantenere coerenti i dati riportati nelle diverse parti del modello.

QUANDO OCCORRE COMPILARE IL RIGO RS402?

Il rigo RS402 accoglie i codici fiscali delle imprese che, insieme al beneficiario, formano l'impresa unica rilevante per i massimali. Se non vi sono aiuti rilevanti a questo fine o non sussiste un'impresa unica, si barra la casella di assenza.

POSSO CORREGGERE UN IMPORTO SBAGLIATO NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO?

La dichiarazione integrativa consente di correggere l'importo dell'aiuto indicato erroneamente, secondo la soluzione richiamata nel testo. La regolarizzazione formale non elimina però il rischio sostanziale: l'Amministrazione può comunque contestare il superamento dei massimali applicabili agli aiuti de minimis.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/redditi-2026-aiuti-di-stato-quadro-rs-rs401-rs402/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

9 MIN LETTURA 26/10/2026

Naspi e pignoramento dell'Agenzia della riscossione: colpite anche le rate future

Naspi pignorata dall'Agenzia della riscossione: per l'Inps il vincolo copre anche le somme esigibili dopo la notifica, come la seconda tranche dell'anticipo. Quando l'agente della riscossione pignora la Naspi, cioè l'indennità di disoccupazione, il vincolo non si limita a quanto l'Inps deve già corrispondere: raggiunge anche le rate che matureranno dopo la notifica dell'atto. Questo è il contenuto del messaggio Inps n. 3260 del 2026, con cui l'istituto detta le istruzioni per gestire i pignoramenti notificati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione su prestazioni diverse dalle pensioni, tra cui Naspi, disoccupazione agricola e trattamento di fine rapporto.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Riscossione.

Norme chiave
D.P.R. 602/1973, artt. 48-bis e 72-bis · Messaggio INPS 3260/2026.

Destinatari
Beneficiari Naspi, lavoratori disoccupati, patronati e consulenti del lavoro.

Punto pratico
Leggi l'atto di pignoramento e confronta il debito residuo con le rate Naspi ancora dovute; verifica la quota pignorabile prima di destinare la seconda tranche a spese o investimenti.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Anzitutto l'istituto chiarisce che la verifica d'inadempienza (articolo 48-bis del DPR n.
- 💡 **Impatto operativo:** Oggetto del pignoramento presso terzi è un credito che il debitore vanta verso un altro soggetto.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Peraltro, il fatto che il secondo importo sia inferiore a 5.000 euro non modifica la situazione: la soglia rileva solo per attivare la verifica d'inadempienza, non come limite al pignoramento.

Quando l'agente della riscossione pignora la Naspi, cioè l'indennità di disoccupazione, il vincolo non si limita a quanto l'Inps deve già corrispondere: raggiunge anche le rate che matureranno dopo la notifica dell'atto. Questo è il contenuto del messaggio Inps n. 3260 del 2026, con cui l'istituto detta le istruzioni per gestire i pignoramenti notificati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione su prestazioni diverse dalle pensioni, tra cui Naspi, disoccupazione agricola e trattamento di fine rapporto. Anzitutto l'istituto chiarisce che la verifica d'inadempienza (articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973) e il pignoramento presso terzi dell'agente della riscossione (articolo 72-bis dello stesso decreto) sono strumenti autonomi e indipendenti: l'agente può dunque notificare il pignoramento pur in assenza di una verifica attivata. In secondo luogo, se l'atto fa riferimento a somme "dovute e debende", l'ordine di versamento abbraccia tanto i crediti già esigibili al momento della notifica quanto quelli che lo diventano alle rispettive scadenze, a patto che siano riconducibili a un medesimo rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento. A sostegno, l'Inps cita la sentenza della Corte di cassazione n. 28520 del 2025. Sul piano pratico, il tema tocca l'anticipazione della Naspi in due tranche: se è stata pignorata la prima, la seconda deve essere versata all'agente nel momento in cui diventa esigibile, anche quando è inferiore a 5.000 euro. Per chi è disoccupato ciò vuol dire che il pagamento successivo potrebbe non arrivargli; per l'intermediario che segue la pratica, vuol dire pianificare i flussi di cassa tenendo presente il vincolo. È importante tenere presente anche il pignoramento Naspi.

DUE ISTITUTI: IL CONTROLLO SULL'INADEMPIENZA E IL PIGNORAMENTO

Il messaggio parte da una distinzione che nella prassi viene spesso confusa. Secondo l'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, prima di pagare una somma superiore a 5.000 euro le pubbliche amministrazioni devono accertare se il beneficiario risulti debitore di cartelle esattoriali scadute. In caso di esito positivo, l'amministrazione lo comunica all'agente della riscossione, che può avviare il recupero. Si tratta di un controllo preventivo, e la soglia dei 5.000 euro serve unicamente a stabilire quando farlo operare.

Il pignoramento dell'agente poggia invece sull'articolo 72-bis dello stesso decreto: è il potere di recuperare in via coattiva il credito mediante un atto notificato direttamente a chi deve pagare il debitore, in questo caso l'Inps. Al terzo viene ordinato di versare all'agente le somme dovute al contribuente fino a concorrenza del debito. Per l'Inps i due strumenti sono indipendenti, quindi la verifica non è un presupposto necessario della notifica del pignoramento. Ne deriva che un contribuente inadempiente può vedersi pignorare la Naspi anche quando l'importo restava sotto la soglia che fa scattare la verifica.

SOMME FUTURE: IL MOTIVO PER CUI IL VINCOLO GUARDA AVANTI

Oggetto del pignoramento presso terzi è un credito che il debitore vanta verso un altro soggetto. Se l'atto menziona somme "dovute e debende", intende includere non soltanto quanto è già dovuto, ma anche quanto dovrà essere versato più avanti. L'Inps spiega che l'ordine di versamento si estende ai crediti che diventano esigibili dopo la notifica, con una condizione: devono nascere da un medesimo rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.

A collegare presente e futuro è proprio il criterio del rapporto giuridico esistente. Il rapporto con l'Inps da cui discende il diritto alla Naspi si costituisce con il riconoscimento della prestazione. Le rate che seguono, pur maturando a distanza di mesi, ne fanno parte. Sarebbe diverso il caso di un credito originato da un rapporto nuovo, sorto dopo la notifica: questo resterebbe fuori dal vincolo.

A fondamento di tale lettura l'Inps richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 28520 del 2025. Dalle ricerche svolte emerge una sola fonte diretta sulla pronuncia, la quale sarebbe stata depositata il 27 ottobre 2025 e avrebbe avuto ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario, ammettendo il pignoramento di crediti futuri purché scaturenti da un rapporto già in essere. Un'altra rassegna indica un numero lievemente diverso (28530), perciò la citazione esatta va ritenuta non verificata sul testo ufficiale. Una successiva ordinanza della Cassazione del 2026 (n. 25217), riportata da fonte secondaria e anch'essa non verificata, conferma lo stesso principio.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Il tema nasce da una vicenda concreta. Con l'anticipazione della Naspi si può ottenere in un'unica soluzione, per intero o in parte, l'indennità spettante, ad esempio per avviare un'attività autonoma. Nel caso esaminato l'Inps l'ha pagata in due tranche. Sulla prima è stata applicata la verifica d'inadempienza, da cui è scaturito il pignoramento. La domanda era se gli effetti si esaurissero nell'importo della prima tranche o raggiungessero pure la seconda.

L'istituto risponde che la seconda tranche, se dovuta, deve essere versata all'agente della riscossione quando diventa esigibile, poiché è legata allo stesso rapporto giuridico da cui deriva il credito pignorato. Peraltro, il fatto che il secondo importo sia inferiore a 5.000 euro non modifica la situazione: la soglia rileva solo per attivare la verifica d'inadempienza, non come limite al pignoramento.

SITUAZIONE	EFFETTO SECONDO L'INPS
Pignoramento notificato dopo la verifica sulla prima tranche	Colpita la prima tranche, già esigibile
Seconda tranche dovuta successivamente	Da versare all'agente alla scadenza, perché collegata al medesimo rapporto
Seconda tranche inferiore a 5.000 euro	Nessun esonero: la soglia opera solo per la verifica d'inadempienza

Ecco un esempio con cifre di fantasia: un lavoratore ha diritto a un'anticipazione di 9.000 euro, corrisposta in 6.000 euro e 3.000 euro. Dopo la verifica sulla prima somma, l'agente notifica il pignoramento per un debito da cartelle di 7.500 euro. Dalla prima tranche l'agente recupera 6.000 euro (salvi i limiti di cui si dirà); alla scadenza della seconda ottiene i restanti 1.500 euro, benché la seconda sia inferiore a 5.000 euro. Al lavoratore rimane la differenza di 1.500 euro. L'esempio è semplificato: prescinde da eventuali limiti di pignorabilità e dalla presenza di altri creditori.

LIMITI DI PIGNORABILITÀ: DA VERIFICARE CASO PER CASO

La prestazione non è sempre aggredibile per intero nella stessa misura. Per le somme che hanno natura di stipendi, indennità collegate al lavoro e simili, il DPR n. 602 del 1973 stabilisce limiti progressivi alla parte pignorabile. Da fonti giornalistiche risulta che l'Inps, con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, abbia riassunto le regole sulla pignorabilità delle prestazioni non pensionistiche, con quote pari a un decimo fino a 2.500 euro, a un settimo tra 2.500 e 5.000 euro e a un quinto oltre 5.000 euro, e che l'anticipazione in unica soluzione smetta di essere sostegno al reddito e sia pignorabile fino a concorrenza del debito. Né la circolare né queste soglie sono state controllate sul testo ufficiale: si riportano come un orientamento da riscontrare prima di trarre qualsiasi conclusione.

Secondo la fonte consultata, il messaggio n. 3260 del 2026 non affronta questo aspetto: stabilisce che il pignoramento si estende alle somme future e che la soglia di 5.000 euro non limita il versamento della seconda

tranche. Per stabilire quanto si possa effettivamente trattenere bisogna guardare alla natura dell'importo e alla disciplina applicabile, evitando di dare per scontato che venga trattenuto l'intero ammontare.

PIÙ PIGNORAMENTI: L'ORDINE DI NOTIFICA

Se sulla medesima prestazione intervengono più creditori, l'Inps si attiene all'ordine cronologico delle notifiche. Qualora più pignoramenti arrivino lo stesso giorno, le somme vengono ripartite in proporzione, stando a fonti secondarie e senza riscontro sul testo della circolare. Un'altra fonte consultata segnala che nei confronti del Fisco opera in certe situazioni una prevalenza, argomento su cui una testata ha pubblicato un approfondimento; il messaggio non lo tratta e qui non viene sviluppato.

COSA FARE: INDICAZIONI PER LAVORATORI E CONSULENTI

Alla luce del chiarimento, lavoratori e professionisti farebbero bene ad adottare alcune precauzioni:

- accertare se esistano cartelle esattoriali scadute prima di domandare l'anticipazione della Naspi, dato che il pignoramento può raggiungere entrambe le tranche;
- non fare affidamento sulla seconda tranche come liquidità sicura se la prima è stata pignorata;
- considerare, ove possibile, una definizione agevolata o una rateizzazione dei debiti con l'agente della riscossione, che può scongiurare o interrompere il recupero coattivo (le condizioni vanno controllate nella disciplina in vigore);
- controllare la quota che risulta davvero pignorabile, in funzione della natura dell'importo e dei limiti di legge;
- tenere da parte l'atto di pignoramento e le comunicazioni dell'Inps per eventuali contestazioni.

In sostanza, il principio è quello condensato nel titolo della stessa notizia: il pignoramento colpisce ieri, oggi e domani, fino a quando il credito deriva dal rapporto già esistente. Non sono stati consultati direttamente né la data del messaggio né il suo testo ufficiale, perciò gli estremi vanno riscontrati sul sito dell'Inps prima di citarli in atti o pareri.

DOMANDE FREQUENTI

IL PIGNORAMENTO DELLA NASPI COLPISCE ANCHE LE RATE FUTURE?

Sì. Secondo il messaggio Inps n. 3260 del 2026, se l'atto parla di somme «dovute e debende» il vincolo copre anche i crediti che diventano esigibili dopo la notifica, purché derivino dallo stesso rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.

SERVE LA VERIFICA DI INADEMPIENZA PER PIGNORARE LA NASPI?

No. La verifica dell'articolo 48-bis e il pignoramento presso terzi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973 sono strumenti autonomi: l'agente della riscossione può notificare il pignoramento anche senza una verifica attivata.

NELLA NASPI ANTICIPATA IN DUE TRANCHE, ANCHE LA SECONDA VIENE PIGNORATA?

La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d'inadempienza; prima di stabilire quanto versare all'agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/pignoramento-naspi-rate-future/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

FISCO & AGGIORNAMENTI

8 MIN LETTURA 30/10/2026

Concordato semplificato: il compenso del professionista non è prededucibile

Concordato semplificato: secondo la Cassazione il compenso per piano e domanda non è prededucibile. Che cosa cambia per advisor, imprese e creditori. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2779 dell'8 febbraio 2026 (nella versione riportata dalla stampa specializzata), ha negato che il compenso di chi è incaricato di redigere il piano e la domanda di concordato semplificato (art. 25-sexies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, CCII) vada soddisfatto in prededuzione, vale a dire prima degli altri creditori. Due sono gli argomenti su cui poggia la pronuncia.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Crisi d'impresa.

Norme chiave
Art. 6 CCII · Art. 25-sexies CCII · Art. 47 CCII · Art. 2751-bis, n. 2, c.c. · Cass. n. 2779/2026.

Destinatari
Commercialisti e avvocati advisor, imprenditori in crisi, curatori e creditori.

Punto pratico
Il compenso per piano e domanda di concordato semplificato non va indicato come prededucibile. Conviene separare i compensi per fase nella lettera d'incarico e motivare, credito per credito, il rango indicato nella proposta.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2779 dell'8 febbraio 2026 (nella versione riportata dalla stampa specializzata), ha negato che il compenso di chi è incaricato di redigere il piano e la domanda di concordato semplificato (art. 25-sexies del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, CCII) vada soddisfatto in prededuzione, vale a dire prima degli altri creditori. Due sono gli argomenti su cui poggia la pronuncia. Anzitutto l'art. 6 CCII indica in modo tassativo quali crediti professionali godono della prededuzione, e non basta che la prestazione sia utile alla procedura. In secondo luogo il concordato semplificato è uno strumento diverso dal concordato preventivo e non può avvalersi delle regole di favore che quest'ultimo prevede. Il diritto al compenso rimane in capo al professionista, che però non ha più la priorità nel pagamento. Ne discendono, per advisor, imprese e creditori, conseguenze concrete su lettere d'incarico, piani e contestazioni.

PREDEDUZIONE: IL SIGNIFICATO DEL TERMINE E LA SUA IMPORTANZA

Si dice prededucibile il credito che deve essere soddisfatto per primo, persino davanti ai creditori muniti di privilegio, con le somme ricavate dalla procedura. Chi ne beneficia ottiene un vantaggio di peso, mentre tutti gli altri creditori sopportano un costo, dato che si restringe l'importo disponibile per pagarli. Per tale ragione, in qualsiasi crisi d'impresa, la prededuzione è un tema delicato.

Il concordato semplificato si chiude con la liquidazione del patrimonio e senza il voto dei creditori. In esso il modo in cui si qualificano i crediti incide anche sull'ordine delle cause di prelazione, ossia sulla graduatoria secondo cui i creditori sono pagati. Se la qualificazione è errata, l'omologazione del concordato può risultare compromessa.

DALLA LEGGE FALLIMENTARE AL CODICE: IL MOTIVO DEL CAMBIO DI IMPOSTAZIONE

Per comprendere la sentenza bisogna partire dal passaggio dalla legge fallimentare al Codice della crisi. L'art. 111, comma 2, della legge fallimentare dichiarava prededucibili i crediti qualificati tali da una norma specifica e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali: una clausola aperta. Fino alle Sezioni Unite n. 42093 del 2021, la giurisprudenza ne aveva dato una lettura estensiva, giudicando sufficiente un nesso funzionale fra la prestazione e la procedura, da valutare nel momento del conferimento dell'incarico.

Il Codice ha lasciato da parte quella formula. L'art. 6 CCII, coerentemente con la legge delega n. 155 del 2017, che mirava a ridurre le prededuzioni, elenca le singole ipotesi e

le assoggetta a limiti e condizioni precisi. Per i crediti dei professionisti la norma contempla, in sostanza, due casi:

- i crediti sorti in funzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione sono prededucibili nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che accordi o piano siano omologati (lettera b);
- i crediti sorti in funzione della domanda di concordato preventivo lo sono entro i medesimi limiti, purché la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 47 CCII (lettera c).

Alla luce di ciò, la Corte rileva, stando alla ricostruzione disponibile, che la funzionalità indica il legame tra l'attività e la procedura, senza però costituire più una fonte autonoma di prededuzione. Occorre una norma che la preveda.

PRIMO ARGOMENTO: UN ELENCO CHIUSO, SENZA ANALOGIA

Tra le ipotesi dell'art. 6 CCII non figura il concordato semplificato. Secondo la Cassazione, non si è davanti a un vuoto che il giudice possa riempire ricorrendo all'analogia. Togliendo risorse agli altri creditori e alterando l'ordine con cui sono soddisfatti, la prededuzione, se estesa in via interpretativa, equivarrebbe a creare una causa di prelazione che la legge non contempla.

La sentenza trova un riscontro nella struttura della lettera c). Nel concordato preventivo la prededuzione dipende dall'apertura della procedura ai sensi dell'art. 47 CCII, cioè dal provvedimento con cui il tribunale dichiara aperta la procedura. Nel concordato semplificato tale passaggio manca: il tribunale esercita il proprio controllo secondo il percorso dell'art. 25-sexies, che include la verifica di ritualità della proposta e la nomina dell'ausiliario, la figura che assiste il giudice. Nel semplificato non c'è dunque alcun equivalente della condizione che il legislatore ha collegato alla prededuzione nel concordato preventivo, e non tocca all'interprete crearlo.

SECONDO ARGOMENTO: L'AUTONOMIA DEL CONCORDATO SEMPLIFICATO

Il secondo pilastro consiste nell'autonomia dello strumento. Far parte dello stesso sistema di strumenti per la regolazione della crisi non rende omogenee procedure che la legge ha regolato in maniera differente. Il concordato semplificato suppone il fallimento delle trattative della composizione negoziata, si apre in base a presupposti suoi e non prevede il voto dei creditori. Termina con un giudizio di omologazione che si fonda su parametri specifici, fra cui l'assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e l'utilità garantita a ciascun creditore.

PROFILO	CONCORDATO PREVENTIVO	CONCORDATO SEMPLIFICATO
Presupposto	Stato di crisi o insolvenza	Esito negativo della composizione negoziata
Voto dei creditori	Previsto	Non previsto
Prededuzione dei compensi (art. 6, lett. c)	Sì, entro il 75% del credito accertato, se la procedura è aperta ex art. 47	No, secondo la sentenza
Controllo del tribunale	Apertura della procedura (art. 47)	Ritualità della proposta e ausiliario (art. 25-sexies)

Dall'autonomia la Corte ricava che le norme pensate per il preventivo non possono applicarsi automaticamente al semplificato. A maggior ragione l'esclusione opera quando a essere estesa è una preferenza nel trattamento che riduce l'attivo disponibile per gli altri creditori. L'obiettivo comune di governare la crisi non è sufficiente a colmare la distanza fra discipline che la legge ha voluto tenere distinte.

RANGO DEL CREDITO: CIÒ CHE RIMANE AL PROFESSIONISTA

La decisione lascia intatto il diritto al compenso. Chi ha svolto e documentato l'attività mantiene il credito, ma non gode più della priorità nel pagamento. Il credito partecipa al concorso con il rango che gli compete: il privilegio generale sui beni mobili previsto dall'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile per le retribuzioni dei professionisti relative agli ultimi due anni di prestazione, quando ne ricorrano i presupposti, oppure, in assenza di questi, il rango chirografario, cioè privo di qualsiasi preferenza.

La differenza è netta. L'utilità della prestazione giustifica l'incarico e il compenso, ma non permette di derogare alla parità di trattamento fra i creditori, che la legge non autorizza. Il privilegio va poi accertato caso per caso: non spetta solo perché il credito ha natura professionale e non va presupposto nella proposta.

INCARICHI E PAGAMENTI: IL COMPORTAMENTO DA TENERE DOPO LA SENTENZA

Il primo effetto interessa le lettere d'incarico. Conviene distinguere i compensi in base alla fase, separando l'assistenza resa nella composizione negoziata dall'attività di redazione del piano e della domanda di concordato semplificato, perché i relativi crediti possono ricevere un trattamento diverso. La sentenza incide direttamente sulla seconda fase.

Nella proposta non è più difendibile qualificare in blocco come prededucibili tutti i costi sostenuti in funzione della procedura. Per ciascun credito vanno specificate la prestazione svolta e il fondamento normativo del trattamento richiesto. Una qualificazione priva di base normativa espone al rischio di violare l'ordine delle cause di prelazione, requisito per l'omologazione, e dà un argomento ai creditori intenzionati a opporsi.

Per il professionista aumenta il rischio di essere pagato in parte o in ritardo. Lo si affronta programmando gli acconti nel corso della composizione negoziata, nel rispetto delle regole sulla gestione dell'impresa durante le trattative, e accertando fin dall'inizio il privilegio che spetta davvero.

EFFETTI PRATICI: IMPRESE, ADVISOR E CREDITORI

Quanto all'impresa, il costo dell'advisor non può più essere collocato al vertice della graduatoria dei pagamenti, e il piano deve distribuire le risorse tenendone conto. Quanto all'advisor, il compenso si trasforma in un credito da tutelare con una documentazione chiara e, se possibile, con acconti incassati nei tempi e nei modi consentiti. Quanto ai creditori, la decisione li rafforza nella possibilità di contestare qualificazioni basate unicamente sul legame funzionale tra attività e procedura.

Resta da precisare, infine, che le indicazioni qui riportate discendono dal commento pubblicato dalla stampa specializzata: il testo integrale della sentenza non è stato consultato. Prima di costruire un piano o un'opposizione sulla pronuncia, è prudente leggerlo e controllare se successivi orientamenti giurisprudenziali ne abbiano chiarito la portata.

DOMANDE FREQUENTI

IL COMPENSO PER IL CONCORDATO SEMPLIFICATO È PREDEDUCIBILE?

Secondo la ricostruzione della decisione, il compenso per predisporre piano e domanda di concordato semplificato non beneficia della prededuzione. L'elenco dell'art. 6 CCII è tassativo e le disposizioni del concordato preventivo non si estendono automaticamente a questa diversa procedura.

IL PROFESSIONISTA PERDE IL CREDITO SE MANCA LA PREDEDUZIONE?

L'assenza di prededuzione non cancella il credito del professionista. Può restare un privilegio quando ne sussistono i requisiti; in mancanza, il credito non ha preferenza. Occorre quindi distinguere esistenza del compenso e rango con cui viene soddisfatto.

COME VANNO DISTINTI GLI INCARICHI NELLE FASI DELLA CRISI?

È opportuno separare le prestazioni della composizione negoziata da quelle relative al concordato semplificato, documentando attività e compensi. Per ciascuna voce va verificato il rango nel piano e l'eventuale privilegio, senza presumere un'unica priorità per tutto l'incarico.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)
Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **SIMULAZIONE & DATI ISA**
   Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.
2. **CONFRONTO CON TREND REALI**
   Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.
3. **ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
   Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.
4. **MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
   Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/concordato-semplificato-compenso-professionista-non-prededucibile-cassazione-2779-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?
Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

6 MIN LETTURA 30/10/2026

Rimborso accise: l'istanza presentata a un ufficio incompetente è valida

Rimborso accise: per la Cgt di Milano l'istanza inviata a un ufficio doganale non competente è valida, perché va girata alla sede giusta. Cosa documentare. Può capitare che un'impresa, dopo aver domandato il rimborso di accise versate senza che fossero dovute, si senta eccepire in giudizio di essersi rivolta all'ufficio sbagliato. Con la sentenza n. 820/2026 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha respinto tale eccezione. Gli uffici periferici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli non sono entità distinte, ma semplici articolazioni interne di un solo ente: una richiesta rivolta all'Agenzia conserva dunque validità anche quando approda a una sede priva di competenza.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Contenzioso tributario.

Norme chiave
Art. 14 D.Lgs. 504/1995 · Cgt di primo grado di Milano, sentenza 820/2026 · Corte cost. 43/2025.

Destinatari
Imprese energivore e consumatrici di energia elettrica, commercialisti, consulenti doganali, avvocati tributaristi.

Punto pratico
L'istanza di rimborso delle accise inviata a un ufficio doganale non competente resta valida: l'ufficio deve trasmetterla a quello giusto. Conviene comunque indirizzarla alla sede corretta, allegare contratto e fatture e verificare i termini applicabili.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Rimborso accise: per la Cgt di Milano l'istanza inviata a un ufficio doganale non competente è valida, perché va girata alla sede giusta. Cosa documentare.
- 💡 **Impatto operativo:** Per quanto riguarda la prova del versamento, i giudici hanno rilevato che l'amministrazione, la quale ha a disposizione i dati sui pagamenti effettuati dal fornitore, non può sollevare contestazioni generiche.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Il collegio ha inoltre escluso la genericità dell'istanza, dal momento che essa riportava l'importo e le ragioni del rimborso e comprendeva in allegato il contratto di fornitura e le fatture.

Può capitare che un'impresa, dopo aver domandato il rimborso di accise versate senza che fossero dovute, si senta eccepire in giudizio di essersi rivolta all'ufficio sbagliato. Con la sentenza n. 820/2026 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha respinto tale eccezione. Gli uffici periferici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli non sono entità distinte, ma semplici articolazioni interne di un solo ente: una richiesta rivolta all'Agenzia conserva dunque validità anche quando approda a una sede priva di competenza. Se non può trattarla, la sede ricevente è tenuta a inoltrarla a quella corretta, senza potersi limitare a invocarne l'inammissibilità davanti al giudice. Il collegio ha inoltre escluso la genericità dell'istanza, dal momento che essa riportava l'importo e le ragioni del rimborso e comprendeva in allegato il contratto di fornitura e le fatture. Per quanto riguarda la prova del versamento, i giudici hanno rilevato che l'amministrazione, la quale ha a disposizione i dati sui pagamenti effettuati dal fornitore, non può sollevare contestazioni generiche. La pronuncia è di primo grado e attiene a una vicenda particolare, ma fornisce un principio utile a chiunque si trovi ad affrontare un rimborso di questo genere.

IL CASO: OLTRE 22 MILA EURO DA RECUPERARE

All'origine della vicenda c'è il ricorso di una srl contro il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, ossia il diniego tacito, opposto a un'istanza di rimborso superiore a 22 mila euro. L'importo era stato pagato nel 2011 a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica. Si tratta di un tributo che il fornitore indica in fattura e poi versa all'erario: il cliente finale lo sostiene quindi in via di rivalsa e, se ritiene che non fosse dovuto, ne domanda la restituzione direttamente alle dogane.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sollevato diverse eccezioni: istanza generica, assenza di prova del pagamento, incompetenza dell'ufficio destinatario, difetto di legittimazione passiva e prescrizione del credito. Due uffici, Milano 1 e Milano 2, hanno partecipato al processo depositando memorie distinte. Il ricorso è stato accolto dal collegio.

GENERICITÀ: IL CONTENUTO DELLA DOMANDA

La prima eccezione sosteneva che l'istanza fosse generica. I giudici l'hanno respinta rilevando che la domanda precisava la somma di cui si chiedeva la

restituzione, esponeva le ragioni della richiesta e portava in allegato il contratto di fornitura di energia elettrica insieme alle fatture del fornitore. Secondo il collegio, l'amministrazione aveva perciò ricevuto ogni elemento necessario per pronunciarsi.

Ne emerge un contenuto minimo che ogni richiesta di rimborso dovrebbe avere: l'importo esatto, la motivazione e i documenti che dimostrano il rapporto e il pagamento. Quanto più l'istanza è completa, tanto più è arduo affermare che l'ufficio non sia stato messo nella condizione di valutarla.

PROVA DEL PAGAMENTO: A CHI SPETTA DIMOSTRARE CHE COSA

L'amministrazione lamentava inoltre l'assenza della prova di avvenuto pagamento dell'accisa. Il collegio ha replicato che l'ufficio non può avanzare l'eccezione in termini generici, poiché dispone delle informazioni sui versamenti eseguiti dal fornitore. Qualora il fornitore non avesse pagato l'accisa relativa al 2011, l'Agenzia avrebbe dovuto affermarlo con chiarezza. Non essendo accaduto, si presume che il tributo sia stato versato e che il fornitore lo abbia addebitato al cliente finale, vale a dire inserito in fattura a titolo di rivalsa.

Questo ragionamento ha conseguenze concrete. Il cliente finale non può certo dimostrare i versamenti di un terzo, e il giudice ne ha preso atto ripartendo l'onere in maniera coerente con le informazioni che ciascuna parte possiede. Resta comunque consigliabile conservare le fatture nelle quali accisa e addizionale sono esposte, giacché costituiscono il fondamento documentale della richiesta.

UFFICIO INCOMPETENTE: UN UNICO ENTE CON PIÙ SEDI

Il cuore della decisione sta nella questione della competenza. L'Agenzia riteneva inammissibile l'istanza perché diretta a un ufficio privo di competenza. Il collegio ha ribattuto che gli uffici sono mere articolazioni interne dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che l'istanza era stata inoltrata correttamente proprio a tale soggetto. Pertanto la domanda rivolta all'Agenzia si considera regolarmente proposta, pur essendo giunta a una sede incompetente, che avrebbe dovuto girarla all'ufficio ritenuto idoneo. In tal senso i giudici hanno richiamato una decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano (sezione I, 7 marzo 2012, n. 95).

Alla base c'è l'idea di collaborazione e di buon andamento dell'amministrazione. Il contribuente si rivolge allo Stato e non a un singolo sportello, e non deve patire conseguenze negative per la complessità organizzativa dell'ente. Sbagliare sede, perciò, non annulla la domanda. Chi presenta l'istanza, però, farebbe bene a restare prudente: se la richiesta finisce all'ufficio sbagliato, aumenta il rischio di perdere tempo e quindi di avvicinarsi ai termini di decadenza o di prescrizione. È preferibile individuare la sede competente e spedire la richiesta con prova di consegna, ad esempio mediante PEC.

TERMINI: LA QUESTIONE CHE RESTA APERTA

La pronuncia non risolve il tema dei termini entro cui domandare il rimborso delle accise, tutt'altro che pacifico. L'art. 14 del D.Lgs. n. 504/1995 stabilisce, in via generale, un termine di due anni per chiedere la restituzione delle accise pagate indebitamente. Per l'addizionale provinciale sull'energia elettrica, tuttavia, la giurisprudenza si è divisa sul termine che vale per il cliente finale: secondo alcune sentenze richiamate dalle fonti specializzate si applica la prescrizione ordinaria di dieci anni, secondo altre la decadenza biennale. Anche la Corte costituzionale è intervenuta, dichiarando con la sentenza n. 43/2025 l'illegittimità della norma che aveva istituito il tributo.

La Cgt di Milano ha giudicato un caso di somme versate nel 2011 e ha accolto il ricorso, ma dalle informazioni disponibili non si capisce in che modo sia stata trattata l'eccezione di prescrizione. Per questo è opportuno non ricavarne regole di portata generale. Chi ha effettuato pagamenti lontani nel tempo dovrebbe verificare con attenzione i termini che valgono per la propria situazione e considerare di muoversi subito, senza aspettare.

COSA FARE: LE INDICAZIONI PRATICHE PER L'IMPRESA

La sentenza offre alcune indicazioni. Occorre redigere l'istanza in modo completo, con importo, motivazione e allegati: contratto, fatture, eventuali prove di pagamento. La si indirizza all'Agenzia e alla sede ritenuta competente, anche se sbagliare ufficio non è un errore fatale. Se l'amministrazione tace a lungo, il diniego tacito può essere impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria. In giudizio è opportuno opporsi alle eccezioni generiche sul pagamento, rammentando che l'amministrazione può accedere ai dati sui versamenti dei fornitori.

Occorre ricordare che la sentenza è di primo grado e può essere appellata. Il principio della trasmissione interna degli atti, comunque, rientra in un indirizzo più ampio di tutela del contribuente, già confermato da precedenti decisioni di merito.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/rimborso-accise-istanza-ufficio-dogane-incompetente-valida-cgt-milano-820-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

FISCO & AGGIORNAMENTI

6 MIN LETTURA 28/10/2026

Modello Redditi PF 2026: scadenza il 2 novembre, chi deve inviarlo e cosa rischia

Modello Redditi PF 2026: invio entro il 2 novembre 2026. Chi deve presentarlo, controlli prima dell'invio, 730 da correggere e dichiarazione tardiva. La trasmissione telematica del modello Redditi Persone Fisiche 2026, che riguarda i redditi del 2025, va effettuata entro lunedì 2 novembre 2026, in proprio o per mezzo di un intermediario abilitato. La scadenza ordinaria sarebbe il 31 ottobre, ma essendo sabato quest'anno il termine passa al primo giorno lavorativo che segue. L'obbligo ricade sui contribuenti esclusi dal modello 730, ad esempio i titolari di partita IVA, i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, forfetari compresi.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Modello Redditi PF.

Norme chiave
Istruzioni Agenzia delle Entrate modello Redditi PF 2026.

Destinatari
Persone fisiche obbligate a Redditi PF, autonomi, forfetari e intermediari.

Punto pratico
Riconcilia redditi 2025, ritenute, acconti e crediti e concorda l'invio entro il 2 novembre; se correggi un 730, verifica l'effetto su debito e credito e conserva la ricevuta telematica del modello trasmesso.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modello Redditi PF 2026: invio entro il 2 novembre 2026. Chi deve presentarlo, controlli prima dell'invio, 730 da correggere e dichiarazione tardiva.
- 💡 **Impatto operativo:** La trasmissione telematica del modello Redditi Persone Fisiche 2026, che riguarda i redditi del 2025, va effettuata entro lunedì 2 novembre 2026, in proprio o per mezzo di un intermediario abilitato.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Oltre il 2 novembre l'invio resta possibile per altri 90 giorni, ossia fino al 1° febbraio 2027, con una sanzione che il ravvedimento operoso consente di ridurre.

La trasmissione telematica del modello Redditi Persone Fisiche 2026, che riguarda i redditi del 2025, va effettuata entro lunedì 2 novembre 2026, in proprio o per mezzo di un intermediario abilitato. La scadenza ordinaria sarebbe il 31 ottobre, ma essendo sabato quest'anno il termine passa al primo giorno lavorativo che segue. L'obbligo ricade sui contribuenti esclusi dal modello 730, ad esempio i titolari di partita IVA, i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, forfetari compresi. Lo può scegliere anche chi, pur avendo la possibilità di usare il 730, non l'ha inviato entro il 30 settembre. Per chi ha già trasmesso un 730 da correggere, lo strumento dipende da come cambia il risultato: un maggior debito o un minor credito impongono il modello Redditi PF correttivo, mentre con un maggior credito o un debito invariato era possibile ricorrere al 730 integrativo, fino al 26 ottobre 2026. Oltre il 2 novembre l'invio resta possibile per altri 90 giorni, ossia fino al 1° febbraio 2027, con una sanzione che il ravvedimento operoso consente di ridurre.

SCADENZA DEL 2 NOVEMBRE: PERCHÉ SLITTA DI DUE GIORNI

Per il modello Redditi PF il termine ordinario cade il 31 ottobre dell'anno seguente al periodo di riferimento. Nel 2026 quella data è un sabato: poiché la regola generale rinvia al primo giorno lavorativo successivo i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo, l'invio resta valido fino a lunedì 2 novembre 2026. A determinare lo slittamento non è una proroga dell'Agenzia delle entrate, bensì il semplice calendario, e dalle ricerche svolte non risultano comunicazioni ufficiali di ulteriori rinvii.

L'invio deve avvenire per forza in modalità telematica: ci si può affidare ai servizi online dell'Agenzia delle entrate oppure a un intermediario abilitato, per esempio un commercialista o un CAF. Il tempo rimasto è ormai poco, e aspettare l'ultimo giorno espone al pericolo di inconvenienti tecnici o di documentazione carente.

PLATEA DEGLI OBBLIGATI: CHI USA REDDITI PF E NON IL 730

Chi, per il tipo di redditi posseduti o per la propria posizione fiscale, non può avvalersi del 730 deve ricorrere al modello Redditi PF. Vi rientrano soprattutto:

- chi percepisce reddito d'impresa;
- i lavoratori autonomi che svolgono in modo abituale arti e professioni, compresi i contribuenti nel regime forfetario;
- chi è tenuto a compilare quadri specifici del modello Redditi per adempiere obblighi particolari.

Esiste poi un secondo gruppo, formato da dipendenti e pensionati che avrebbero potuto usare il 730 ma non l'hanno presentato entro il 30 settembre 2026. Per costoro il modello Redditi PF è il modo di sanare l'obbligo dichiarativo evitando l'omissione.

CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO: DOVE SI ANNIDANO GLI ERRORI

Prima della trasmissione è opportuno rivedere i dati dei vari quadri. Fra le voci da riscontrare figurano i redditi percepiti nel 2025, le ritenute subite, gli acconti versati e i crediti riportati dalle dichiarazioni precedenti. Occorre inoltre controllare gli oneri deducibili e detraibili, tra cui le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui, i contributi previdenziali e i premi assicurativi.

Per chi ha una partita IVA la verifica riguarda anche i quadri dell'attività, che devono corrispondere al regime fiscale applicato. Va poi valutato se compilare i quadri relativi ad attività e investimenti detenuti all'estero, a plusvalenze finanziarie e a crediti d'imposta. Da ultimo si rivedono i prospetti di calcolo delle imposte: importi dovuti, eccedenze riportate e versamenti già effettuati devono tornare, perché uno sbaglio in questa sede produce direttamente un importo errato.

CORREGGERE IL 730: REDDITI PF CORRETTIVO O INTEGRATIVO

Il termine del 2 novembre interessa anche chi ha già inviato il 730/2026 e intende modificarlo. Quale strumento usare dipende dall'esito della correzione:

EFFETTO DELLA CORREZIONE SUL 730	STRUMENTO	TERMINE
Maggior debito o minor credito	Redditi PF 2026 come dichiarazione correttiva nei termini	2 novembre 2026
Maggior credito, minor debito o imposta invariata	730 integrativo tramite CAF o professionista, per dati diversi da quelli del sostituto d'imposta	26 ottobre 2026
Maggior credito, minor debito o imposta invariata, per chi preferisce	Redditi PF correttivo	2 novembre 2026

Non si può ricorrere al 730 integrativo quando il 730 originario ha fatto emergere un debito per imposte sostitutive da pagare con il modello F24. Di regola il Redditi PF correttivo rimane un'alternativa anche per le correzioni favorevoli o neutre, ed è perciò la soluzione più prudente quando il termine del 730 integrativo è già trascorso.

Passato il 2 novembre, gli errori e le omissioni della dichiarazione già inviata si sistemano con una dichiarazione integrativa, entro i termini ordinari. Per il periodo d'imposta 2025 la data limite è il 31 dicembre 2031. Resta in ogni caso da accertare quali conseguenze abbia la correzione su versamenti e sanzioni.

INVIO TARDIVO: NOVANTA GIORNI PER NON OMETTERE

Lasciar passare il 2 novembre non equivale ad aver omesso la dichiarazione. Chi non riesce a trasmettere il modello entro quel giorno ha ancora 90 giorni di tempo. Dato che il novantesimo giorno cade di domenica 31 gennaio, la dichiarazione tardiva è presentabile fino a lunedì 1° febbraio 2027. In tale intervallo la dichiarazione ha pieno valore, ma scatta la sanzione per il ritardo, che il ravvedimento operoso permette di ridurre.

Quando dalla dichiarazione emergono imposte non versate, il contribuente deve inoltre regolarizzare i pagamenti, calcolando sanzioni e interessi. Una volta decorsi i 90 giorni la dichiarazione è ritenuta omessa, pur restando titolo per riscuotere le imposte eventualmente dovute. In concreto l'omissione non azzera il debito: fa solo venir meno la possibilità di rimediare con le sanzioni più contenute.

COSA FARE ADESSO: PASSI OPERATIVI PER CHI È IN RITARDO

A ridosso della scadenza conviene chiarire subito se la propria posizione richieda il Redditi PF o possa essere trattata con il 730, riunire certificazioni, ritenute e versamenti e concordare con l'intermediario la data dell'invio. Chi ha già trasmesso un 730 con un errore a danno dell'erario deve utilizzare il Redditi PF correttivo entro il 2 novembre. Se l'invio è tardivo, il ravvedimento operoso va considerato senza indugio, perché la sanzione ridotta aumenta col passare dei giorni.

DOMANDE FREQUENTI

CHI DEVE USARE IL MODELLO REDDITI PF INVECE DEL 730?

Usa Redditi PF chi, per i redditi posseduti o per la propria posizione fiscale, non può presentare il 730, inclusi imprenditori individuali e lavoratori autonomi abituali, anche forfetari. Può utilizzarlo anche chi avrebbe potuto presentare il 730 ma non lo ha inviato entro il termine.

COME CORREGGO UN 730 CHE INDICA MENO IMPOSTE DEL DOVUTO?

Se la correzione comporta un maggior debito o un minor credito, occorre presentare Redditi PF 2026 come dichiarazione correttiva entro il 2 novembre. Dopo questa data si ricorre alla dichiarazione integrativa, verificando separatamente versamenti e sanzioni.

POSSO INVIARE REDDITI PF 2026 DOPO IL 2 NOVEMBRE?

La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro 90 giorni, fino al 1° febbraio 2027. È dovuta una sanzione riducibile con il ravvedimento operoso; eventuali imposte non versate vanno regolarizzate separatamente, calcolando anche sanzioni e interessi sui pagamenti.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/modello-redditi-pf-2026-scadenza-2-novembre-invio-tardivo/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

AGENDA OPERATIVA DELLO STUDIO

Pianificazione Scadenze • Mesi di Agosto – Settembre 2026

SCADENZIARIO FISCALE, PREVIDENZIALE & Ssocietario

Riepilogo organico dei principali adempimenti tributari, contributivi e delle comunicazioni obbligatorie per imprese, professionisti ed enti sportivi.

20 AGOSTO 2026 — GIOVEDÌ

Versamenti F24 Unificati (IVA, Ritenute e Contributi INPS)

Versamento IVA mensile (luglio) e 2° trimestre 2026; ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e autonomo; contributi previdenziali INPS e gestione separata.

Destinatari: Imprese, Professionisti, Datori di lavoro e Sostituti d'Imposta.

Modalità: Modello F24 telematico • Codici 6007, 6032, 1001, 1040, DM10.

25 AGOSTO 2026 — MARTEDÌ

Elenchi Intrastat Mensili

Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel mese di luglio verso soggetti UE.

Destinatari: Operatori intracomunitari con obbligo mensile.

Modalità: Servizio telematico Agenzia delle Dogane (EDI) o Agenzia Entrate.

31 AGOSTO 2026 — LUNEDÌ

Credito Gasolio Autotrasporto 3° Trimestre & Unilav Sport

Termine per l'invio delle domande di rimborso accise gasolio e comunicazione mensile obbligatoria dei compensi e contratti di lavoro sportivo dilettantistico (RASD).

Destinatari: Imprese di autotrasporto merci e Associazioni/Società Sportive (ASD/SSD).

Modalità: Portale Agenzia Dogane e Monopoli • Portale Nazionale RASD.

16 SETTEMBRE 2026 — MERCOLEDÌ

Adempimenti Periodici F24 & Rata Imposte Dirette

Versamento ritenute di agosto, IVA mensile e terza rata delle imposte sui redditi scaturite da Modello Redditi 2026 con maggiorazione dello 0,40%.

Destinatari: Tutti i contribuenti titolari di Partita IVA e società.

Modalità: Modello F24 telematico • Codici 4001, 1668, 3801, 6008.

30 SETTEMBRE 2026 — MERCOLEDÌ

Comunicazione LIPE 2° Trimestre & Termine Conferma GSE 4.0/5.0

Invio telematico della Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA relative al secondo trimestre 2026; chiusura termini comunicazione investimenti Transizione 4.0/5.0.

Destinatari: Tutti i soggetti passivi IVA e imprese beneficiarie di crediti d'imposta beni strumentali.

Modalità: Canale Entratel/Fisconline • Modello LIPE 2026 • Portale GSE.

Servizio Assistenza Scadenze dello Studio: La nostra segreteria e i professionisti dell'area contabile sono a disposizione per la verifica dei modelli F24, il rilascio dei visti di conformità e la predisposizione tempestiva delle deleghe di pagamento telematiche.

STUDIO SABATINO PIZZANO

DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati